

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il comune di Spoltore in qualità di socio unico della Società SpoltoreSERVIZI Srl è chiamato ad approvare e pubblicare sul sito internet, ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del d.l. n. 179/2012, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, un'apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;

Rammentato preliminarmente che la Società SpoltoreSERVIZI srl è stata costituita con atto pubblico per notaio Elena Clementini Rep. n. 35611 Raccolta n. 3180 de 11/01/2010; successivamente con atto per notaio Elena Clementini n. di rep. 37712 raccolta n.4659 del 9.02.2010 venivano adottate le modifiche statutarie di cui alla deliberazione di C.C. n.06/2010;

Richiamate

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27/08/2015 ad oggetto: "Decreto Sindacale n. 17570 del 25.05.2015 recante ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni del Comune di Spoltore "-Spoltoreservizi srl -Indirizzi strategici", dava mandato alla società "SpoltoreSERVIZI srl",

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2016 ad oggetto "Valutazione della ricapitalizzazione e ristrutturazione della Spoltore SERVIZIsrl. Atto di indirizzo" con il cui sono stati impartiti gli indirizzi strategici ai fini dell'affidamento dei seguenti servizi:

A) Servizio Manutenzione verde pubblico;

B) Servizio Manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione ;

C) Servizio di trasporto scolastico;

D) Servizio di refezione scolastica;

E) Servizi cimiteriali e illuminazione votiva;

Richiamata la precedenti deliberazione di Consiglio Comunale :

- delibera di consiglio comunale n.53 in data 21/09/2016 ad oggetto"Approvazione piano industriale della SpoltoreServizi srl"

- delibera di consiglio comunale n. 55 in data 21/09/2016 ad oggetto "Modifica statuto SpoltoreSERVIZI srl- approvazione ";

Tenuto conto che,

- negli ultimi anni, la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ha subito una serie di radicali mutamenti, fino a essere investita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 17 luglio 2012 che, accogliendo i ricorsi di alcune Regioni, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, che disciplinava in via generale la materia de qua. Tale sentenza

non ha comunque determinato una sostanziale lacuna normativa, dacché l'ambito dei servizi pubblici locali permane regolato, oltre che dalle specifiche discipline di settore, anche dalla normativa del Trattato CE e dai principi generali della Corte di giustizia europea.

- il legislatore nazionale è comunque intervenuto egualmente in materia con l'emanazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- nello specifico, l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 ha disposto che, a far tempo dal 1° gennaio 2013, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Rilevato che nel contesto normativo sopra descritto e in ottemperanza agli obblighi quivi previsti, si è provveduto alla modifica dello statuto di SpoltoreSERVIZI srl con l'obiettivo di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per il mantenimento dell'affidamento diretto in house dei servizi affidati;

Si propone pertanto di recepire l'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del d.l. n. 179/2012, e si sottopone l'argomento all'esame del Consiglio comunale, con il corredo dei pareri favorevoli espressi dai competenti uffici municipali.

Esaminate le relazioni predisposte quali allegati del presente provvedimento:

- B) Servizio Manutenzione verde pubblico (prot. n.31663 in data 16.09.2016) ;
- C) Servizio Manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione (prot. n. 31665 in data 16.09.2016);
- D) Servizio di trasporto scolastico (prot. n. 31314 in data 15.09.2016);
- E) Servizio di refezione scolastica (prot. n. 31314 in data 15.09.2016);
- F) Servizi cimiteriali e illuminazione votiva (prot. n. 25546 in data 21.07.2016);

Dato atto che le stesse sono state oggetto altresì di previa valutazione e analisi da parte del Prof. Andrea Ziruolo, incaricato a rendere all'uopo servizio di supporto ai settori comunali ai fini dell'istruttoria ed elaborazione delle suddette relazioni;

Richiamata a tal proposito la relazione del prof. Andrea Ziruolo assunta al prot. n. 31274 in data 15/09/2016 e allegata al presente provvedimento (Allegato G),

che illustra le verifiche svolte in ordine agli affidamenti in house attuati da questo Comune a favore di SpoltoreSERVIZI srl ;

Visti

- l'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- l'art. 42, comma 2 lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto della società SpoltoreServizi srl approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data 21/09/2016.

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.l. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze del Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano: Favorevoli 10 , contrari nessuno, astenuti 1 (Febo)

DELIBERA

1. Di approvare le relazioni predisposte quali allegati del presente provvedimento:

B) Servizio Manutenzione verde pubblico (prot. n.31663 in data 16.09.2016) ;

C) Servizio Manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione (prot. n. 31665 in data 16.09.2016);

D) Servizio di trasporto scolastico (prot. n. 31314 in data 15.09.2016);

E) Servizio di refezione scolastica (prot. n. 31314 in data 15.09.2016);

F) Servizi cimiteriali e illuminazione votiva (prot. n. 25546 in data 21.07.2016);

che illustrano le verifiche svolte in ordine agli affidamenti in house attuati da questo Comune a favore di SpoltoreSERVIZI srl ;

2. Di dare atto che, in esito all'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del d.l. n. 179/2012, SpoltoreSERVIZI srl si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, risultando accertato il rapporto di delegazione interorganica e il controllo analogo da parte di questo ente nei confronti della relativa partecipata;

3. Di affidare in house in favore della SpoltoreSERVIZI srl

A) Servizio Manutenzione verde pubblico

B) Servizio Manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione

C)Servizio di trasporto scolastico;

D) Servizio di refezione scolastica;

E) Servizi cimiteriali e illuminazione votiva;

4. Di disporre la pubblicazione sul sito internet di questo ente l'allegata relazione di cui al precedente punto 1), come previsto dalla normativa in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione : Favorevoli 10 , contrari nessuno, astenuti 1 (Febo) dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.

IL PRESIDENTE

Matricciani Lucio

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesca De Camillis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



CITTA' DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

Il Responsabile di Procedimento

**Si accerta la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione
della proposta n. del 16/09/2016**

Spoltore, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

Parere di Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE

**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 1475 del 16/09/2016**

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Spoltore, lì 16/09/2016

IL RESPONSABILE
MARSILI FRANCA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE

SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n. 1475 del 16/09/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Spoltore, li 16/09/2016

IL RESPONSABILE
MELIDEO ANNA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

Parere di Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE

SETTORE III - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E PATRIMONIO

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n. 1475 del 16/09/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Spoltore, lì 16/09/2016

IL RESPONSABILE
DE LEONARDIS DOMENICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

Parere di Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE

SETTORE VI – LAVORI PUBBLICI

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n. 1475 del 16/09/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Spoltore, lì 16/09/2016

IL RESPONSABILE
TURSINI MAURO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

Nota di Pubblicazione

Il 12/10/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 56 del 21/09/2016 con oggetto:

Affidamento dei servizi alla Società SpoltoreSERVIZI srl. Approvazione relazione ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del d.l. n. 179/2012.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 21/09/2016

Data 12/10/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Baldonieri Italia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Passiamo all'altro punto all'Ordine del Giorno che praticamente sono tutti gli altri punti.

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO NUMERO 2: “Approvazione Piano Industriale Spoltore Servizi s.r.l.”.

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO NUMERO 3: “Spoltore Servizi s.r.l. – Autorizzazione alla riduzione di capitale e ricapitalizzazione ex art. 2482 ter c.c.”.

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO NUMERO 4: “Modifica Statuto della Spoltore Servizi s.r.l.”

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO NUMERO 5: “Affidamento dei servizi alla Società Spoltore Servizi s.r.l. Approvazione relazione ai sensi dell'art.34 commi 20 e 21 del D.L. n°179/2012”.

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO NUMERO 6: “Primi indirizzi in materia di contenimento della spesa di personale degli organismi controllati ai sensi dell'art. 18 del D.L. n°112/2008 e successive modifiche e integrazioni”.

PRESIDENTE LUCIO MATRICCIANI:

Lo comincia a illustrare il Sindaco. Prego, Sindaco.

SINDACO LUCIANO DI LORITO:

Grazie, Presidente. Il piano industriale, poi qui ringrazio della presenza dell'Avvocato Ilari, quindi nel dettaglio, che è il mero redattore di questo piano industriale che poi è stato ampiamente oggetto di più modifiche, perché è stato fortemente, insomma discusso e concertato con gli uffici, perché questo piano industriale deve garantire, appunto, la continuità aziendale, quindi deve dare le gambe per camminare, per fare in modo che società negli anni, o comunque per la durata di affidamento degli incarichi, non produca delle perdite, e quindi sia una società che abbia nel medio e nel lungo periodo le prospettive gestionali, economiche e finanziarie per poter andare avanti.

Però tutto questo, ecco perché dico che c'è stata la concertazione, attraverso gli uffici,

quindi i tre settori interessati, che sono il settore dei lavori pubblici, il settore della scuola, e il settore del patrimonio, perché il tutto deve essere appunto stabilito attraverso dei principi di efficacia, economicità ed efficienza dei servizi.

Il piano industriale è un atto fondamentale, perché oltre a disegnare l'assetto all'interno della società, rispetto a servizi e quindi tipologia dei servizi all'interno della società, ovviamente è uno strumento che poi garantisce appunto, come dicevo prima, la continuità aziendale. Quali sono gli elementi di novità che in realtà il Consiglio aveva detto, dice: guardate, noi vogliamo andare in continuità, vogliamo mantenere la società Spoltore Servizi, e vediamo questo in un'ottica, in un momento in cui la normativa diceva che le società in house non potevano avere, non potevano svolgere servizi strumentali e servizi pubblici locali. Noi abbiamo scelto i cosiddetti pubblici locali. E nell'oggetto sociale, rispetto alla precedente impostazione, che era una precedente importazione, una impostazione errata, rispetto alla normativa che era prevista. Quindi nel 2010 Spoltore Servizi viene riconfigurata in contro la legge, perché il Decreto Bersani prevedeva che non poteva non esserci due attività, sia strumentali che pubblico locali all'interno di una stessa società. E quindi andavano separati.

Noi abbiamo scelto di portare avanti i servizi pubblici locali. Abbiamo scelto nell'ambito dei servizi pubblici di ampliarli rispetto a (inc.). Quindi con questo piano industriale la società perde dei servizi che prima faceva, che era la manutenzione degli edifici pubblici e la manutenzione delle strade, e acquista la gestione dei cimiteri. Io credo che questo sia un punto assolutamente importante, perché sia con il servizio scuola, che è un elemento di novità, o meglio, la gestione di alcune pratiche che prima erano in carico al Comune, oggi viene svolto direttamente dalla Spoltore Servizi. E così come, dando alla Spoltore Servizi, la gestione dei cimiteri per pratiche che nel Comune di Spoltore mai sono state fatte, da parte del Comune, mai sono state regolamentate, e parlo delle tumulazioni, le estumulazioni, era la terra di nessuno. Questa era la terra di nessuno. Cioè dove ognuno andava, o l'amico in nero, o la ditta, cioè venivano a fare delle operazioni di questo tipo.

Ora, a questo punto noi regolamentiamo un servizio che non c'era. Diamo in affidamento la gestione delle lampade votive che era un... c'è stata la gestione fino al 2013 e poi dismessa, quindi ad oggi senza servizi, e diamo anche la manutenzione, ma che in realtà la Spoltore Servizi faceva, diamo anche la custodia dei cimiteri. Quindi la Spoltore Servizi si occuperà dalla A alla Z dei nostri cimiteri. Allo stesso tempo questo ci dà la possibilità di recuperare il personale che noi oggi abbiamo nei cimiteri. Cioè significa che i quattro custodi cimiteriali che per il Comune hanno un costo pari a centomila euro, noi li portiamo a fare altri servizi all'interno del Comune, servizi oggi necessari e servizi oggi scoperti, come la custodia del patrimonio pubblico e come altri servizi che quelle categorie professionali possono fare. Quindi recuperiamo in un momento in cui c'è carenza di personale pubblico perché le amministrazioni non possono più assumere oramai da tempo, noi recuperiamo del personale. Per cui spendevamo nei cimiteri circa centomila euro.

L'affidamento dei servizi totali, non solo della custodia che prima svolgevano i nostri dipendenti, ma totale, quindi tumulazione, estumulazioni, gestione delle lampade votive e manutenzione del verde all'interno del cimitero, ci costa, al Comune costa solo centomila euro, cioè l'equivalente di quei quattro dipendenti che noi recuperiamo per altre mansioni.

Credo che sia stata una scelta ottima, una scelta avveduta, oltre che sanare dei servizi che questi non venivano fatti a Spoltore, mai, da sempre, introduciamo delle regole all'interno del cimitero, attraverso la nostra società, ma allo stesso tempo recuperiamo risorse umane che oggi queste sono cosa rara all'interno della Pubblica Amministrazione.

E a onor del vero, è chiaro che oggi noi dobbiamo tracciare una linea. Quei servizi poi che dal primo di ottobre la Spoltore Servizi non farà più per conto del Comune, ovvero la gestione e la manutenzione degli edifici pubblici, così come la manutenzione delle strade, ovviamente è stato oggetto di gara che già dal mese di giugno i nostri uffici hanno affidato e quindi saranno gestiti da privati. Questi servizi che... Il nuovo Testo Unico delle partecipate che domani entrerà in vigore e che noi

abbiamo recepito in molti aspetti, rispetto a questi atti che noi andiamo ad approvare, prevede di nuovo il ritorno a quello che era la normativa prima del 2006, cioè questi servizi, gestione degli edifici e gestione delle strade, possono essere oggetto, di nuovo, di competenza della Spoltore Servizi. E io, alla fine di questo periodo, se sono, se sarò ancora sindaco di questa città, ma lo sarò di sicuro, e... (*Intervento fuori microfono*) Ho detto che lo sarò di sicuro a prescindere da questo... (*Intervento fuori microfono*) Di questa situazione, noi reinternalizzeremo questi servizi. Ma al di là di questo, questo piano industriale, al di là di questo, perché poi per fare questi, se per fare i nuovi servizi, Consigliere Febo, se mi segue un attimino, se per fare questi servizi... Se per fare questi servizi, Consigliere Febo, noi abbiamo bisogno di tutto quel personale, perché abbiamo mantenuto quei livelli occupazionali, è chiaro che se volessimo attivare nuovi servizi dobbiamo ovviamente attivare nuove procedure, ma questo è materia di un'altra discussione.

Quindi anche questo punto all'ordine del giorno, il punto tre, io vi invito a votarlo favorevolmente.

Mo l'altro me lo introduce l'Assessore Trulli. Grazie.

VICE PRESIDENTE:

Grazie, Sindaco. Allora passiamo, facciamo... Come abbiamo detto? C'è la presentazione dei punti, tutti quanti insieme, e poi apriamo il dibattito. Quindi a questo punto diamo la parola all'Assessore Trulli. Prego, Assessore.

ASSESSORE TRULLI:

Allora, l'Assemblea dei Soci, il 5 novembre 2015 ha approvato un bilancio di esercizio, il bilancio di esercizio 2014, della Spoltore Servizi, evidenziando una perdita di 241.919 euro, con conseguente riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Le cause, anche dalla relazione che poi è stata, diciamo, compiuta, a seguito di affidamento dell'incarico il 31 dicembre 2015 al Professor Ziruolo, le cause di questa perdita, sono sintetizzabili nell'iscrizione in bilancio di un fondo

rischi e oneri pari a 120 mila euro, che si riferiscono a due contenziosi per i quali viene ritenuta probabile una soccombenza, ma, come afferma lo stesso Ziruolo, che possono essere rideterminati a 90 mila euro, perché per eccessiva prudenza, perdite presunte su crediti pari a 68 mila euro circa, e sopravvenienze passive e straordinarie pari a 39.819 euro.

Preso atto che questo capitale sociale è diminuito di oltre un terzo e si è ridotto al di sotto del valore di diecimila euro, che è il valore minimo, ci sono quindi i presupposti applicativi sanciti all'articolo 2482 *ter* del Codice Civile, che impone che senza indugio gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e l'aumento del medesimo a una cifra non inferiore ai minimi consentiti. Pertanto la delibera che noi oggi vi sottoponiamo, autorizza appunto, l'assemblea dei soci, quindi socio unico, il Sindaco, ed è espressione del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione che si dovrà attenere al principio di verificare gli effetti finanziari di questa delibera in termini di equilibrio di bilancio dell'ente e nell'ambito di un criterio che è generale, della non ammissibilità di interventi tampone senza un programma industriale. Ma il programma industriale, il piano industriale l'abbiamo appena citato, appunto ci conforta e ci conferma, invece, che si potrà realizzare in (*continuità ?*) ed efficienza della gestione di questa società, nel medio e nel lungo periodo. Perché, vedete, l'Amministrazione deve dare conto delle ragioni per le quali noi oggi facciamo una scelta. Noi oggi attuiamo, diciamo, prendiamo una decisione, ci assumiamo una decisione importante, che è quella, secondo la quale riteniamo sia più efficiente ed economico ricapitalizzare la società, piuttosto che prendere atto, come potrebbe essere l'alternativa, del suo scioglimento a causa di una gestione che ha generato delle perdite, che hanno ridotto per diciamo il suo capitale al di sotto del limite di legge. Noi, invece, vogliamo andare avanti, vogliamo fare un atto di coraggio, vogliamo avere fiducia, perché è la nostra società in house, perché noi crediamo a questa società, e vogliamo salvaguardare e tutelare il personale dipendente e non solo perché ci sono delle famiglie e perché ci sono dei livelli occupazionali da mantenere, ma perché voi siete un vanto e un lustro per la nostra

Amministrazione comunale, come dicevo prima, per avere sempre bene operato. E quindi è per questo che non possiamo avere battute d'arresto, non ci possiamo fermare, non possiamo perdere tempo e dobbiamo andare avanti. Tant'è che questi, diciamo, punti che noi discutiamo stasera, non sono delle novità che vanno studiate all'ultimo minuto, ma sono, diciamo, passaggi – come vi dicevo – consequenziali a precedenti delibere che sono state fatte qui dentro, il 27 agosto del 2015 e il 30 giugno del 2015, nel 2016, che davano mandato a procedere, appunto, per interventi di ricapitalizzazione e ristrutturazione della Spoltore Servizi, nell'ottica della continuità aziendale. Ecco, al di là di tutto, questo è quello che a noi interessa.

Questo principio è condizione ineludibile per la costituzione del capitale sociale della Spoltore Servizi.

Sulla base di queste indicazioni, sulla base dell'impegno assunto anche dall'Avvocato Ilari, rilasciamo quindi un parere favorevole di continuità della Spoltore Servizi e quindi sulla possibilità di andare ad intervenire sul capitale sociale.

Tra l'altro ci sono le istruzioni, le relazioni istruttorie dei responsabili dei settori primo: servizi alla persona. terzo e quarto, che appunto confortano, perché sono valutazioni di congruità economica di ogni settore e di ogni servizio da affidare alla nostra società in house, che vanno in questa direzione.

Pertanto, tra l'altro, anche sulla base delle relazioni rimesse dal Professor Ziruolo, la perdita è verificata nel 2014, attiene a contabilizzazione di fatti straordinari. Per l'esercizio 2015 la società ha prodotto un utile, le risultanze del piano economico finanziario relativo al prossimo quinquennio presentano una situazione di equilibrio economico già a partire dal 2016, credo che ci siano tutti i presupposti, appunto, per poter, appunto, serenamente, approvare. Con la delibera numero 6 del 29 gennaio 2016, si è stabilito di avvalersi dell'Agenzia delle Entrate per redigere la stima del fabbricato di proprietà comunale ubicato a Spoltore e Strada Statale 16 bis, riportato nei fogli di mappa catastale, particelle 803 e 804 e 805, il valore complessivo di questo immobile è di 295.500 euro, e pertanto, attraverso diciamo questo conferimento andiamo a consentire, appunto, di procedere alla ricapitalizzazione per

ripartire con fiducia verso, appunto, un futuro positivo per la nostra società. Grazie.

VICE PRESIDENTE:

Grazie, Assessore Trulli. Adesso passiamo alla esposizione del quarto punto all'Ordine del Giorno: "*Modifica Statuto della Spoltore Servizi S.r.l.*".

Prego, Sindaco. Grazie.

SINDACO LUCIANO DI LORITO:

Grazie, Presidente. Anche questo era un passaggio importante. Abbiamo aggiornato e ammodernato lo statuto della Spoltore Servizi, con alcuni elementi di novità (inc.) subito al Segretario e al Presidente, che c'è un piccolo refuso all'articolo 2, semplicemente credo che sia una dimenticanza, dove quando parliamo delle attività che svolge la Spoltore Servizi è stato dimenticato il verde pubblico, quindi è un mero... Se non tenga conto in sede di votazione e si aggiunga questo punto.

Quindi è stato aggiornato l'oggetto sociale nello statuto, rispetto alle attività che abbiamo elencato, quindi oltre al trasporto scolastico, gestione delle mense scolastiche, l'illuminazione pubblica, il verde pubblico che già faceva, perdendo quei servizi che vi dicevo prima, aggiungiamo la gestione dei servizi cimiteriali e la gestione dell'illuminazione votiva.

Poi, altro elemento di novità, si introducono dei criteri di controllo, di maggior controllo dell'ente, ma anche della società stessa, cioè si introduce, ad esempio, l'organo di controllo all'interno della società, l'organo di controllo monocratico, che si dà al sindaco, o revisore unico, che ovviamente garantisce, è un ulteriore elemento di garanzia per quanto riguarda i conti, i bilanci della Spoltore Servizi.

Allo stesso tempo si aggiunge un ulteriore elemento di controllo, che quindi viene specificato, il cosiddetto controllo analogo, che dovrà essere oggetto di apposita disciplina, anche se il Comune ha già di alcuni regolamenti di Consigli e di Giunta, ma che vanno ammodernati, anche rispetto a questa previsione statutaria.

E quindi diciamo che questi sono gli elementi di maggiore spicco, di maggiore novità

del nuovo statuto della Spoltore Servizi.

VICE PRESIDENTE:

Grazie, Sindaco. Si procede.

SINDACO LUCIANO DI LORITO:

Continuo io?

VICE PRESIDENTE:

Sì, allora procediamo.

SINDACO LUCIANO DI LORITO:

Punto 5.

VICE PRESIDENTE:

Allora, *“Affidamento dei servizi alla Società Spoltore Servizi s.r.l. Approvazione relazione ai sensi dell’art. 34 commi 20 e 21 del D.L. n°179/2012”*.

Prego, Sindaco.

SINDACO LUCIANO DI LORITO:

Il Decreto Legge 179 del 2012 prevede che in sede di affidamento dei servizi a una società in house, si debba tener conto di alcuni principi che sono quelli i principi legati appunto a quello che vi dicevo prima: l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio. E questo appunto è quanto è previsto dall’articolo 34, comma 20, che tra l’altro è oggetto di una apposita relazione che ogni singolo settore, in questo caso, ogni singolo ufficio che affida questo servizio, deve appunto fare un’analisi del piano industriale e dei servizi rispetto a questi principi. Ed è appunto allegato, qui all’interno della delibera, in cui il piano industriale rispetta appunto questi principi previsti dall’Articolo 34. Tanto è vero che in ogni servizio, o meglio, in ogni settore

che affida i servizi, e parlo del settore primo, che riguarda la scuola e il trasporto, c'è un'apposita relazione, in quel caso del responsabile, la Dottoressa Marsili, rispetto al rispetto di questi principi dell'Articolo 34 del Decreto Legge del 179 del 2012.

VICE PRESIDENTE:

Allora, quindi, questo è il quinto punto. Adesso passiamo al sesto punto: *“Primi indirizzi in materia di contenimento della spesa di personale degli organismi controllati ai sensi dell'art. 18 del D.L. n°112/2008 e successive modifiche e integrazioni”*.

Prego, Sindaco.

SINDACO LUCIANO DI LORITO:

Questo è un mero atto di indirizzo. Grazie, Presidente. È un mero atto di indirizzo in cui si richiama la società a rispetto di una normativa che c'è.

È stato... Si poteva non fare, (inc.) però fare un atto di indirizzo di questo tipo in cui il Consiglio dice di rispettare una normativa rispetto a quello che è il contenimento della spesa appunto del personale e degli organismi controllati, la legge lo prevede, però rafforziamo questa... *(Intervento fuori microfono)* Dopo, quando ritorna, fa l'intervento così nello specifico...

PRESIDENTE LUCIO MATRICCIANI:

Chi interviene? Prego.

CONSIGLIERE FEBO:

Io ho soltanto chiesto...

PRESIDENTE LUCIO MATRICCIANI:

Fa l'intervento?

CONSIGLIERE FEBO:

No, solo volevo fare una richiesta. Siccome hanno fatto l'esposizione dei sei punti, abbiamo deciso... Cioè avete deciso così, va bene. Se è possibile dare qualche elemento in più, siccome io, per esempio il sesto punto, è un documento che non sono riuscita a leggere, ed è chiaramente un indirizzo in materia di contenimento della spesa, soprattutto perché riguarda il (inc.) pregherei che il Sindaco ci desse qualche elemento in più su questo atto, che io non ho fatto in tempo a leggere, quindi se per favore ci dice che cos'è. Grazie. Però con qualche dettaglio, perché così ha solo letto il titolo!

PRESIDENTE LUCIO MATRICCIANI:

Ma io non ho assistito alla discussione, quindi se ci... Se si può dare qualche elemento in più datelo. Se no non... Non è che devo obbligare a dare delle notizie in più.

SINDACO LUCIANO DI LORITO:

Come no. Basta leggerla la delibera, e adesso la leggiamo.
Le disposizioni transitorie...

PRESIDENTE LUCIO MATRICCIANI:

Sindaco, interviene?

SINDACO LUCIANO DI LORITO:

Sì, sì, come no.

PRESIDENTE LUCIO MATRICCIANI:

Prego, Sindaco.

SINDACO LUCIANO DI LORITO:

Per chiarire la discussione, e ci mancherebbe!

Sono nell'articolo 25, appunto del Decreto Legge 112 del 2008 e le sue successive modifiche e integrazioni, si parla di disposizioni transitorie, ma questa è la legge. Però ne abbiamo dovuto dare un rafforzamento, come atto di indirizzo, che sono le disposizioni transitorie in materia di personale.

Entro sei mesi, e questo è riferito appunto al Decreto Madia, quello che entrerà in vigore la prossima... domani, no! Dopodomani. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'Articolo 24. L'elenco del personale eccedente... E parla...

Faccio una breve parentesi prima di andare avanti. È chiaro che noi, in questa fase, con questo piano industriale, con questi dipendenti, abbiamo operato un piano industriale che sopporta tutto il carico di personale che oggi c'è. Quindi se io oggi, domani, andassi a fare, o meglio, il 2 di ottobre andassi a fare una ricognizione del personale eccedente, non dovrebbe, anzi, non uscirà nessun personale eccedente.

E quindi c'è poi tutta la normativa, in cui le regioni formano e gestiscono, e dice ma come si gestiranno poi le fasi successive rispetto al personale eccedente, come saranno ricollocati. Perché, e questo lo vorrei dire ai Consiglieri, ma anche ai dipendenti della Spoltore Servizi, che quello che noi stiamo facendo questa sera qui, purtroppo nella vasta scala nazionale non è sempre così, e quindi c'è un problema occupazionale quando si vanno a fare queste operazioni all'interno delle società in house. Purtroppo, purtroppo per le altre, per fortuna per la Spoltore Servizi, ma per le tante altre società, la Spoltore Servizi oggi è in grado, e l'abbiamo, e lo proviamo questa sera, dando seguito, senza indugio a queste delibere, ha le gambe per camminare. Però purtroppo la stragrande maggioranza delle società a livello nazionale, hanno grandi problemi occupazionali, e questo è un problema sociale importante. Alcune le abbiamo, a poche distanze dalla nostra città e altre realtà qui vicine, ma a livello nazionale è un problema enorme, è un problema sociale e quindi c'è un programma di ricollocazione del personale eccedente la... E c'è tutta una

trafila da prevedere.

PRESIDENTE LUCIO MATRICCIANI:

Grazie. Ci sono interventi? Prego, Consigliera Febo.

CONSIGLIERE FEBO:

Grazie, Presidente. Allora, gli argomenti sono tanti, speriamo di potervi diciamo sintetizzare in questo unico intervento.

Prima di tutto mi preme, essendomi confrontata un attimo con il mio collega Della Torre, il mio collega Consigliere, da parte del nostro gruppo fare una precisazione: se il nostro gruppo politico, ma l'intera opposizione, non ha fatto quello che diceva il Sindaco, cioè mettere in difficoltà il nostro collega, io ci tengo a precisarlo questo, è proprio per il rispetto dell'etica che noi ci siamo dati, proprio per non mettere in difficoltà il collega Consigliere, per non mescolare la sfera personale con la sfera pubblica. È stato proprio questo. Tant'è che lui per sua etica personale non ha mai messo in difficoltà questo Consiglio, partecipando a questi voti, pur forse potendolo anche fare, tra l'altro. Quindi come lui ha rispettato questa assise, anche i suoi colleghi lo hanno rispettato, sempre, in questo rispetto che lui ha avuto in questo equilibrio che ha sempre mantenuto in questi anni.

Quindi il motivo per cui, diciamo, non è stato fatto quello che auspicava il Sindaco, è proprio per il rispetto dell'etica del nostro Consigliere e della nostra etica personale.

Fatta questa precisazione passiamo agli altri aspetti.

La cosa che, prima di entrare nel merito di alcuni punti, che ci tengo a precisare, che poi tra l'altro penso che siano quelli che interessano anche ai dipendenti, vorrei dire che quando noi disapproviamo in maniera molto forte l'atteggiamento del Sindaco, che poi oramai adesso siccome siamo nell'anno – nell'anno! –, nei mesi prima della campagna elettorale, evidentemente assume toni elettorali. Questo è brutto perché in questi anni noi non abbiamo mai amministrato. Io sono arrivata quattro anni fa. Però qui abbiamo una parte pota che amministra da vent'anni, e l'atteggiamento che,

diciamo l'idea che si fa una persona, guardando, diciamo quello che è accaduto poi (inc.) di questa società in tutto questo periodo, perché praticamente possiamo dire che questa società, la vita di questa società va di pari passo con la gestione politica di questa parte politica che amministra Spoltore da vent'anni, l'atteggiamento che io ho visto, che il mio gruppo a rilevato, che non ha mai governato, ha rilevato fino adesso, è un po' – passatemi il termine – quello della carota e l'asino. Cioè come, avete presente l'immagine della carota e l'asino, no? Per fare andare avanti l'asino si mette la carota davanti, come per, in qualche modo, sempre dare questo contentino un pezzo alla volta, un piccolo passo alla volta. Questo è l'atteggiamento.

Oggi a me mi sembra che si faccia la stessa cosa. Se, diciamo, l'interesse di tutti noi è dare certezza, cioè abbiamo deciso, e questo lo ha deciso il Consiglio Comunale, possiamo dire all'unanimità, spero di non essere smentita da nessuno, ma non mi sembra, mi sembra di ricordare che siamo tutti unanimi in questa volontà politica, cioè la volontà politica di portare avanti la nostra società, e perché è un valore aggiunto per il Comune in termini di interessi pubblici e per la cittadinanza, perché avere formato dei dipendenti che non sono dipendenti comunali ma che in qualche modo sono dei dipendenti parapubblici, quindi diciamo l'affidamento esterno sul mercato non è detto che ci assicuri lo stesso risultato che ce lo assicura avere formato dei dipendenti che si conoscono, che sono del posto, prevalentemente, che sono sempre a disposizione, che si possono chiamare giorno e notte, che se si rompe una cosa arrivano perché non c'è quella formalità rigida che magari c'è quando ci affidiamo all'esterno, tutte queste cose sono cose diciamo per i quali il Consiglio Comunale è unanimemente favorevole, quindi che si debba andare avanti.

Quello che viene contestato è la gestione di come questo che è stato fatto negli anni, e noi che facciamo la minoranza siamo una minoranza, ovviamente abbiamo un'opera di controllo, non abbiamo un'opera diciamo di gestione del Comune che spetta giustamente al Sindaco e alla sua Giunta, quello che non mi piace, Sindaco, è, nel tuo atteggiamento, quando tu parli, anche con prepotenza, del discorso delle elezioni. Perché è brutto questo? È brutto perché tu vincoli un risultato, cioè che è quello

odierno, alla tua elezione. È proprio brutto. È una cosa antipatica. Ed è quello che, secondo me, è stato fatto negli anni sempre con la Spoltore Servizi, cioè come dire teniamoli sempre vicino, no? Il bacino di voti, eccetera eccetera. Questa è una cosa, è una cosa proprio fastidiosa. Se lo pensi secondo me non lo dovresti comunque dire pubblicamente. Ma tu questo... Presidente, la richiamo al rispetto del regolamento!

Quindi questo non mi piace. Io ti dico, esprimo un mio parere, se non lo condividi rispettalo, fammelo esprimere.

A me non mi piace questo atteggiamento, ma lo hai già fatto un'altra volta quando si parlava dei rifiuti. Tu recentemente, siccome tutti quanti sappiamo che andiamo a gara nei rifiuti fra pochi mesi, allora tu hai fatto già intendere nei tuoi discorsi quali sono le tue intenzioni. Questo a me non piace perché c'è una gara in quel caso eh, nel caso si farà una gara, una gara con il rispetto di certe regole, dove tutti i privati, in teoria, dovrebbero concorrere in maniera paritaria. Quindi a me questo atteggiamento diciamo così tra virgolette ossequioso e, almeno apparentemente, finalizzato alla campagna elettorale, non mi piace. Se lo pensi evita di dirlo perché secondo me offende questa assise, oltre che, spero, i dipendenti.

Quindi diciamo la teoria dell'asino e della carota, questo è l'atteggiamento che si è visto in questi anni.

Allora, per esempio, la questione del debito, l'ho detto prima. Per quale motivo questo debito che è stato prevalentemente generato dalla mancanza di pagamento delle fatture da parte del Comune, quindi non è che stiamo parlando di una controversia tra un proprietario di una casa e uno che la prende in affitto, dice "non mi paghi l'affitto e quindi andiamo in contenzioso". Questo era un contenzioso particolare, perché riguarda il Comune e riguarda la sua società, 100% pubblica. Cioè 100% in house, quindi del Comune.

Come mai abbiamo dovuto aspettare tutto questo tempo per pagare? Perché abbiamo consentito... Io questa è una domanda che pongo, così, perché abbiamo consentito fino ad adesso che si mantenesse questa situazione, poiché era una cosa che doveva essere più facilmente gestibile. Questo è il vantaggio di avere una società partecipata,

quindi (inc.) Proprio questo doveva essere molto più semplice, no? Invece questo debito... Poi, vediamo la soluzione proposta, cioè la ricapitalizzazione attraverso la valorizzazione dell'immobile. L'immobile è stato sempre lì, anche questa proposta è una proposta che poteva essere fatta da prima, perché non è stata fatta? Ma quello che conta di più, secondo me, o meglio, se riusciamo ad uscire da questo Consiglio Comunale, dando questa certezza, cioè sui cinque anni e sui servizi che sono stati affidati, possiamo dire con certezza a questi dipendenti, a noi, e in generale al Comune di Spoltore, che, diciamo, noi assicuriamo quello che stiamo votando oggi, per cinque anni? Lo possiamo dire questo? Io perché vi pongo questa domanda? L'ho anticipato prima, lo ripeto. Io ve la pongo perché sul discorso dell'affidamento dei servizi cimiteriali, esiste un progetto che sta facendo il suo percorso amministrativo presso l'Ufficio Lavori Pubblici. Possiamo togliere, diciamo possiamo assicurare il Consiglio Comunale e i dipendenti che la volontà politica di questa maggioranza e probabilmente anche la nostra, perché io questo lo posso esprimere già da adesso che io sono contro un progetto di Project Financing per il cimitero di Spoltore, io sono contraria, idealmente, a una gestione privata del cimitero. È una cosa che, diciamo, dal punto di vista della mia ideologia politica non... Per quanto riguarda me, non per quanto riguarda gli altri. Poi ognuno fa come vuole, queste sono le stesse cose che io ho detto ai miei colleghi, visto che qualcuno sorride.

Poi, soprattutto, mi piacerebbe sapere per quale motivo il Sindaco Di Lorito opta, cioè in questa sede, cioè per la Spoltore Servizi, di applicare la Riforma Madia per quanto riguarda l'amministratore unico, quindi optiamo per una gestione di amministratore unico invece che un C.d.A., cosa che invece, nell'altra società partecipata, l'ACA, invece sostiene la figura... Che secondo me, invece, l'amministratore unico per la Spoltore Servizi, quindi riconfermiamo il modello precedente, che noi già applicavamo, è la scelta migliore, anche perché tutte le partecipate stanno andando in questa direzione. Quindi questa ambivalenza, diciamo, non si giustifica, quindi siamo sicuri di poter dare questa certezza, cioè che i servizi che abbiamo affidato oggi saranno effettivamente gestiti dalla Spoltore Servizi nei

cinque anni che verranno? Soprattutto, se possibile, sull'aspetto del cimitero, perché questa diciamo proposta che pende, questa proposta pendente, da quelle che sono le mie informazioni, e sono state aggiornate a questa mattina con gli uffici, anche alla presenza di altri colleghi, che effettivamente c'è una proposta... che qualche comune qui vicino anche sta facendo, che io, ripeto, un condivido, è appunto quella di fare gestire la questione cimiteriale a un privato, che in cambio della gestione dei servizi cimiteriali amplia, amplia, il cimitero. Sappiamo tutti che abbiamo bisogno di un cimitero più grande a Spoltore e che le nostre salme da diversi anni fanno avanti e dietro, tra Caprara e Spoltore, e Spoltore – Caprara, perché i posti non ci sono e purtroppo ci dobbiamo un po' adattare. Scelta che ha comportato costi per le nostre tasse e anche, diciamo, tra virgolette, delle situazioni spiacevoli a chi purtroppo si vede già la perdita di un parente e anche la gestione diciamo di questa cosa che è veramente, come dire, brutta.

Quindi, detto questo, ci piacerebbe avere una rassicurazione, visto che noi non abbiamo dato indirizzi in tal senso fino a questo punto, se esiste già un'idea nella maggioranza, come l'abbiamo espressa noi, se la esprimono loro, così siamo sicuri che i servizi cimiteriali rimangono ai dipendenti della Spoltore Servizi per il periodo che andiamo a firmare. Siccome secondo me, almeno, non c'è questa certezza, se qualcuno ce la dà siamo tutti contenti.

Poi, un aspetto che mi andava di sottolineare, pure, era quella sulla transazione, che è stata detta prima, cioè che è una transazione parziale. Anche questo, insomma, mi dà tanto l'impressione di essere un atteggiamento dell'asino e della carota, cioè sempre a volere in qualche modo rimandare in avanti i problemi. Anch'io sono d'accordo con qualche collega che parlava prima e diceva del fatto che (inc.) adeguato a risolvere tutti i problemi e quindi fare una transazione completa. Questo oggi non viene fatto e rimane in sospeso questo aspetto, e va beh, secondo me bisognerà chiuderlo, anche questo aspetto, anche adesso, invece che mantenerlo ancora in avanti. Non ritengo sia stata una scelta diciamo una scelta adeguata.

Un attimo, Presidente, perché gli argomenti sono diversi.

Quindi anche rispetto all'ultimo punto, cioè la ricognizione, quindi il personale, anche sarebbe utile avere la conferma, mi pare di avere capito così dalle parole del Sindaco, però se lo può dire più chiaramente, mi pare che l'ha già detto, però se lo può ripetere, se ce lo puoi dire più chiaramente che l'attuale personale della Spoltore Servizi, compreso quello non stabile, quindi compresi quelli diciamo che non godono di stabilità, se possiamo confermare che saranno confermati. Quindi dare la certezza a questi dipendenti, a tutti i dipendenti della Spoltore Servizi, stabili e meno stabili, che possiamo assicurare che questo discorso andrà avanti per cinque anni. Credo che queste sono le risposte che tutti quanti vogliamo sentire.

E poi, magari, nella replica, a seguito degli interventi dei colleghi, magari si potrà dire qualcos'altro. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE LUCIO MATRICCIANI:

Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Diligenti.

CONSIGLIERE DILIGENTI:

Sta prevalendo nel dibattito una, come dire, due aspetti fondamentali stanno prevalendo. Il primo aspetto è che si vuole dare continuità aziendale alla società, e questo è un fatto pacifico. L'altro aspetto, che sembra prevalere, ma in realtà non credo che voglia prevalere negli animi di chi discute in questa assemblea, è quello di dare continuità alla società esclusivamente per fini lavorativi. Il mio umile punto di vista è che la Spoltore Servizi, e quindi questo Consiglio Comunale, come tutti gli atti che vengono approvati o no in questa assemblea, sono atti generali e quindi la necessità di portare avanti queste delibere, anche alla luce di un ruolo responsabilizzante che si ha per la carica, che si riveste all'interno del Consiglio Comunale, valgono per tutti, per tutta la comunità; e non soltanto per il Comune, i rapporti del Comune con la Spoltore Servizi, privatistici.

Non a caso prima ho fatto l'esempio del lavoro efficace e, come dire, anche proficuo della Spoltore Servizi, nel caso del trasferimento dalle scuole che abbiamo vissuto

recentemente. E quindi questi provvedimenti, per rimettere un attimo i binari, il carro sopra ai binari, questi provvedimenti hanno un'importanza generale per la comunità di Spoltore. Io ero dell'opinione, e lo sono tuttora, che probabilmente quest'atto poteva intervenire anche prima, come è avvenuto in altre realtà societarie, di comuni limitrofi, o in altri comuni, dove la famosa distinzione tra servizi pubblici locali e servizi strumentali che hanno caratterizzato la problematica principale di questa società, poteva essere affrontata prima, dicevo, nel senso: i servizi strumentali che riguardano la manutenzione delle scuole, ma anche la Spoltore Ensemble, che sarebbe dovuto essere stato affrontato attraverso una esternalizzazione del servizio, e i servizi pubblici locali potevano tranquillamente convivere anche nel corso di questo periodo e non già aspettando il Testo Unico. Testo Unico che entra in vigore il 23 settembre.

Nel frattempo che è successo? Siccome si è creato un *vulnus*, per queste attività, fondamentali per il Comune, ovvero la manutenzione degli edifici pubblici e la manutenzione delle strade, è stato fatto un appalto. Due, di esternalizzazione di questi servizi. Un appalto per un anno della manutenzione delle strade e la manutenzione delle strade e degli edifici, che, in qualche modo, ha prorogato, ha rinviato, queste attività fondamentali che occupano diverse unità di personale della Spoltore Servizi. Allora, forse questa è la sede nella quale è opportuno chiedere di che cosa, cosa vogliamo fare di questi appalti, perché di fronte all'approvazione del piano industriale, dove ci sono anche queste attività: la manutenzione degli edifici scolastici, degli edifici pubblici, e parallelamente ci sono due appalti, ci sono due ditte, che si dovrebbero occupare di queste attività. Sarebbe buona cosa che probabilmente si affrontasse l'idea di vedere cosa fare di questi appalti. Se firmare il contratto di questi appalti oppure no, pagare le penali e andare avanti con la società in house, se è possibile farlo, se non è possibile farlo o dobbiamo dare seguito a un appalto di un anno. Perché di fatto l'appalto è stato fatto e per un anno questi servizi la Spoltore Servizi non li svolgerà, se si darà seguito a questi appalti. E questa è cosa certa, acclarata.

E quindi la mia preoccupazione si rivolge a queste fattispecie particolari che in regime di discussione e di interpretazione e di entrata in vigore della norma hanno portato gli uffici a fare questi due appalti.

Riguardo dunque la natura dei singoli provvedimenti, il piano industriale mi sembra recepire quelle che sono le indicazioni del Testo Unico di prossima entrata in vigore e già pubblicato, ho visto, ho letto anche le relazioni tecniche affidate ai vari servizi sia per quel che riguarda la mensa, sia per quel che riguarda i lavori pubblici e mi sembra che sia un piano diciamo che vada nella direzione che noi già indicavamo tempo fa. Mi auguro, però, che quando si faccia riferimento, e qui in questo caso alla mensa, alla vicinanza della cucina, nello spazio di somministrazione e quindi la dirigente fa riferimento anche a un ambiente di familiarità che si crea tra i dipendenti della Spoltore Servizi e i bambini e gli utenti, si faccia caso, e questo sarà un onere della Spoltore Servizi, al mercato a chilometri zero, che è una cosa fondamentale per la tutela della qualità dei pasti e dei cibi in genere.

Per quel che riguarda l'autorizzazione alla riduzione di capitale, e la ricapitalizzazione ai sensi del Codice Civile, beh, qui andiamo strettamente nel tecnico. Quindi non credo che sia, come dire, un argomento che possa essere valutato in termini eccessivamente politici. Tuttavia, in connessione del fatto che nell'allegato del bilancio noi ogni anno approviamo un piano di alienazione e valorizzazione degli immobili, e al (inc.) la loro difficoltà nell'essere accomodati, gestiti, o piuttosto, come dire, valorizzati, vengono messi all'asta, verranno messi all'asta, per fare un po' di cassa per l'ente e allo stesso tempo per liberarsi dell'immobile al fine di non dover provvedere più alla manutenzione straordinaria e ordinaria che per un bilancio di un piccolo comune come il nostro è una bella spesa.

E ora in quest'ottica di carattere politico, a una società in house di cui il Comune è socio e di cui il Comune ha, comunque, proprietà, ma ha ceduto in concessione alla società stessa, questo immobile, credo, che politicamente sia opportuno cederlo alla società, che si occuperà, con le proprie provvidenze della manutenzione straordinaria e ordinaria dell'immobile stesso. Parallelamente ai discorsi che si fanno in tema di

alienazione di alcuni beni immobili che risiedono sul territorio comunale.

L'ultimo punto, credo, me li sono persi perché le abbiamo unite le discussioni, comunque la modifica dello statuto, e poi successivamente l'affidamento, la relazione, va bene, sono argomenti diciamo che (inc.) discorso che si è fatto in termini di servizi e in termini di apertura e di prossimità.

Quindi, in sostanza, per concludere, due raccomandazioni dal punto di vista tecnico. Tenere bene a mente il fatto che i servizi strumentali sono stati appaltati all'esterno nel corso di quest'anno, per un anno, e che comunque vanno a coincidere con i servizi che ormai la Spoltore Servizi può svolgere, anche alla luce della riforma. Cosa ci vogliamo fare con questi appalti? Sempre nell'ambito della legittimità e delle possibilità normative. E, allo stesso tempo, dare continuità a una società in termini ampi, senza scandire più di tanto i passaggi che sono utili a dare sicurezza, ai cittadini sui servizi, allo stesso tempo anche ai dipendenti che ci lavorano. Questo è quello che penso in termini assoluti di questi provvedimenti. Senza nulla togliere che esperienze vicino a noi, di cui non faccio i nomi, ma anche esperienze dell'Alto Sangro, società che comunque sono in house, hanno affrontato in deroga e comunque senza, come dire, temporeggiare più di tanto in termini di approvazione e affidamento. Sulla transazione io mi auguro che si giunga ben presto, prima del gennaio 2017, che è il termine utile, che è il termine ultimo utile per approvare la transazione, io sulla transazione mi auguro che si giunga, quanto prima, già stiamo quasi in campagna elettorale. Beh, se riusciamo a chiudere la transazione un pochino prima forse è meglio, anche per la serenità di tutti quelli che comunque hanno un ruolo all'interno della società. Grazie.

PRESIDENTE LUCIO MATRICCIANI:

Grazie, Consigliere Diligenti. Facciamo la seconda tornata. Chi interviene?

CONSIGLIERE FEBO:

Presidente, scusi, ma il Sindaco l'ha fatto? L'ha già detto? Ha già risposto.

PRESIDENTE LUCIO MATRICCIANI:

Sì. Quindi, chi vuole intervenire ha dieci minuti e andiamo avanti. Chi interviene? Se no faccio fare la conclusione al Sindaco eh. Prego, Consigliera Febo, dieci minuti a disposizione.

CONSIGLIERE FEBO:

Va beh, io approfitto di questi dieci minuti. Insomma è chiaro che il dibattito quando si svolge in una forma con il doppio intervento, il doppio intervento (inc.) a suggerimenti, contributi, che vengono dati più che altro dalla parte opposta insomma, perché più o meno siamo... cioè questa opposizione ha manifestato più o meno lo stesso pensiero. Però, insomma, non è venuto nulla dall'altra parte, quindi ci atteniamo al discorso del Sindaco e alla presentazione della... Sarebbe stato auspicabile ascoltare quello che avevano da dire i colleghi della maggioranza, però, va beh!

Quindi, ecco, gli aspetti che sicuramente contano sono quelli della continuità e della certezza, della sicurezza di non cambiare diciamo, di non fare modifiche dal punto di vista del personale, quindi di assicurare ai dipendenti attuali di proseguire, e io un aspetto che prima mi sono dimenticata e che invece secondo me (inc.) volevo dare un po' di, diciamo, di evidenza, è che magari si potrà prevedere nel futuro, forse è già previsto, per cui ripeto, io quando intervento tenete conto del limite di non avere letto le carte, per cui veramente magari posso essere smentita, magari mi dite "Sì, è già previsto", però secondo me un aspetto importante è quello della formazione. Cioè mi piacerebbe, spero che ciò sia già previsto nei programmi che stiamo approvando, di prevedere dei fondi specifici per la formazione del personale. Perché questa è una società che è nata in un certo modo, nel tempo si è sviluppata, adesso gli diamo anche altri servizi, secondo me anche per, in qualche modo, qualificare il personale, sarebbe anche opportuno – se loro vogliono, ovviamente – dare la possibilità ai dipendenti di potersi fare un corso, di poter diciamo approfondire certe competenze, visto che

appunto l'obiettivo è quello di ingrandire la società. (Inc.) fondi per la formazione spero che siano previsti nell'arco di tutta questa cosa che andiamo a votare.

Un altro aspetto e che non ho capito, me ne ero dimenticata prima, è come mai viene limitato il margine, se non sempre, ripeto, ovviamente prendete con... cioè con le virgolette quello che dico, spero che non dico stupidaggini, mi pare di avere letto tra le carte che c'è un aspetto di modifica, cioè viene ridotto il margine di manovra a diecimila euro dai precedenti trentamila, in (inc.) cinquantamila in capo all'amministratore unico. Quindi volevo capire come mai viene in qualche modo limitata diciamo la possibilità per l'amministratore unico, perché diecimila euro, realisticamente mi pare un po' poco. Cioè pensare che un amministratore unico abbia un margine di manovra di diecimila euro fa ridere, per una società di quel tipo. Cioè penso che succede un evento già abbiamo, proprio non dico coperto i diecimila euro con un evento ma comunque diecimila euro mi sembra un po' poco. E passare da cinquantamila a diecimila in un'operazione che stiamo tutti quanti dicendo che è di potenziamento, sinceramente, non... Anche perché è giusto anche diciamo fare chiarezza anche su un altro aspetto, perché è vero che è una società in house, però noi dobbiamo rispettare l'autonomia di questa società, perché la società di Spoltore Servizi, anche se può godere di privilegi perché appunto partecipata al 100% dal nostro Comune, sicuramente deve rispettare le norme del Codice Civile, per cui è un ente autonomo. Quindi togliere l'autonomia all'amministratore unico, che ovviamente deve far fronte a tutti gli imprevisti che capitano, secondo me da cinquantamila e diecimila non va questo nell'ottica del potenziamento della società, ma mi pare quelle di (inc.) le mani all'amministratore e soprattutto che incombe sempre questo fiato sul collo che dicevo prima della carota e dell'asino, che secondo me invece dovremmo dare piuttosto le ali per volare e non diciamo legami. Diecimila euro secondo me sono scarse, poi, se c'è qualcosa da dire sul punto, che magari mi sono sbagliata, oppure non è così, ripeto, cioè sto facendo un'osservazione che probabilmente è suscettibile di rassicurazione da parte vostra visto che... tra l'altro c'è anche l'amministratore, l'attuale amministratore, quindi può essere interessante

questo aspetto.

I fondi per la formazione li ho detti.

Rispetto all'oggetto sociale. Io diciamo ci tengo a precisare, poi magari facciamo (inc.) presente nel verbale, molto chiaramente, che io ho partecipato a questo dibattito, anche il mio collega finché è rimasto presente, senza conoscere pienamente le carte. Quindi io ci tengo a che questo vengo chiarito, che risulti a verbale in maniera chiara, perché mi auguro che non avremo mai problemi dalle cose che approviamo. Per cui io me lo auguro, però non lo possiamo escludere. Per cui siccome qui ci sono dei precedenti, che a voi piace anche richiamare, per cui tante volte richiamate diciamo cose che però riguardano sempre gli altri, cioè i vostri avversari politici, che, forse, nel tempo, hanno avuto atteggiamenti che non erano corretti, nel senso che magari hanno votato cose, affidandosi a quello che veniva detto, diciamo sempre da professionisti o dai nostri uffici, quindi io voglio ricordare che la responsabilità dell'amministratore, sia del Consigliere che anche vostro, anzi, maggiormente vostro, che siete quelli che in qualche modo governano, è una responsabilità che non si può cedere ad altri e né è una responsabilità che in qualche modo possiamo, tra virgolette, ritenere tranquilla nel momento in cui ci avvaloriamo di una consulenza esterna. La consulenza esterna serve perché praticamente viene fatto uno studio, viene fatto un approfondimento al posto dell'amministratore che probabilmente non ne ha le capacità, non ne ha la conoscenza, perché sono temi complessi e via dicendo, ma non lo toglie dalla responsabilità. Per cui noi quando siamo qui dentro abbiamo la responsabilità di quello che facciamo. Io non ho mai votato una cosa senza averla letta, dal primo punto all'ultimo punto.

Quindi io mi scusi e spero che i dipendenti abbiano capito questo, perché poi tante volte magari si cerca, si è cercato anche di strumentalizzare certe nostre osservazioni nel tempo, come se noi fossimo contro e sempre loro a favore, invece non è così. Perché spero che questo dibattito sia servito a voi per capire che siamo tutti, diciamo, dell'idea di raggiungere lo stesso obiettivo. Forse lo siamo in maniera diversa, perché alcuni vogliono fare alcune cose, per esempio loro hanno presentato adesso questo

oggetto sociale, noi proporremo una proposta a breve che riguarderà diciamo un futuro potenziamento. Quindi siamo di idee diverse, però nessuno è contro nessuno, e anzi, la tutela del lavoratore è per tutti allo stesso modo, credo, qui dentro, un interesse importante e di tutela dei lavoratori e delle famiglie di questa società, e in generale delle famiglie di Spoltore.

Quindi io penso di avere detto, spero, tutto, sempre nel limite che, ovviamente, mi ritengo giusto fare un voto di astensione, perché alcuni aspetti li conosco di più e altri non li conosco per niente. Per esempio posso citare apertamente di non conoscere il piano industriale, perché non ho avuto tempo per leggerlo, non ho avuto proprio modo. Ho cercato di leggere quello che potevo, il piano industriale non lo conosco per niente, quindi non assumo alcuna responsabilità su questo punto. Così come non conosco il punto sulla... sul punto 5 e sul punto 6, non li conosco nel dettaglio, non ho potuto leggerli, quindi io, diciamo, accetto di partecipare al voto astenendomi e per venire incontro comunque a questo dibattito che ritengo comunque importante, però non posso assumere nessuna responsabilità perché non mi avete messo nelle condizioni di leggere le carte e io purtroppo non posso derogare a questo mio *modus operandi*, che è quello del mio gruppo.

Penso di avere detto tutto e anche quindi a questo punto di avere anticipato la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE LUCIO MATRICCIANI:

Grazie. Io ribadisco che le condizioni per leggere le carte ce l'avevi. Si conclude con la replica... Cioè, appunto, per le conclusioni del Sindaco. Prego, Sindaco.

SINDACO LUCIANO DI LORITO:

Grazie, Presidente. Credo che nella replica sia opportuno chiarire alcuni aspetti, che sono emersi durante la discussione, e anche chiarire alcune situazioni.

PRESIDENTE LUCIO MATRICCIANI:

Non è una replica, ma è una conclusione comunque eh.

SINDACO LUCIANO DI LORITO:

Va bene, però cercherò insomma di dire, rispetto a quello che diceva il Consigliere Febo, delle diecimila euro, e anche rispondendo al fatto perché in ACA, e poi in ACA ci torneremo con la interrogazione che... (*Intervento fuori microfono*) Io l'ho visto solo lunedì perché... Però non è un problema, risponderò e risponderemo a tono, in maniera precisa, puntuale. Anticipo questa cosa. Spoltore Servizi (inc.) e quindi ACA S.p.A. ha sessantaquattro comuni soci, ed è per questo che è una delle motivazioni per cui ritengo, ovviamente, di essere andato rispetto quella direzione.

Ora... (*Intervento fuori microfono*) Quando? Oggi ci sono nuove condizioni e poi ti spiegherò quali sono le nuove condizioni che sono emerse al momento opportuno, in maniera chiara, limpida, come è sempre avvenuto. Perché da 50 mila euro a 100 mila euro a diecimila? Cioè da 50 mila euro a diecimila euro scende la capacità di decisione? Cioè, o meglio, l'amministratore, nel momento in cui era chiamato in passato a fare scelte superiori a 50 mila euro doveva venire in assemblea. L'assemblea, ripeto, io e l'Avvocato Ilari possiamo fare l'assemblea in un secondo, perché appunto è un organo snello, l'amministratore unico è un unico socio, quindi in qualsiasi momento. È un ulteriore elemento di controllo, verso la società che ha un unico socio, ha un unico cliente, che è il Comune di Spoltore, e quindi è l'unico cliente, è l'unico che eroga soldi, e quindi è bene che il socio, Sindaco pro tempore e quindi l'Amministrazione comunale abbiano dei controlli immediati.

Quindi siccome credo che l'amministratore che è di nomina del Sindaco, sicuramente non si fa difficoltà, non le emergenze, a farlo nel giro di mezzora, di fare una... Per un maggior controllo da parte del Comune verso la società. È un maggior controllo necessario che io ritengo utile, utile, utile, utile, assolutamente. Perché parliamo di soldi del Comune, e i soldi del Comune devono essere controllati, per fare in modo che non succeda che la... (*Intervento fuori microfono*) Sono d'accordo e ritengo che questa sia la direzione da prendere.

Per quanto riguarda il cimitero, Consigliere Febo, innanzitutto al di là del Project Financing che sta andando avanti, perché io ritengo che sia, noi riteniamo, che sia l'unico strumento oggi ipotizzabile per fare l'allargamento del cimitero, riteniamo rispetto alle condizioni e alle risorse economiche a noi disposizione e a fondi extra comunali che non ci sono, a meno che non ci sono dei fondi che prevedano, o come per le scuole, o come per i dissesti, per finanziare i cimiteri. Ma al di là di questo è un progetto che noi... Come? (*Intervento fuori microfono*) C'è sempre il patto di stabilità che ti imbriglia, esatto. Ora, però, quindi c'è uno studio che sta andando avanti e uno studio che prevede l'allargamento, molto probabilmente la gestione del solo allargamento della parte nuova del cimitero, ma comunque, Consigliere Febo, allora dobbiamo dire ai dipendenti che ne lavoreranno, ma solo per rassicurare, nel cimitero non andranno tutti i dipendenti, perché loro dovranno continuare a fare le mense, le scuole, parliamo di un numero esiguo, parliamo di due dipendenti part-time e due a tempo pieno all'occorrenza di quando si fanno le tumulazioni e le estumulazioni. Non è che portiamo i trentacinque dipendenti dentro al cimitero, e che se noi poi un giorno con Project Financing, arriva il privato e se ne vanno a casa. Loro rimarranno nelle mense e quei piccoli dipendenti rimarranno lì. Però, ripeto, noi, Consigliere Febo, utilizzeremo questo atteggiamento responsabile, che abbiamo avuto anche adesso, e che altrove non è stato fatto, di tutela e salvaguardia dei livelli occupazionali. E oggi questo è fatto concreto, con la votazione favorevole e l'approvazione di queste delibere, oggi noi diamo continuità e certezza, continuità e certezza dei livelli occupazionali, perché tutto è stato previsto. È stato previsto dal piano industriale, dove c'è singola attività e singolo dipendente impiegato.

Io credo che due grandi operazioni noi abbiamo fatto, oltre ad aver continuato... due grandi operazioni amministrative, ad aver continuato la... dato la continuità aziendale in un'azienda in cui crediamo e continueremo ad investire, dove i livelli occupazionali sono importanti e (inc.) attendere, quello è l'obiettivo principale e l'rogazione dei migliori servizi verso i nostri cittadini, quella è la nostra missione e la vostra missione. Lo dico visto che i dipendenti sono qui. Migliori servizi.

Noi già eroghiamo eccellenti servizi scolastici, mense e trasporto, dove abbiamo mantenuto con questo piano industriale, con grande sforzo rispetto a quei criteri di efficienza, economicità ed efficacia, abbiamo mantenuto i punti di cottura su ogni plesso scolastico, che è un alto elemento di qualità del servizio. Così come il servizio di accompagnamento. Leggevo che Città Sant'Angelo ha tagliato il servizio di accompagnamento per i nostri bambini sugli scuolabus. Anche questo è un altro sistema, è un altro elemento di qualità.

(Intervento fuori microfono) Mo ci torno sul cimitero, sì, ci torno sul cimitero.

Quindi sul verde dobbiamo migliorare, ma dobbiamo migliorare perché avevamo un contratto che non era adeguato, che non prevedevano spazi importanti del nostro territorio, che nel frattempo è cresciuto. Ora abbiamo a riconsiderare tutto e l'Amministrazione ha molto puntato sul verde. Quindi maggiore presenza, maggiori tagli, maggior decoro urbano.

E poi, con il cimitero, e poi riprendo quello che diceva, andiamo a sanare un qualcosa che a Spoltore non era mai stato fatto, la giungla delle tumulazioni e le estumulazioni selvagge, che qui non era regolamentato. Non c'era. Non c'era! No, ognuno entrava nel cimitero, si... *(Intervento fuori microfono)* Ma che dici? Ma tu lo sai che succede nei cimiteri? Qualcuno era così, ma qualcuno, l'amico muratore, eh, se succedeva qualcosa all'interno... Andiamo a regolamentare... *(Intervento fuori microfono)* Ma come "Quando mai?", come "Quando mai?", questo accadeva! *(Intervento fuori microfono)* Ma che c'entra, chi è che diceva "Che c'azzecca!?" Che ci azzecca? *(Intervento fuori microfono)* Ma che ci azzecca? *(Intervento fuori microfono)* Che ci azzecca? *(Intervento fuori microfono)* Benissimo. Ora, ora... E fatemi concludere! Rispetto al cimitero andiamo a sanare dei servizi nella gestione delle lampade votive, andiamo a gestire i servizi e a recuperare delle risorse umane per il Comune, a recuperare... *(Intervento fuori microfono)* Come? *(Intervento fuori microfono)* Sì. Allora, innanzitutto il Project Financing lo stiamo sviluppando, e molto probabilmente il Project Financing interesserà la gestione solo la parte ampliata e non l'attuale, dove oggi è tarato questo piano industriale. *(Intervento fuori microfono)*

Esatto, esatto. *(Intervento fuori microfono)* Esatto. Questo è la... Però, mo, strada facendo, monitoriamo la condizione. Dall'altra parte, Consigliere Febo, mi viene da sorridere quando ha detto che utilizzare la Spoltore Servizi per fini elettorali, ho sentito bene? *(Intervento fuori microfono)* Bene. Beh, questa è una sua supposizione e la intenda come la vuole intendere, non mi interessa. Però ricordo che quattro anni fa, qualche dipendente la Spoltore Servizi era candidato, lei o con qualcun altro... *(Intervento fuori microfono)* Va benissimo! Però non mi si può venire a dire l'utilizzo elettorale della Spoltore Servizi, quando nelle tue liste... *(Intervento fuori microfono)* Va benissimo! Però l'argomento... Va benissimo! Infatti io non ho criticato, tanto è vero che non ho criticato allora, adesso e mai, però non mi si può venire a dire che la Spoltore Servizi viene utilizzato come strumento elettorale, a me! *(Intervento fuori microfono)* A me! *(Intervento fuori microfono)* A me? Ma che promesso! Tu avevi candidati nelle tue liste, dipendenti, ma tu a me mi vieni a dire queste cose? *(Intervento fuori microfono)* Ma no! Non ce l'avevo! Non ce l'avevo! Non ce l'avevo. Quindi chi fa l'utilizzo della Spoltore Servizi, o meglio fino ad oggi, per scopi elettorali, non è certo il sottoscritto. Non è certo il sottoscritto! Non è certo il sottoscritto! *(Intervento fuori microfono)* Bene. Tu hai fatto promesse, tu addirittura hai candidato persone, quindi figurati!
Bene, ora... *(Intervento fuori microfono)*

PRESIDENTE LUCIO MATRICCIANI:

Silenzio! Concluda, Sindaco, va bene?

SINDACO LUCIANO DI LORITO:

Rispedisco al mittente la questione elettorale di Spoltore Servizi, che credo faccia bene a stare lontana dalle elezioni. Però questo è un mio pensiero. *(Intervento fuori microfono)* Io non ho detto assolutamente questo. Non ho detto assolutamente... Bene. Quindi su chi usa la Spoltore Servizi per scopi elettorali, almeno nel 2012, eri tu, non io. *(Intervento fuori microfono)* Bene. Va beh, poi chi lo poteva sapere! Io

parlo di candidature. (*Intervento fuori microfono*) Io parlo di candidature. Però chiudiamo semplicemente per...

PRESIDENTE LUCIO MATRICCIANI:

Sindaco, concluda!

SINDACO LUCIANO DI LORITO:

Per essere un po' più precisi e puntuali, rispetto a questo. Quindi io credo che due grandi operazioni vengono fatte, oltre a tutti i fatti positivi, cioè con cui saniamo, una è la gestione di nuovi servizi e l'altro è per aver ricoperto una perdita attraverso la cessione di un bene, che tra l'altro è un bene oggi in disponibilità della Spoltore Servizi. È un bene in disponibilità già della Spoltore Servizi, che permette non solo di dichiarare la perdita, ma di ricapitalizzare, e che allo stesso tempo l'ente non tira fuori un euro, perché sebbene avessimo richiamato quella perdita di 241 mila euro attraverso dei fondi diretti, avremmo sì dichiarato la perdita, ma non avremmo ricapitalizzato la società, che oggi, da stasera, cioè o meglio, quando ai prossimi giorni, insieme all'Avvocato Ilari, faremo l'assemblea straordinaria presso il notaio, e ci sarà la cessione effettiva del bene, in quel caso Spoltore Servizi passerà da un capitale sociale di dodicimila euro a un capitale sociale di 295 mila euro. Ecco. (*Intervento fuori microfono*) Sì, sì, la proprietà viene trasferita completamente alla Spoltore Servizi, con debiti e capitali. Faccio una battuta e chi ha orecchie per intendere intenda. Era semplicemente una battuta, e quindi invito tutti a votare favorevolmente perché questa sera abbiamo segnato un'altra pagina importante della nostra Amministrazione comunale. Grazie a tutti per l'attenzione.

PRESIDENTE LUCIO MATRICCIANI:

Grazie. Passiamo alla votazione punto per punto.

Passiamo al quinto punto all'Ordine del Giorno: "Affidamento dei servizi alla Società Spoltore Servizi s.r.l. Approvazione relazione ai sensi dell'art.34 commi 20 e 21 del D.L. n°179/2012".

Chi è favorevole? Dieci.

Chi è contrario? Nessuno.

Chi si astiene? Uno.

Immediata esecutività:

Chi è favorevole? Dieci.

Chi è contrario? Nessuno.

Chi si astiene? Uno.



Città di
Spoltore

SETTORE VI°
Lavori Pubblici
Servizio LL. PP. e Espropriazioni

Responsabile di Settore: dott. Tursini 0854964248

Tecnici: Di Massimo 0854964205 – Del Pretaro 0854964281 – Renzetti 0854964279 – D'Onofrio 0854964206

Amministrativo: Di Cesare 0854964243

☎ 0854964280 0854962923 Email: espropri.llpp@comune.spoltore.pe.it

Prot. n° **00031663**

Spoltore, lì **16 SET. 2016**

Allegati n. 2 – Computo Metrico ed Elenco Prezzi

Spett.le Prof. Ziruolo Andrea
Via Taro, 14
65015 – **Montesilvano (PE)**

PEC: andreziruolo@pec.it

e p. c. Al Sig. Sindaco (*in rappresentanza del Socio
Unico della Società Spoltore Servizi srl*)

Al Segretario Generale

Al Settore II° – Contabilità e Finanza

Al Collegio dei Revisori dei Conti

– **LORO SEDI**

Anticipata via PEC

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE.

**Relazione ex art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2012 n. 221,
per l'affidamento del relativo servizio pubblico locale.**



Spoltore

città migliore



INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE
Ente affidante	Comune di Spoltore
Tipo di affidamento	Contratto di Servizio
Modalità di affidamento	In house
Durata del contratto
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	adeguamento di servizio già in essere
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	comunale

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Mauro Tursini
Ente di riferimento	Comune di Spoltore
Area/servizio	Settore VI° – LL. PP.
Telefono	085/4964248
Email	mauro.tursini@comune.spoltore.pe.it
Data di redazione	27/07/2016

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COMUNITARIO – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 2014/23/UE, “sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”; Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24/UE, del 26 febbraio 2014 “sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE” e Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, “sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE”.



NAZIONALE – La disciplina generale dei servizi pubblici locali è oggi contenuta nelle norme ancora vigenti, dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nell'art. 34, commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono quanto segue “ Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”(comma 20).

“Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013” (comma 21).

Si deve, anzitutto, osservare che la nozione di servizio pubblico locale corrisponde a quella comunitaria di servizio di interesse generale che ricomprende tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società (cfr. art. 106, par. 2 TFUE, art. 14 TFUE).

La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7345).

Il “servizio pubblico” può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), il quale la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il “servizio universale” può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile; in particolare, la nozione comunitaria di cd. servizio universale ricomprende “l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza”.

La nozione interna di “servizio pubblico locale” a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata corrispondente a quella comunitaria di “servizio di interesse generale”, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (e ribadito con sent. Corte cost. n. 325/2010)



Per quanto riguarda l'affidamento va ricordato che nel corso degli ultimi anni la normativa è stata oggetto di profonde e continue revisioni, delle quali è opportuno ricordare:

- l'intervenuta abrogazione, a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, che racchiudeva la disciplina dei "servizi pubblici locali", con la conseguente immediata applicazione nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria, ergo l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per gli affidamenti in questione con regole concorrenziali minime, secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale n. 24/2011.
- Il vuoto normativo determinatosi in seguito all'abrogazione referendaria, veniva colmato con un primo provvedimento che, all'art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ", racchiudeva la disciplina generale in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, sul quale è poi intervenuta la pronuncia di l'illegittimità costituzionale, con sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012.
- Da ultimo, è stato emanato il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha ulteriormente modificato la disciplina dei servizi pubblici di rilevanza locale con le disposizioni recate dall'art. 53, il cui comma 1, lett. b) è stato poi espressamente abrogato dall'art. 34, comma 17, D.L. n. 179 del 18/10/2012.

Le principali regole per la gestione e organizzazione del servizio sono di seguito richiamate:

Obbligo di regolamentazione del servizio tramite contratto

Il comma 11 del TUEL (L. 18 agosto 2000 n. 267) sancisce che " I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti".

Divieto di rinnovo tacito e di proroga automatica dei contratti

Il divieto di rinnovi taciti e proroghe automatiche dei contratti pubblici è sancito dall'art. 6 comma 2 della legge 24.12.1993 n. 537 come sostituito dall'art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724.

Esso è stato successivamente confermato dall'art. 23 comma 2 L. 18 aprile 2005 n. 62, il quale ha stabilito quanto segue: "i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Obbligo per il gestore di fornire dati e informazioni sul valore degli impianti

Il principio in oggetto è sancito dall'art. 25 comma 6 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27), il quale ha previsto che "I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle



infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi”.

Poteri dell’Autorità Antitrust in materia di distorsione della concorrenza

L’art. 35 del DL 6 dicembre 2011, convertito in legge con provvedimento n. 214 del 22 dicembre 2011, ha modificato la legge 10 ottobre 1990, n. 287, aggiungendo l’art. 21 bis che prevede:

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e’ legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO UNIVERSALE

B – 1 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

B – 1 – I° – Inquadramento generale del servizio

Nell’ambito del processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, avviato dall’avvenuta soppressione dell’art. 112, comma 2, D.Lgs 267/2000.

Sulla natura del servizio in argomento quale servizio pubblico locale, peraltro oggetto di accese dispute in dottrina, si intendono richiamare le seguenti pronunce giurisprudenziali ancorché le medesime abbiano ad oggetto principale verdetti riferiti ad altri servizi pubblici locali, i quali richiamino però specificatamente nel dispositivo anche il servizio verde pubblico.

Argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato (sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369) secondo cui *“deve ritenersi che la qualificazione di servizio pubblico locale spetti a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all’ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all’assetto organizzativo*



dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico. Nel caso di specie il comune (...) ha assunto come servizi pubblici locali quelli di manutenzione e del verde pubblico.... Tanto è sufficiente per concludere che si tratta senz'altro di servizi pubblici locali ricadenti nel campo di applicazione del titolo V del T.U.E.L.”.

Si aggiunga che Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta n. 8232 del 25 novembre 2010) ha osservato che *“la subordinazione al pagamento di un corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal Codice dei contratti pubblici in sede di distinzione tra la figura dell'appalto e quella della concessione (art. 2, comma 12), dipende dalle caratteristiche tecniche del servizio e dalla volontà «politica» dell'ente, ma non incide sulla sua qualifica di servizio pubblico locale ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al T.U.E.L.”.* Inoltre si precisa che, *“relativamente ai servizi pubblici locali, l'art. 117 T.U.E.L. precisa che la tariffa ne costituisce il corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità concreta dell'ente di dividere sui singoli l'onere della gestione ed erogazione della prestazione. Che lo stesso Titolo V del T.U.E.L. disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall'ambito dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali all'assolvimento delle finalità sociali dell'ente, come avviene per il servizio di pubblica illuminazione. In particolare, il Consiglio di Stato ha escluso che, a fini della qualificazione del servizio in oggetto, possa assumere rilievo la circostanza che il gestore del servizio venga, o meno, remunerato direttamente dall'utenza, mediante corresponsione della tariffa”.*

In definitiva, per la qualificazione di un servizio come Servizio Pubblico Locale non viene quindi in rilievo, meccanicamente, la cosiddetta “trilateralità” del rapporto economico (Comune-Erogatore-Cittadini), ma occorre avere riguardo alla fruizione diretta del servizio da parte dei cittadini stessi, fattispecie che indubbiamente si verifica nel caso della manutenzione del verde.

Conseguentemente, quei servizi – come la pubblica illuminazione, la gestione della rete stradale comunale, la cura del verde pubblico, ecc. – che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall'utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, possono essere ricondotti tra i servizi pubblici locali, in conformità al disposto dell'art. 112 TUEL

B – 1 – II° – Modalità attuativa di gestione

Il servizio di cui all'oggetto consiste e si attua secondo le specifiche tecniche indicate come in appresso:

Il Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico viene congeniato nella gestione e cura del verde pubblico comunale, sulla base delle linee guida fornite dal Consiglio Comunale, giusta



deliberazione n. 41 del 30 giugno 2016, il livello deve essere di tipo ordinario ed essere costituito dalle seguenti attività:

- 1) sfalcio del tappeto erboso, su aree verdi di arredo urbano – Aree costituite da aiuole che identificano gli ingressi alla Città o che caratterizzano Piazze, Viali dei centri urbani o di particolare pregio ornamentale. Per gli interventi da effettuare, sono da prevedere le normali attività di sfalcio a cadenza fissa almeno sei volte l'anno – Ubicazione: Via Parigi, Via Dietro Le Mura, Largo San Giovanni, Parcheggio sede Municipale, Via Saline, Via dei Calderai, Via del Mulino ed intersezione Via Fonzi – Via del Convento;
- 2) sfalcio del tappeto erboso su aree Verdi di arredo stradale – “Aiuole alberate” ed “Aiuole spartitraffico”. Per gli interventi da effettuare, sono da prevedere le normali attività di sfalcio a cadenza fissa almeno quattro volte l'anno – Ubicazione: Via Praga, Area antistante la Motorizzazione, Via Rastelli, Vecchio PEEP Villa Raspa, Via Fellini e pertinenze, Rotatorie Santa Teresa, Parcheggio Via Del Campo Sportivo ed area ex Mammuth;
- 3) sfalcio del tappeto erboso su aree verdi di quartiere – Aree che hanno valenza di Parco di quartiere, in genere ben attrezzati e con una discreta fruizione. Per gli interventi da effettuare, sono da prevedere le normali attività di sfalcio a cadenza fissa almeno quattro volte l'anno – Via Parigi, Parco Santa Teresa, Casa Di Riposo, Parco di Via Montesecco, Parco di Caprara, Parco del Convento, Parco Montinope, Parco Provincia di Caprara e Parco di Via Monte Velino;
- 4) sfalcio del tappeto erboso su aree di pertinenza stradale esterne – banchine stradali. Per gli interventi da effettuare, sono da prevedere le normali attività di sfalcio a cadenza fissa almeno una volta all'anno, aumentabile a due a seconda dell'importanza della strada;
- 5) sfalcio del tappeto erboso su aree verdi scolastiche – aree poste all'interno dei recinti delle scuole comunali. Per gli interventi da effettuare, sono da prevedere le normali attività di sfalcio a cadenza fissa almeno cinque volte l'anno;
- 6) sfalcio del tappeto erboso su aree verdi marginali – aree di quartiere situate sui versanti di difficile accessibilità. Per gli interventi da effettuare, sono da prevedere le normali attività di sfalcio a cadenza fissa almeno una volta all'anno, aumentabile a due a seconda dell'importanza della strada;
- 7) sfalcio del tappeto erboso su aree verdi cimiteriali – aree incluse all'interno del Cimitero del Capoluogo e di Caprara, con relative pertinenzialità. Per gli interventi da effettuare, sono da prevedere le normali attività di sfalcio a cadenza fissa almeno cinque volte l'anno;
- 8) potatura delle siepi – interventi a forma libera da effettuarsi almeno 2 volte all'anno, compreso dei roseti posti all'ingresso del Capoluogo e di Santa Teresa;



- 9) potatura delle alberature stradali – essenze arboree presenti nei viali cittadini. Per gli interventi da effettuare, sono da prevedere le normali attività di manutenzione e le potature a cadenza fissa almeno una volta l'anno entro il mese di marzo;
- 10) sfalcio del tappeto erboso su aree di pertinenza stradale interne – marciapiedi e pertinenze su strade dei centri urbani delle varie Località. Per gli interventi da effettuare, sono da prevedere le normali attività di sfalcio a cadenza fissa almeno sei volte l'anno.

Tutti gli interventi necessari all'esecuzione delle attività di Manutenzione su esposte devono essere inclusi nel Canone annuo.

B – 2 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO UNIVERSALE

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

In primis, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato.

Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il



disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007)).

In *secundis*, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'accessibilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese.

Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività d'interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato



(universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa, ove prevista) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il contenimento dei prezzi.

Entro tali limiti è quindi rimessa all'Ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo.

Nel definire i servizi d'interesse economico generale gli Stati membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

- A) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- B) le imprese ed il territorio interessati;
- C) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
- D) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- E) le modalità per evitare sovra compensazioni e per il loro eventuale rimborso (ove previste).

Su tale ultimo punto, il servizio di che trattasi non prevede tale istituto.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESELTA

Il Consiglio Comunale nel fornire le linee guida in merito a quanto sopra, con il richiamato atto n. 41/2016, ha scelto di procedere mediante l'art. 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016).

Una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della direttiva DIRETTIVA 2014/23/UE del Parlamento Europeo del Consiglio in data 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;
- b) più dell'80% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;
- c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), quando esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

La norma prosegue precisando che, nel caso di soggetti partecipati da più Enti, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti siano rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica e le Amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata;

E' molto importante osservare che la giurisprudenza nazionale (Consiglio di Stato, II, par. n. 456 del 18.4.2007), la magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 14 del 22.6.2010), l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (Deliberazione n. 48 del 22.7.2010), e la giurisprudenza comunitaria (CGE, sentenza 11.5.2006 in causa C-340/04 Carbotermo) abbiano ormai chiarito come il modello in house possa essere compatibile con il controllo in via indiretta (ossia tramite società c.d. di terzo grado), purché attuato con modalità concrete tali da impedire che il medesimo controllo indiretto possa indebolire le facoltà di direzione, coordinamento e supervisione spettanti agli Enti Locali anche nei confronti delle società indirettamente controllate;



più in particolare, la giurisprudenza ha considerato sussistente un controllo analogo in via indiretta laddove, fra l'altro, tutti i più rilevanti poteri gestori fossero affidati dallo Statuto del soggetto partecipato all'Assemblea, in luogo del Consiglio di Amministrazione.

Di seguito indichiamo i principali riferimenti normativi che fissano le regole basilari per la gestione delle procedure di affidamento alle società partecipate dagli enti locali.

D.L. n.95/2012 art.4, 4° e 5°co (convertito in legge 135/2012)

L'organo di gestione delle società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, può essere costituito da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri dei quali due o tre devono essere dipendenti dell'ente socio.

D.L. n.223/2006 art.13 (convertito in legge 248/2006)

Le società pubbliche che gestiscono servizi strumentali non possono svolgere prestazioni di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né a seguito di gara e non possono partecipare ad altre società o Enti.

D.L. n.112/2008 art.18 (convertito in legge 133/2008)

Le società a partecipazione totalitaria pubblica o di controllo devono adottare provvedimenti per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi conformi ai principi previsti dalla legge per l'ente socio. Quelle affidatarie dirette di servizi pubblici o strumentali sono soggette alle stesse limitazioni e divieti in materia di assunzioni previste per l'ente socio e devono adottare politiche di contenimento degli oneri per il trattamento economico del personale e per consulenze analoghe a quanto previsto dalla legge per l'ente socio.

D. Lgs 267/2000 - art 243, comma 3bis

I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime

D.L. n. 78/2010 art.6,19°co (convertito in legge 122/2010)

Salva l'ipotesi di aumento di capitale per il reintegro dell'importo minimo, non è possibile effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Legge n.296/2006 artt.1 725°e 727°



Il compenso agli amministratori di una società a totale partecipazione pubblica o da essa controllata non può superare il 70%(per il presidente) e il 60% per gli altri componenti, dell'indennità del Sindaco; mentre il rimborso delle spese ai medesimi per missioni è dovuto nello stesso modo di quello previsto dalla legge per gli amministratori locali.

D.lgs n.163/2006 art.32,1°comma lett.c)

Le società pubbliche sono tenute all'applicazione del codice dei contratti pubblici per la conduzione della propria attività contrattuale.

D.L. 101/2013 (convertito in legge 125/2013) Art. 3, comma 7-ter:

I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.

D.L. 101/2013 (convertito in legge 125/2013) Art. 3 bis: Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, e con gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione.

In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.



SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Al fine di definire economicamente l'entità dell'intera prestazione come sopra elencata, si procede sulla base del Nuovo Prezzario Regionale 2014, ad oggi in vigore (D.G.R. n. 469 del 08/07/2014 e D.G.R. n. 647 del 07/10/2014, pubblicata sul B.U.R.A. n. 123 Speciale del 05/11/2014, è stato approvato l'Aggiornamento 2014 del Nuovo Prezzario Regionale), ottenendo gli importi di cui all'allegato elenco dei prezzi unitari e relativo computo metrico.

I dati metrici e dimensionali sono stati forniti direttamente dalla Spoltore Servizi srl, società partecipata comunale, sulla base della pregressa gestione manutentiva, omettendo pertanto ogni verifica in tal senso da parte dello scrivente servizio.

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

Importo soggetto a ribasso:	€ 391.069,33
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.000,00
	<hr/>
importo a base d'asta	€ 396.069,33

Dal punto di vista societario, dall'atto consiliare 41/2016, la stessa trae origine come in appresso:

- il Consiglio Comunale con proprio atto n. 41 del 21 settembre 2006, nell'intento di promuovere ed attuare nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici locali comunali, al fine di migliorare l'efficienza, la flessibilità, lo sviluppo in termini di qualità e redditività, procedeva alla istituzione e costituzione, ex art. 113 –comma 5°- lett.c) del Decreto Legislativo n. 267/2000, utilizzando il modello organizzativo definito "in house providing" espressamente previsto dall'ordinamento per l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, della Società a Responsabilità Limitata unipersonale a totale partecipazione comunale denominata SpoltoreServizi S.r.l., ed individuava la medesima società quale assegnataria dei servizi elencati nella richiamata delibera;



- poi che con successivo atto di C.C. n. 49 in data 17 ottobre 2006 venivano altresì modificati l'atto costitutivo e lo Statuto della predetta società, allegati alla delibera del C.C. n. 41/2006 citata, procedendosi all'ampliamento dell'oggetto sociale e con contratto rep. N. 1005 del 19 gennaio 2007, il Comune affidava i servizi previsti dal nuovo oggetto sociale in favore della società SpoltoreServizi s.r.l. per la durata di tre anni a far data dal verbale di consegna;
- successivamente la stessa società, veniva configurata con atto consiliare n. 6 in data 27 gennaio 2010, quale società strumentale del Comune di Spoltore per la produzione di servizi strumentali all'attività del medesimo Comune e come tale soggetta alla disciplina di cui all'art. 13 del D.L. n. 223/2006, ferma ed impregiudicata la sussistenza dei requisiti di società "in house";
- atteso poi che in base allo stesso art. 13 d.l. 223/2006 non risultava conforme all'ordinamento il contestuale esercizio da parte della stessa società pubblica di attività riconducibili a servizi pubblici locali e di attività riconducibili a servizi strumentali, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 47 del 27/08/2015, ha approvato gli indirizzi strategici concernenti la verifica delle condizioni per procedere alla ricapitalizzazione della società SpoltoreServizi srl previa acquisizione e valutazione di un Piano industriale e previo accertamento della continuità aziendale, contestualmente proponendo la modifica dell'oggetto sociale per renderlo conforme alla citata normativa;
- ad oggi, essendo che l'ente comunale ha inteso ristrutturare la predetta Società, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2016, approvando gli indirizzi strategici dei servizi dei servizi, competenti a questo settore, quali la manutenzione del verde pubblico e della rete della pubblica illuminazione.

Sulla base di una consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale gli affidamenti in house providing sono legittimi per lo svolgimento di attività strumentali e nel far questo gli enti possono sottrarsi alle procedure di gara di evidenza pubblica poiché le società "in house", come nel caso di specie, le quali operano quali ripartizioni dell'Ente affidante e non assurgono ad entità distinte e/o terze rispetto ad esso affidante. In tal senso, quindi, gli Enti Locali soci, nell'affidare i servizi oggetto dell'attività caratteristica dell'azienda in house, non erano tenuti ad osservare quanto prevedeva il D.Lgs. 163/2006 (Codice De Lise), ora abrogato dal Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e smi, che comunque all'articolo 5 riporta testualmente quanto segue:

"Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:



- a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*"

Ricorrendo il caso di specie, per tramite la suddetta Società, si procede dapprima a comparare i suddetti esiti con le convenzioni CONSIP, ricordando quanto segue:

La valutazione della congruità del servizio in corso è dovuta in ottemperanza ai disposti di cui all'art 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (*spending review*), il quale impone l'obbligo per le Amministrazioni Locali di privilegiare le convenzioni Consip.

Nello specifico i richiami normativi sono rappresentati da:

- art. 26, comma 3, L. 488/1999 *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse"*;
- art. 2, comma 225, L. 1991/2009 *"La società Consip S.p.A. conclude accordi quadro...cui le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del... decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma"*;
- art 287, comma 2, del d.p.r. 207/2010 *"fatta salva la facoltà di ciascuna stazione appaltante di istituire un sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell'articolo 60 del codice, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e gestione nonché curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, tematici, e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, ivi comprese tutte le attività necessarie per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione e per l'ammissione dello stesso"*.

In sintesi, per l'Ente Locale sussiste la facoltà di utilizzo delle Convenzioni, degli Accordi Quadro e dei sistemi telematici di Consip e delle CAT di riferimento, con obbligo di rispetto del *benchmark* Consip.



Per il dovuto raffronto con le convenzioni Consip è doveroso precisare che non è attiva una convenzione specifica riguardante il servizio manutenzione del verde pubblico, ma alcuni parametri funzionali del servizio potrebbero essere desumibili dalla convenzione relativa ai “servizi di facility management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alla pubblica amministrazione”.

Da una mera ricognizione sul portale la relativa convenzione presenta la linea 3 chiusa, mentre è in fase di gara la 4, pertanto non risultando possibile contrarre in merito qualsivoglia rapporto con CONSIP, si confermano i costi individuati sulla base del prezzario regionale per l’Abruzzo, attesa la non possibilità di comparazione dei prezzi individuati per il servizio in argomento alla stregua di valori sul mercato elettronico.

CONCLUSIONI

Il Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico, come congegnato nella gestione e cura del verde pubblico comunale, sulla base delle linee guida fornite dal Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 41 del 30^o giugno 2016 – allegato C, è stato analizzato e computato dallo scrivente servizio alla luce del Nuovo Prezzario Regionale 2014, ad oggi in vigore (D.G.R. n. 469 del 08/07/2014 e D.G.R. n. 647 del 07/10/2014, pubblicata sul B.U.R.A. n. 123 Speciale del 05/11/2014, è stato approvato l’Aggiornamento 2014 del Nuovo Prezzario Regionale, il quale nelle avvertenze generali testualmente riporta: I prezzi riportati nei singoli capitoli sono stati ottenuti mediante analisi ricavate dalla composizione delle risorse elementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei semilavorati, inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l’impresa specializzata nell’esecuzione dell’attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere. Nei prezzi delle opere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge DPR n. 207/2010, sono stati valutati i compensi per spese generali ed utili d’impresa (valutati rispettivamente nel 15% e nel 10%, quindi nella misura complessiva del 26,5%); l’I.V.A. è a carico del committente ed è pagata a parte; il costo della mano d’opera del settore edile è una media calcolata sulla base delle quattro province abruzzesi. I prezzi sono quindi da intendersi come “prezzi di riferimento” validi su tutto il territorio regionale. In base alle suddette analisi si procederà ai periodici aggiornamenti ed integrazioni).

La menzionata partecipata ne ha fatto propri i contenuti, rimettendo il piano industriale pervenuto al Comune ed acquisito in data 26/08/2016 al n. 28894 di prot.

Pertanto sul conto economico del verde pubblico (pag. 18 - piano industriale pervenuto al Comune ed acquisito in data 26/08/2016 al n. 28894 di prot), ipotizzando un ricavo di € 356.962,40, sembrerebbe che la ditta, rinunciando agli utili d’impresa, come sopra identificati, alla luce dell’unico interlocutore committente, nella figura del Comune, andrebbe a formulare il 10% di ribasso sulle relative




Città di
Spoltore

somme, come identificate nella base d'asta. Tale somma è comprensiva degli oneri per la sicurezza ed è stata ottenuta prendendo in considerazione "tutte le attività astrattamente affidabili" alla luce degli atti consiliari n. 447/2015 e 41/2016.

A questo punto, il confronto eseguito tra il servizio descritto nel piano industriale, evidenzia la sostanziale congruità del servizio, sia per riduzione dell'onere economico, rispetto agli importi a base d'asta e sia per la presenza di caratteristiche peculiari dovute al contesto operativo sugli esistenti viali alberati, impongono notevoli costi aggiuntivi derivanti dall'apprestamento di cantieri provvisori che garantiscano contemporaneamente la viabilità stradale e la sicurezza operativa.

Per quanto concerne il servizio di manutenzione ordinaria del verde vero e proprio, si ritiene ipotizzabile quale forma preferenziale l'affidamento in house, scelta prioritaria quest'ultima dettata dalla esigenza di un rilancio della societario, della stessa in forza degli atti consiliari n. 447/2015 e 41/2016, partecipata dal Comune al 100%, nonché dalla considerazione di procedere con un operatore storico, in possesso quindi del necessario *know-how*.

Si rassegna la presente restando a disposizione per ogni ulteriore sviluppo in merito, precisando che sulla produzione di parte societaria, risulta indicata una durata del piano pari dodici mesi sebbene, poi, nel prosiegùo e precisamente nel paragrafo dedicato alle conclusioni si leggè che le analisi ed i calcoli effettuati garantiscono il raggiungimento in tempi certi del riequilibrio economico finanziario della gestione con il risultato di assicurare l'operatività della società nel corso dei prossimi anni. Nel capitolato speciale redatto dall'Ufficio e relativo al succitato servizio sarà inserita un'apposita previsione del termine di durata dell'affidamento indicandolo, per prassi e sulla scorta della precedente decisione, in cinque anni. Pur tuttavia, l'Ufficio non ha ricevuto un espresso indirizzo *ad hoc* o manifestazione di volontà, restando, dunque, in attesa di acquisire un dato certo al riguardo. Pare, in ogni caso, opportuno se non doveroso prevedere l'inserimento nel contratto di servizio di un'esplicita clausola di revisione annuale. In ordine alla valutazione complessiva, all'analisi tecnico-scientifica dei contenuti, dei dati, dei numeri, della metodologia seguita e delle situazioni descritte nel piano industriale in oggetto, non può che rinviarsi, in considerazione della carenza in capo allo scrivente Servizio di conoscenze, competenze e professionalità nelle materie economico-aziendali, alla relazione generale.


L'Istruttore Tecnico
Geom. Giuseppe Del Pretaro



Il Responsabile del Settore VI°
Dott. Mauro Tursini





Città di
Spoltore

SETTORE VI°
Lavori Pubblici
Servizio LL. PP. e Espropriazioni

Responsabile di Settore: dott. Tursini 0854964248

Tecnici: Di Massimo 0854964205 – Del Pretaro 0854964281 – Renzetti 0854964279 – D'Onofrio 0854964206

Amministrativo: Di Cesare 0854964243

☎ 0854964280 0854962923 Email: espropri.llpp@comune.spoltore.pe.it

Prot. n° **00031665**

Spoltore, li **16 SET. 2016**

Spett.le Prof. Ziruolo Andrea

Via Taro, 14

65015 – **Montesilvano (PE)**

PEC: andreaziruolo@pec.it

e p. c. Al Sig. Sindaco (*in rappresentanza del Socio
Unico della Società Spoltore Servizi srl*)

Al Segretario Generale

Al Settore II° – Contabilità e Finanza

Al Settore III° – Acquisizione Beni
e Servizi e Patrimonio

Al Collegio dei Revisori dei Conti

– **LORO SEDI**

Anticipata via PEC

**OGGETTO: SERVIZIO DI ESERCIZIO e MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.**

**Relazione ex art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2012 n. 221,
per l'affidamento del relativo servizio pubblico locale.**



Spoltore

città migliore



INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO DI ESERCIZIO e MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Ente affidante	Comune di Spoltore
Tipo di affidamento	Contratto di Servizio
Modalità di affidamento	In house
Durata del contratto
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	adeguamento di servizio già in essere
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	comunale

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Mauro Tursini
Ente di riferimento	Comune di Spoltore
Area/servizio	Settore VI° – LL. PP.
Telefono	085/4964248
Email	mauro.tursini@comune.spoltore.pe.it
Data di redazione	27/07/2016

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COMUNITARIO – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 2014/23/UE, “sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”; Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24/UE, del 26 febbraio 2014 “sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE” e Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, “sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE”.

NAZIONALE – La disciplina generale dei servizi pubblici locali è oggi contenuta nelle norme ancora vigenti, dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nell'art. 34, commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono quanto segue “ Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”(comma 20).

“Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013” (comma 21).

Si deve, anzitutto, osservare che la nozione di servizio pubblico locale corrisponde a quella comunitaria di servizio di interesse generale che ricomprende tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società (cfr. art. 106, par. 2 TFUE, art. 14 TFUE).

La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7345).

Il “servizio pubblico” può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), il quale la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il “servizio universale” può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile; in particolare, la nozione comunitaria di cd. servizio universale ricomprende “l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza”.

La nozione interna di “servizio pubblico locale” a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata corrispondente a quella comunitaria di “servizio di interesse generale”, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (e ribadito con sent. Corte cost. n. 325/2010)

Per quanto riguarda l'affidamento va ricordato che nel corso degli ultimi anni la normativa è stata oggetto di profonde e continue revisioni, delle quali è opportuno ricordare:

- l'intervenuta abrogazione, a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, che racchiudeva la disciplina dei "servizi pubblici locali", con la conseguente immediata applicazione nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria, ergo l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per gli affidamenti in questione con regole concorrenziali minime, secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale. n. 24/2011.
- Il vuoto normativo determinatosi in seguito all'abrogazione referendaria, veniva colmato con un primo provvedimento che, all'art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ", racchiudeva la disciplina generale in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, sul quale è poi intervenuta la pronuncia di l'illegittimità costituzionale, con sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012.
- Da ultimo, è stato emanato il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha ulteriormente modificato la disciplina dei servizi pubblici di rilevanza locale con le disposizioni recate dall'art. 53, il cui comma 1, lett. b) è stato poi espressamente abrogato dall'art. 34, comma 17, D.L. n. 179 del 18/10/2012.

Le principali regole per la gestione e organizzazione del servizio sono di seguito richiamate:

Obbligo di regolamentazione del servizio tramite contratto

Il comma 11 del TUEL (L. 18 agosto 2000 n. 267) sancisce che " I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti".

Divieto di rinnovo tacito e di proroga automatica dei contratti

Il divieto di rinnovi taciti e proroghe automatiche dei contratti pubblici è sancito dall'art. 6 comma 2 della legge 24.12.1993 n. 537 come sostituito dall'art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724.

Esso è stato successivamente confermato dall'art. 23 comma 2 L. 18 aprile 2005 n. 62, il quale ha stabilito quanto segue: "i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Obbligo per il gestore di fornire dati e informazioni sul valore degli impianti

Il principio in oggetto è sancito dall'art. 25 comma 6 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27), il quale ha previsto che "I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle



infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi”.

Poteri dell'Autorità Antitrust in materia di distorsione della concorrenza

L'art. 35 del DL 6 dicembre 2011, convertito in legge con provvedimento n. 214 del 22 dicembre 2011, ha modificato la legge 10 ottobre 1990, n. 287, aggiungendo l'art. 21 bis che prevede:

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e' legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO UNIVERSALE

B – 1 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

B – 1 – I° – Inquadramento generale del servizio

L'orientamento prevalente qualifica l'attività di pubblica illuminazione di un Comune come servizio pubblico locale.

Sul piano interpretativo, il carattere di servizio pubblico locale dell'illuminazione delle strade comunali è confermato dai richiami “storici” [la pubblica illuminazione era inclusa fra i servizi pubblici comunali ex art. 1, lett. c) R.D. n. 2578/1925 e nel T.U.L.C.P. n. 383/1934] e ribadito dal divieto di cessione della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici, introdotto nell'art. 113 del T.U.E.L. 267/2000 (l. n. 448/2001 e d.l. n. 269/2003); al pari di altri pubblici servizi, anche il servizio locale di illuminazione pubblica si avvale di un sistema di impianti collegati a rete per la diffusione dell'energia. Nello specifico va osservato che l'attività relativa alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica:



- difetta di un rapporto giuridico diretto del prestatore del servizio con il cittadino utente;
- non vi è assunzione di un rischio economico da parte del prestatore del servizio che è remunerato da un prezzo predeterminato in misura fissa, come canone annuo per impianto.

(Art. 1, c. 4, della direttiva CE 31/03/2004, n. 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi - Vedasi: Cons. Stato, sez. V, 25/08/2008, n 4080; Cons. Stato, sez. V, 31/01/2006, n 348; C.G.C.E., 15/10/2005, C-458/03, Parking Brixen GmbH; C.G.C.E., 07/12/200, C-324/98, Telaustria e Telefonadress).

Anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha affermato che il servizio di pubblica illuminazione è «*per sua stessa natura, rivolto a fini sociali e destinato a soddisfare direttamente e in via immediata esigenze generali della collettività. Come tale, ha, quindi, natura di servizio pubblico locale*». (AVCP, parere n. 128 del 5 novembre 2009).

Ancora più significativa la Deliberazione n. 110 del 19 dicembre 2012 dell'AVCP nella quale l'Autorità qualifica il servizio di illuminazione delle strade comunali come servizio pubblico locale, trattandosi di attività caratterizzata «sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionata in base a scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse economicamente disponibili ed all'ambito di intervento e su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico». Il servizio in argomento, inoltre, è un Servizio "indivisibile" e non è "un servizio a rete".

Il concetto di indivisibilità è direttamente collegato alle modalità di fruizione del servizio il quale è oggettivamente rivolto all'intera cittadinanza in modo indistinto e indifferenziato. Per questa medesima ragione la recente normativa in materia tributaria ha previsto che la cosiddetta "TARES" possa in parte compensare i costi che gli enti locali attualmente sostengono per la gestione del medesimo servizio.

B – 1 – II° – Modalità attuativa di gestione

Il servizio di cui all'oggetto consiste e si attua secondo le specifiche tecniche indicate come in appresso:

- esercizio degli impianti;
- manutenzione ordinaria degli impianti.

Le attività di cui al precedente elenco devono essere eseguite per tutti i Punti Luce dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune in epigrafe.

Nell'ambito del Servizio Illuminazione Pubblica, l'Affidatario si impegna a mantenere e gestire gli impianti oggetto del Contratto nel rispetto della legislazione vigente in materia di impianti di

illuminazione pubblica e nel rispetto delle modalità esecutive descritte nel Capitolato Tecnico da redigersi a cura del Settore VI° Lavori Pubblici.

Tutti gli interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e di adeguamento tecnologico, sono esclusi dalla presente disciplina e qualora ravvisata la necessità, sono contabilizzati facendo riferimento all'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010.

Si ricorda che l'Affidatario deve effettuare a proprie spese e senza oneri aggiuntivi da parte dell'Amministrazione, l'accesso al proprio Sistema Informativo limitatamente ai dati relativi all'impianto gestito. Tale Sistema Informativo deve consentire la verifica dello stato degli interventi programmati, la consultazione dei report di riepilogo sulle attività effettuate e l'esportazione dei dati.

L'attività di Manutenzione Ordinaria deve includere la fornitura di tutti i prodotti e materiali necessari all'esecuzione degli interventi, dei quali si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il seguente elenco:

- minuteria;
- fusibili e morsettiere, targhette indicatrici;
- bulloneria e corsetteria;
- cavetteria;
- schermi;
- lampade, accenditori, reattori e in genere ogni accessorio del cablaggio dei corpi illuminanti;
- vetri e diffusori dei corpi illuminanti, compresi quelli artistici quali lanterne e lampare;
- sostanze specifiche per la ricopertura dei punti di connessione degli impianti di terra;
- chiusini, pozzetti;
- scatole, coperchi e portelle;
- organi di comando (pulsanti, interruttori, sezionatori) e/o comunque installati su quadri elettrici;
- vernici nelle qualità, quantità e colore necessarie per l'espletamento delle operazioni manutentive di ritocco e/o di verniciatura previste nel presente Capitolato
- disincrostanti, detergenti, solventi e sostanze chimiche in genere nonché le attrezzature necessarie (scope, stracci, spugne, ecc.) per l'effettuazione degli interventi mirati alla migliore conservazione degli impianti e/o dei locali ospitanti gli stessi;
- guarnizioni;
- lampade di segnalazione installate su quadri elettrici.

Le attività di Manutenzione Ordinaria devono essere eseguite al fine di:



- mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di sicurezza meccanica ed elettrica;
- assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento previste;
- rispettare la normativa vigente in materia di Illuminazione Pubblica e le prescrizioni del presente Capitolato Tecnico.

Le attività di Manutenzione Ordinaria devono essere remunerate dal Canone del Servizio Illuminazione pubblica e devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- **Sostituzione su condizione:** interventi di fornitura e montaggio di lampade in corrispondenza dello scadere del termine di vita utile delle stesse.
- **Pulizia:** azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate o prodotte dai componenti dell'impianto durante il funzionamento ed il relativo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
- **Smontaggio e rimontaggio:** attività necessarie ad effettuare gli interventi di pulizia e le eventuali sostituzioni delle parti componenti un'apparecchiatura.
- **Verniciatura sostegni:** su richiesta dell'Amministrazione;
- **Controlli e verifiche funzionali:** operazioni effettuate sulla singola apparecchiatura e/o sull'impianto nel suo insieme, finalizzate a verificarne lo stato di funzionalità, il rispetto dei dati di targa delle singole apparecchiature ed il rispetto della normativa vigente.

Tutti gli interventi di carpenteria edile, meccanica ed elettrica necessari all'esecuzione delle attività di Manutenzione Ordinaria devono essere inclusi nel Canone.

B – 2 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO UNIVERSALE

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".



In primis, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato.

Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007)).

In *secundis*, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'accessibilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese.

Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività d'interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio



universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale dev'è intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa, ove prevista) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il contenimento dei prezzi.

Entro tali limiti è quindi rimessa all'Ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo.



Nel definire i servizi d'interesse economico generale gli Stati membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

- A) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- B) le imprese ed il territorio interessati;
- C) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
- D) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- E) le modalità per evitare sovra compensazioni e per il loro eventuale rimborso (ove previste).

Su tale ultimo punto, il servizio di che trattasi non prevede tale istituto.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Il Consiglio Comunale nel fornire le linee guida in merito a quanto sopra, con il richiamato atto n. 41/2016, ha scelto di procedere mediante l'art. 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016).

Una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della direttiva DIRETTIVA 2014/23/UE del Parlamento Europeo del Consiglio in data 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;
- b) più dell'80% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;
- c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), quando esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

La norma prosegue precisando che, nel caso di soggetti partecipati da più Enti, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti siano rappresentati negli organi



decisionali della persona giuridica e le Amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata;

E' molto importante osservare che la giurisprudenza nazionale (Consiglio di Stato, II, par. n. 456 del 18.4.2007), la magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 14 del 22.6.2010), l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (Deliberazione n. 48 del 22.7.2010), e la giurisprudenza comunitaria (CGE, sentenza 11.5.2006 in causa C-340/04 Carbotermo) abbiano ormai chiarito come il modello in house possa essere compatibile con il controllo in via indiretta (ossia tramite società c.d. di terzo grado), purché attuato con modalità concrete tali da impedire che il medesimo controllo indiretto possa indebolire le facoltà di direzione, coordinamento e supervisione spettanti agli Enti Locali anche nei confronti delle società indirettamente controllate; più in particolare, la giurisprudenza ha considerato sussistente un controllo analogo in via indiretta laddove, fra l'altro, tutti i più rilevanti poteri gestori fossero affidati dallo Statuto del soggetto partecipato all'Assemblea, in luogo del Consiglio di Amministrazione.

Di seguito indichiamo i principali riferimenti normativi che fissano le regole basilari per la gestione delle procedure di affidamento alle società partecipate dagli enti locali.

D.L. n.95/2012 art.4, 4° e 5°co (convertito in legge 135/2012)

L'organo di gestione delle società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, può essere costituito da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri dei quali due o tre devono essere dipendenti dell'ente socio.

D.L. n.223/2006 art.13 (convertito in legge 248/2006)

Le società pubbliche che gestiscono servizi strumentali non possono svolgere prestazioni di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né a seguito di gara e non possono partecipare ad altre società o Enti.

D.L. n.112/2008 art.18 (convertito in legge 133/2008)

Le società a partecipazione totalitaria pubblica o di controllo devono adottare provvedimenti per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi conformi ai principi previsti dalla legge per l'ente socio. Quelle affidatarie dirette di servizi pubblici o strumentali sono soggette alle stesse limitazioni e divieti in materia di assunzioni previste per l'ente socio e devono adottare politiche di contenimento degli oneri per il trattamento economico del personale e per consulenze analoghe a quanto previsto dalla legge per l'ente socio.

D. Lgs 267/2000 - art 243, comma 3bis



I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime D.L. n. 78/2010 art.6,19°co (convertito in legge 122/2010)

Salva l'ipotesi di aumento di capitale per il reintegro dell'importo minimo, non è possibile effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Legge n.296/2006 artt.1 725°e 727°

Il compenso agli amministratori di una società a totale partecipazione pubblica o da essa controllata non può superare il 70%(per il presidente) e il 60% per gli altri componenti, dell'indennità del Sindaco; mentre il rimborso delle spese ai medesimi per missioni è dovuto nello stesso modo di quello previsto dalla legge per gli amministratori locali.

D.lgs n.163/2006 art.32,1°comma lett.c)

Le società pubbliche sono tenute all'applicazione del codice dei contratti pubblici per la conduzione della propria attività contrattuale.

D.L. 101/2013 (convertito in legge 125/2013) Art. 3, comma 7-ter:

I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.

D.L. 101/2013 (convertito in legge 125/2013) Art. 3 bis: Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati

regolamentati e delle società dalle stesse controllate, e con gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione.

In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Al fine di definire economicamente l'entità dell'intera prestazione come sopra elencata, si procede come in appresso, atteso che sul Nuovo Prezzario Regionale 2014, ad oggi in vigore (*D.G.R. n. 469 del 08/07/2014 e D.G.R. n. 647 del 07/10/2014, pubblicata sul B.U.R.A. n. 123 Speciale del 05/11/2014, è stato approvato l'Aggiornamento 2014 del Nuovo Prezzario Regionale*), non si rilevano lavorazioni od apprestamenti assumibili, per la tipologia di servizio sopra inquadrata e descritta, dal punto di vista del prezzo unitario.

Inoltre è bene sapere che i prezzi unitari sono soggetti a variazioni continue dovute all'andamento del mercato delle cosiddette "materie prime" e alle variazioni contrattuali della manodopera. Pertanto per una stessa voce o descrizione d'opera, il prezzo unitario varia da Regione a Regione, se non, addirittura, da Provincia a Provincia.

Tale stima è soggettiva e dal punto di vista prestazionale, non potendo definire e computare ad oggi l'interezza della stessa, si assume quanto in appresso riportato:

**Servizio di manutenzione ordinaria come sopra disciplinato e regolato, degli impianti di
Pubblica Comunale – Canone annuale per ogni punto luce.**

Il numero dei punti luce ammonta a 2.691, come rilevato dall'Ing. Diego De Leonardis (*all'uopo incaricato da parte del Settore III° – Acquisizione Beni e Servizi e Patrimonio*), nella relazione tecnica, allegata al progetto preliminare del Piano Regolatore della Pubblica Illuminazione, atteso che L'Amministrazione Comunale ha inteso di dotarsi di uno strumento che permettesse di



controllare la consistenza complessiva dell'impianto, di valutare gli interventi di miglioramento, di programmare la realizzazione di nuovi impianti seguendo un preciso riferimento normativo. A tal fine il predetto tecnico ha provveduto a censire la dotazione esistente dell'intera rete, mediante un rilievo puntuale dei quadri elettrici di comando delle linee, dei sostegni e dei relativi corpi illuminanti.

Elementi di analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo unitario
A) risorse umane				
operaio comune 1° livello, prezziario Regione Abruzzo 2014 (1.5.5.a) = € 24,94 – Spese generali ed utili d'impresa 26,5% = € 18,33	Ora	½	€ 18,33	€ 9,17
operaio qualificato 2° livello, prezziario Regione Abruzzo 2014 (1.5.5.b) = 27,69 – Spese generali ed utili d'impresa 26,5% = € 20,35	Ora	½	€ 20,35	€ 10,18
B) materiali occorrenti e ricompresi nelle definizioni di manutenzione ordinaria – intervento come sopra indicato.				
Forfettariamente si assume il valore onnicomprensivo di € 19,50 da considerare per punto luce.	Cad.	1	€ 19,50	€ 19,50
C) attrezzature e noli				
Piattaforma aerea telescopica su autocarro – altezza 18 m, prezziario Regione Abruzzo 2014 (10.20.25.h) = 27,69 – Spese generali ed utili d'impresa 26,5% = € 20,35	Ora	½	€ 20,35	€ 10,18
Totale parziale				€ 49,03
Incidenza di A) su importo		39%		€ 19,35
Incidenza di B) su importo		40%		€ 19,50
Incidenza di C) su importo		21%		€ 10,18
Spese generali = 13% + incidenza sicurezza inclusa x (Costo di Analisi)			15%	€ 7,35
Utile d'impresa = 10% x (Costo di Analisi + Spese generali)			10%	€ 5,64
Totale articolo con Spese (comprehensive di incidenza della sicurezza inclusa) e Utile = costo di Analisi + Spese generali + Utile Impresa		€/punto luce		€ 62,02
Quantificazione della spesa a base d'asta per trasposizione del valore unitario		n. 2691 punti luce		€ 166.895,85

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO



Importo soggetto a ribasso:	€ 161.895,82
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.000,00
importo a base d'asta	€ 166.895,82

Il Comune di Spoltore partecipa al 100% nella Spoltore Servizi srl, la quale dal punto di vista societario e dall'atto consiliare 41/2016, trae origine come in appresso:

- il Consiglio Comunale con proprio atto n. 41 del 21 settembre 2006, nell'intento di promuovere ed attuare nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici locali comunali, al fine di migliorare l'efficienza, la flessibilità, lo sviluppo in termini di qualità e redditività, procedeva alla istituzione e costituzione, ex art. 113 –comma 5°- lett.c) del Decreto Legislativo n. 267/2000, utilizzando il modello organizzativo definito "in house providing" espressamente previsto dall'ordinamento per l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, della Società a Responsabilità Limitata unipersonale a totale partecipazione comunale denominata SpoltoreServizi S.r.l., ed individuava la medesima società quale assegnatario dei servizi elencati nella richiamata delibera;
- poi che con successivo atto di C.C. n. 49 in data 17 ottobre 2006 venivano altresì modificati l'atto costitutivo e lo Statuto della predetta società, allegati alla delibera del C.C. n. 41/2006 citata, procedendosi all'ampliamento dell'oggetto sociale e con contratto rep. N. 1005 del 19 gennaio 2007, il Comune affidava i servizi previsti dal nuovo oggetto sociale in favore della società SpoltoreServizi s.r.l. per la durata di tre anni a far data dal verbale di consegna;
- successivamente la stessa società, veniva configurata con atto consiliare n. 6 in data 27 gennaio 2010, quale società strumentale del Comune di Spoltore per la produzione di servizi strumentali all'attività del medesimo Comune e come tale soggetta alla disciplina di cui all'art. 13 del D.L. n. 223/2006, ferma ed impregiudicata la sussistenza dei requisiti di società "in house";
- atteso poi che in base allo stesso art. 13 d.l. 223/2006 non risultava conforme all'ordinamento il contestuale esercizio da parte della stessa società pubblica di attività riconducibili a servizi pubblici locali e di attività riconducibili a servizi strumentali, il



Consiglio Comunale, con deliberazione n. 47 del 27/08/2015, ha approvato gli indirizzi strategici concernenti la verifica delle condizioni per procedere alla ricapitalizzazione della società Spoltore servizi srl previa acquisizione e valutazione di un Piano industriale e previo accertamento della continuità aziendale, contestualmente proponendo la modifica dell'oggetto sociale per renderlo conforme alla citata normativa;

- ad oggi, essendo che l'ente comunale ha inteso ristrutturare la predetta Società, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2016, approvando gli indirizzi strategici dei servizi dei servizi, competenti a questo settore, quali la manutenzione del verde pubblico e della rete della pubblica illuminazione.

Sulla base di una consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale gli affidamenti in house providing sono legittimi per lo svolgimento di attività strumentali e nel far questo gli enti possono sottrarsi alle procedure di gara di evidenza pubblica poiché le società "in house", come nel caso di specie, le quali operano quali ripartizioni dell'Ente affidante e non assurgono ad entità distinte e/o terze rispetto ad esso affidante. In tal senso, quindi, gli Enti Locali soci, nell'affidare i servizi oggetto dell'attività caratteristica dell'azienda in house, non erano tenuti ad osservare quanto prevedeva il D.Lgs. 163/2006 (Codice De Lise), ora abrogato dal Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, che comunque all'articolo 5 riporta testualmente quanto segue:

"Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata."*

Ricorrendo il caso di specie, per tramite la suddetta Società, si procede dapprima a comparare i suddetti esiti con le convenzioni CONSIP, ricordando quanto segue:

La valutazione della congruità del servizio in corso è dovuta in ottemperanza ai disposti di cui all'art 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (*spending review*), il quale impone l'obbligo per le Amministrazioni Locali di privilegiare le convenzioni Consip.

Nello specifico i richiami normativi sono rappresentati da:



- art. 26, comma 3, L. 488/1999 *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”*;
- art. 2, comma 225, L. 1991/2009 *“La società Consip S.p.A. conclude accordi quadro...cui le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del... decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma”*;
- art. 287, comma 2, del d.p.r. 207/2010 *“fatta salva la facoltà di ciascuna stazione appaltante di istituire un sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’articolo 60 del codice, il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e gestione nonché curando l’esecuzione di tutti i servizi informatici, tematici, e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, ivi comprese tutte le attività necessarie per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione e per l’ammissione dello stesso”*.

In sintesi, per l’Ente Locale sussiste la facoltà di utilizzo delle Convenzioni, degli Accordi Quadro e dei sistemi telematici di Consip e delle CAT di riferimento, con obbligo di rispetto del *benchmark* Consip.

Per il dovuto raffronto con le convenzioni Consip è doveroso precisare che non è attiva una convenzione specifica riguardante il servizio manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione, ma alcuni parametri funzionali del servizio potrebbero essere desumibili dalla convenzione relativa ai *“servizio luce 3”*, il quale da capitolato risulta costituito dalle seguenti attività:

- acquisto di energia elettrica;
- esercizio degli impianti;
- manutenzione ordinaria degli impianti;
- eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici;
- interventi di riqualificazione energetica;
- interventi di adeguamento normativo;
- manutenzione straordinaria degli impianti;
- interventi di adeguamento ed innovazione tecnologica.



E' opportuno precisare che rispetto alle prestazioni base previste dal capitolato tecnico reggente la convenzione in questione, la sostanziale differenza è costituita dall'inclusione in quest'ultima anche del costo relativo alla fornitura dell'energia elettrica .

Si è inteso pertanto operare uno scorporo dei parametri al fine della comparazione di dati aggregabili, redigendo l'allegato prospetto.

tipologia corpi illuminati		stima ufficio				raffronto consip luce 3			
		punto luce base d'asta	punti luce	iva su canone a punto luce	totale parziale	prezzo per punto luce marzo 2016 consip - convenzione luce 3	punti luce	iva su canone a punto luce	totale
SAP	70 w	€ 62,02	943	22%	€ 71.351,53	€ 79,01	943	22%	€ 90.897,84
	100 w		65		€ 4.918,19	€ 91,42	65		€ 7.249,61
	150 w		1496		€ 113.193,94	€ 116,98	1496		€ 213.502,54
	250 w		104		€ 7.869,10	€ 165,43	104		€ 20.989,76
	400 w		11		€ 832,31	€ 243,01	11		€ 3.261,19
HME	70 w		33	€ 2.496,93	€ 97,06	33	€ 3.907,64		
HIT	70 w		30	€ 2.269,93	€ 97,06	30	€ 3.552,40		
LED	72 w		9	€ 680,98	€ 67,41	9	€ 740,16		
totale			2.691		€ 203.612,90	totale		2.691	€ 344.101,13
incidenza del costo di acquisto dell'energia elettrica annua compreso IVA da bilancio 2016				€ 320.000,00	incidenza del costo di acquisto dell'energia elettrica annua compreso IVA				€ -
spesa comunale prevista compreso IVA				€ 523.612,90	spesa in caso di adesione Consip Luce 3				€ 344.101,13
differenza compreso IVA									€ 179.511,77

Per una corretta interpretazione dei dati indicati nella medesima si precisa che i centri luminosi vengono riepilogati in funzione delle tipologia e potenze delle varie lampade, nonché con l'indicazione della quantità totale delle medesime.

Per ricavare il costo dell'energia, si è operata precipua indagine presso il Settore III° – Acquisizione Beni e Servizi e Patrimonio, riscontrando che l'Ente comunale ha in essere un rapporto con la Consip, avendo aderito giusta determinazione n. 356 datata 3/12/2015 alla Convenzione Energia – linea 13 – lotto 8 Abruzzo, finalizzato all'acquisto dell'energia elettrica ed esteso anche agli impianti di pubblica illuminazione comunali, in scadenza a gennaio 2017.

Il raffronto della cifre totali, seppure desunti con calcoli presuntivi, porta ad evidenziare il costo dell'attuale servizio attestato su € 523.612,90 (IVA compresa) contro € 344.101,13 (IVA compresa) nel caso di adesione alla convenzione CONSIP, con una presunta differenza di costo tra le due tipologie raffrontate di € 179.511,77 in meno, che l'ente risparmierebbe ogni anno.

E' pertanto palese il manifestarsi di una decisa convenienza dei parametri di qualità prezzo della Convenzione Consip, rispetto alle attuali intenzioni dell'ente di procedere all'affidamento del solo onere manutentivo, protraendolo disgiunto dall'acquisto dell'energia.

Detta convenienza si dimostra maggiormente palese confrontando sia le azioni pianificate di parte comunale, rispetto a quelle previste dal Capitolato Consip, in quanto tali ultime sono maggiori rispetto alle prime e sia per l'incidenza dell'onere energetico rispetto a quello manutentivo, il quale come da elaborato Guida alla Convenzione lotto 5 – Lazio Abruzzo – pag. 12 – par. 4.1.1 Determinazione del Canone, è indicato che *“il prezzo unitario PU remunera tutte le attività di fornitura di energia elettrica, esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti, con una proporzionalità tra i due servizi che viene convenzionalmente stabilita pari al 70%, per la quota relativa all'energia elettrica, ed al 30% per la quota di governo, esercizio e manutenzione ordinaria”*.

CONCLUSIONI

Non risultando ad oggi possibile e tantomeno di competenza dello scrivente servizio, risolvere l'attuale rapporto Consip in ordine all'acquisto dell'Energia avendo aderito giusta determinazione n. 356 datata 3/12/2015, Settore III° – Acquisizione Beni e Servizi e Patrimonio, alla Convenzione Energia – linea 13 – lotto 8 Abruzzo, la cui decorrenza avverrà non prima di gennaio p.v., si analizzerà meramente l'aspetto manutentivo.



Pertanto il Servizio di Manutenzione di esercizio e Manutenzione Ordinaria delle rete di Pubblica Illuminazione, come sopra congegnato, sulla base delle linee guida fornite dal Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 41 del 30 giugno 2016 – allegato C, è stato analizzato e computato dallo scrivente servizio alla luce del Nuovo Prezzario Regionale 2014, ad oggi in vigore (D.G.R. n. 469 del 08/07/2014 e D.G.R. n. 647 del 07/10/2014, pubblicata sul B.U.R.A. n. 123 Speciale del 05/11/2014, è stato approvato l'Aggiornamento 2014 del Nuovo Prezzario Regionale, il quale nelle avvertenze generali testualmente riporta: I prezzi riportati nei singoli capitoli sono stati ottenuti mediante analisi ricavate dalla composizione delle risorse elementari (mano d'opera e materiali), dei noli e dei semilavorati, inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l'impresa specializzata nell'esecuzione dell'attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere. Nei prezzi delle opere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge DPR n. 207/2010, sono stati valutati i compensi per spese generali ed utili d'impresa (valutati rispettivamente nel 15% e nel 10%, quindi nella misura complessiva del 26,5%); l'I.V.A. è a carico del committente ed è pagata a parte; il costo della mano d'opera del settore edile è una media calcolata sulla base delle quattro province abruzzesi. I prezzi sono quindi da intendersi come "prezzi di riferimento" validi su tutto il territorio regionale. In base alle suddette analisi si procederà ai periodici aggiornamenti ed integrazioni).

La menzionata partecipata ne ha fatto propri i contenuti, rimettendo il piano industriale pervenuto al Comune ed acquisito in data 26/08/2016 al n. 28894 di prot.

Pertanto sul conto economico del servizio di illuminazione pubblica (pag. 29 – piano industriale pervenuto al Comune ed acquisito in data 26/08/2016 al n. 28894 di prot), ipotizzando un ricavo di € 150.000,00, sembrerebbe che la ditta, rinunciando agli utili d'impresa, alla luce dell'unico interlocutore committente, nella figura del Comune, andrebbe a formulare un ribasso poco maggiore del 10% sulle relative somme, come identificate nella base d'asta. Tale somma, maggiorata del compenso inerente la reperibilità, è comprensiva degli oneri per la sicurezza ed è stata ottenuta prendendo in considerazione "tutte le attività astrattamente affidabili" alla luce degli atti consiliari n. 447/2015 e 41/2016.

A questo punto il confronto eseguito tra il servizio descritto nel piano industriale, evidenzia la sostanziale congruità del servizio, sia per riduzione dell'onere economico, rispetto agli importi a base d'asta e sia per la presenza di caratteristiche peculiari dovute allo stato di conservazione in cui versano gli impianti, il tutto come acclarato dall'ing. Diego De Leonardis, nella relazione tecnica allegata al Progetto Preliminare di Piano Regolatore della Pubblica Illuminazione.

Per quanto concerne il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunali, si ritiene ipotizzabile quale forma preferenziale l'affidamento in house, scelta prioritaria quest'ultima dettata dalla esigenza di un rilancio della societario, della stessa in forza degli atti



Città di
Spoltore

consiliari n. 447/2015 e 41/2016, partecipata dal Comune al 100%, nonché dalla considerazione di procedere con un operatore storico, in possesso quindi del necessario *know-how*.

Si rassegna la presente restando a disposizione per ogni ulteriore sviluppo in merito, precisando che sulla produzione di parte societaria, risulta indicata una durata del piano pari dodici mesi sebbene, poi, nel prosieguo e precisamente nel paragrafo dedicato alle conclusioni si legge che le analisi ed i calcoli effettuati garantiscono il raggiungimento in tempi certi del riequilibrio economico finanziario della gestione con il risultato di assicurare l'operatività della società nel corso dei prossimi anni. Nel capitolato speciale redatto dall'Ufficio e relativo al succitato servizio sarà inserita un'apposita previsione del termine di durata dell'affidamento, indicandolo per prassi e sulla scorta di tutto quanto sopra riportato, in un anno. Inoltre, non avendo l'Ufficio ricevuto un espresso indirizzo *ad hoc* o manifestazione di volontà, resta in attesa di acquisire un dato certo al riguardo. Pare in ogni caso opportuno, se non doveroso, prevedere l'inserimento nel contratto di servizio di un'esplicita clausola di risoluzione espressa, in caso di eventuale adesione futura, da parte dell'Ente, alla relativa Convenzione Consip, come sopra descritta, in modo da evitare possibili riserve e/o contenziosi che dovessero sorgere al riguardo, con la partecipata stessa. In ordine alla valutazione complessiva, all'analisi tecnico-scientifica dei contenuti, dei dati, dei numeri, della metodologia seguita e delle situazioni descritte nel piano industriale in oggetto, non può che rinviarsi, in considerazione della carenza in capo allo scrivente Servizio di conoscenze, competenze e professionalità nelle materie.


L'Istruttore Tecnico
Geom. Giuseppe del Pretaro



Il Responsabile del Settore VI°

Dott. Mauro Tursini





Città di
Spoltore

SETTORE I
Servizi alla persona

Prot. n. 31314

Spoltore li, 15 settembre 2016

trasmissione a mezzo posta elettronica

alla casella: andreaziruolo@msn.com

Preg. mo
Prof. Andrea Ziruolo
Montesilvano

alla casella: revisori.spoltore@gmail.com

Al Collegio
dei Revisori dei Conti
del Comune di Spoltore
Sede

alla casella: segretariogenerale@comune.spoltore.pe.it

Al Segretario Generale
Sede

OGGETTO: Affidamento servizi di trasporto e mensa scolastici alla SpoltoreServizi S.r.l. – Trasmissione a rettifica delle relazioni ex artt. 34, commi 20 e 21, del D. L. 18-10-2012, n. 179 e della relazione piano industriale.

In esecuzione alla disposizione contenuta nella nota Prot. n. 26027 del 26-07-2016 a firma del Segretario Generale e facendo seguito alla propria precedente Prot. n. 29280 del 30-08-2016, con la presente si provvede a trasmettere le relazioni in oggetto indicate in sostituzione delle precedenti poiché, per mero errore materiale, risultavano inviate stesure prove del riferimento al prezzo.

Restando a disposizione, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile

dott.ssa Franca Maria Marsili



Spoltore

città migliore

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

G.ma d.ssa Francesca De Camillis

Segretaria comunale

Città di Spoltore

Via Gioacchino Di Marzio, 66

65010 - Spoltore (PE)

Partita IVA 00128340684

inviata via pec a:

protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

Oggetto: *servizio di verifica dei presupposti per la ricapitalizzazione e ristrutturazione di società partecipata a seguito di valutazione della continuità aziendale. Servizio di redazione proposte di atti amministrativi conseguenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. . 50/2016 (CIG Z221A44719) - relazione*

G.ma dottoressa De Camillis,

con riferimento all'incarico emarginato in oggetto, che si sostanzia in:

1. ricognizione della operatività della società partecipata e la verifica delle condizioni amministrative ed economico patrimoniali per l'intervento di ristrutturazione e ricapitalizzazione, previa ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di modalità di gestione dei servizi pubblici locali e di ricorso a società partecipate, anche alla luce degli art. 18 e 19 della L. 124/2015 (c.d. Riforma Madia);
2. verifica impatto su SpoltoreServizi srl; nonché verifica del Piano economico finanziario dei servizi oggetto di affidamento alla partecipata e analisi di sostenibilità economica e amministrativa, alla luce dei vincoli normativi e giurisprudenziali;

Dopo attento studio dei documenti (capitolato prestazionale e ricavi/costi indicati) trasmessimi dal Comune di Spoltore - sulla cui attendibilità si declina ogni responsabilità - e delle evidenze emerse in occasione degli incontri tenuti presso la sede comunale, si è proceduto a stilare la relazione che segue per le finalità emarginate ai punti 1 e 2 sopra richiamati.

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

Nella stesura della stessa si è tenuta in debita considerazione il contenuto dei due decreti legislativi in itinere in materia di società a partecipazione pubblica e di servizi pubblici locali a cui la legge "Madia", legge n. 124/2015 rinviava attraverso gli artt. 18 e 19. Il decreto relativo alle società a partecipazione pubblica (d.lgs. N. 175/2016) è stato pubblicato in GU l'8 settembre u.s., pertanto, entrerà in vigore il prossimo 23 settembre 2016.

La relazione sviluppa gli argomenti evidenziati nella richiamata richiesta di parere.

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

1. Società SpoltoreServizi Srl e la ricostituzione del capitale sociale

1.1. Descrizione

La SpoltoreServizi Srl, società unipersonale interamente partecipata dal Comune di Spoltore, è sorta l'11 gennaio 2007 ed è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Pescara il 16 gennaio 2007.

Le Ragioni che hanno portato l'Amministrazione Comunale a costituire la SpoltoreServizi Srl, sono state diverse:

- raggiungimento degli obiettivi istituzionali di cui al citato art. 112 del T.U.EE.LL. che attengono all'obbligo di provvedere alla gestione di servizi pubblici;
- la società a capitale pubblico avrebbe presentato un forte collegamento con i fini istituzionali dell'ente pubblico;
- la situazione organizzativa e strutturale del Comune non avrebbe consentito la prosecuzione dei servizi, ed inoltre le norme all'epoca vigenti avrebbero escluso la possibilità della gestione in economia;
- il ricorso alla Società avrebbe soddisfatto le moderne esigenze di garanzia degli standard qualitativi, la flessibilità, la continuità nella gestione dei servizi, oltre ad una gestione manageriale stante le logiche imprenditoriali e i criteri economici adottabili;
- il mantenimento da parte dell'Ente del controllo delle scelte gestionali e strategiche attraverso la presenza negli organi societari.

A seguito dell'evoluzione normativa, con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27 gennaio 2010 si procedeva a modificare lo scopo della Società in azienda per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Spoltore, come previsto dall'art. 13 del DL n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006.

Il conseguente oggetto sociale individua lo scopo aziendale nell'organizzazione, nella gestione, e nell'esecuzione in forma diretta o indiretta delle seguenti attività:

1. svolgimento dei servizi scolastici;
2. gestione delle mense scolastiche;
3. trasporto scolastico;
4. manutenzione di edifici scolastici e dei relativi impianti sportivi;

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

5. sgombero neve;
6. manutenzione ordinaria fabbricati ed impianti in uso al comune o di proprietà comunale;
7. manutenzione strade ed aree comunali (compresa segnaletica stradale);
8. attività connesse ad operazioni elettorali;
9. manutenzione aree verdi e gestione verde urbano, compresa la loro riqualificazione;
10. manutenzione impianti di pubblica illuminazione;
11. manutenzione cimiteri;

In base allo statuto sociale, la Società può gestire le medesime attività di cui sopra direttamente, ovvero affidarle in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma. Tale ultima circostanza è esclusa per legge in quanto è vietato il subappalto dei servizi affidati.

Successivamente, con nota del 26.09.2014 prot. n. 31315, l'Amministratore Unico della SpoltoreServizi Srl rilevava alcune criticità in ordine alla veste giuridica della società, in particolare evidenziava la contrarietà dell'oggetto sociale ai dettami dell'art.13 DL n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006, che prevedeva l'esclusività dell'oggetto sociale indicando come non conforme all'ordinamento il contestuale esercizio da parte della stessa società pubblica di attività riconducibili a servizi pubblici locali e di attività riconducibili a servizi strumentali. Elemento, quest'ultimo, successivamente cristallizzato con decreto sindacale n.17570 del 25.05.2015 recante ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni del Comune di Spoltore", in cui il Sindaco dott. Luciano Di Lorito prendeva atto *inter alia* appunto della non conformità all'art.13 DL 223/2006 (c.d. Decreto Bersani-Visco) dell'attuale oggetto sociale della SpoltoreServizi Srl. Non conformità che solo dal prossimo 23 settembre verrà superata con l'entrata in vigore del decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica.

L'organico della SpoltoreServizi Srl è di 33 unità di personale, così suddivise:

- servizio trasporto scolastico: n. 13 unità;
- servizio mensa scolastica: n. 10 unità;
- servizio manutenzione: n. 7 unità;
- servizio uffici: n. 3 unità.

Il servizio di "trasporto scolastico" ha avuto inizio il 28 maggio 2007 attraverso l'utilizzo di 8 mezzi di proprietà del Comune di Spoltore ricevuti in comodato. La formula contrattuale che ha finora consentito l'utilizzo dei mezzi comunali si regolarizzerà in usufrutto gratuito. Tale ultima condizione

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

renderà necessario alla SpoltoreServizi Srl di sostenere direttamente tutti i costi per la gestione dei richiamati mezzi.

La gestione del servizio di "mensa scolastica" ha anch'essa avuto inizio nel 2007 e si svolge preparando i pasti, attraverso l'impiego di 6 cuochi e 4 aiuto cuochi, in ognuno dei quattro plessi scolastici ubicati presso:

- Spoltore;
- Villa Raspa;
- Santa Teresa;
- Caprara.

SpoltoreServizi Srl inoltre ha in affidamento (Cfr. disciplinare tecnico del 31.03.2010 e disciplinare tecnico del 28.05.2010) la "manutenzione ordinaria" di:

- A. Edifici comunali;
- B. Edifici scolastici;
- C. Cimiteri;
- D. Parchi, Giardini e Verde Pubblico;
- E. Strade;
- F. Segnaletica Stradale;
- G. Pubblica Illuminazione;
- H. Rete fognaria(acque bianche e acque nere);
- I. Impianti sportivi la cui manutenzione non sia stata affidata ad altre società.

Questi ultimi servizi, rientrando nell'ambito delle attività cosiddette strumentali, solo a far data dal prossimo 23 settembre 2016 potrebbero essere assolte dalla società. Infatti, solo a partire da questa data è abrogato l'art. 13 del decreto legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006. Inoltre, stante la necessità di definire un orizzonte temporale a cui riferire il piano industriale della SpoltoreServizi Srl, a seguito dell'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo che introduce il termine di sei mesi per la definizione di un nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate alla luce dei nuovi requisiti, nella formulazione del piano industriale si è ritenuto di circoscriverlo al prossimo quinquennio (il termine di cinque anni è un riferimento temporale assunto dall'art. 8, comma

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

3. dell'approvando decreto legislativo in materia di servizi pubblici locali che presumibilmente verrà adottato definitivamente nel corso dei prossimi sei mesi).

Nella prospettiva del nuovo affidamento alla SpoltoreServizi Srl verranno affidati in gestione oltre ai servizi pubblici già in essere anche:

- servizi cimiteriali comprensivi della gestione delle lampade votive;
- servizio illuminazione pubblica.

1.2. Le azioni immediate e le verifiche per la continuità della SpoltoreServizi Srl (cenni)

La SpoltoreServizi Srl nel corso del 2014 ha registrato una perdita d'esercizio pari ad euro 241.919,00. Tale risultato economico negativo erode completamente il capitale sociale facendone conseguire che il Comune di Spoltore deve precedentemente verificare se sussistono le condizioni giuridiche e aziendali per poterlo ricostituire.

Di seguito si riportano i contenuti normativi che meglio descrivono la possibilità di ricostituzione del capitale sociale della SpoltoreServizi Srl la quale è però condizionata dalla sostenibilità del piano industriale presentato dalla società in quanto, garantendo la continuità aziendale, giustificerebbe la ricostituzione del capitale sociale.

Infatti, il nuovo decreto legislativo nel prevedere l'obiettivo di cancellare in prima battuta almeno cinquemila partecipazioni locali, chiede agli enti proprietari di scrivere entro sei mesi un piano di razionalizzazione in cui diventa obbligatorio l'abbandono delle partecipazioni in aziende che non rispondono al seguente doppio piano di requisiti:

1. *ambiti di attività*: le pubbliche amministrazioni potranno essere socie solo di spa, srl (anche in forma cooperativa, come precisato nell'ultimo testo) e società consortili che producono servizi di interesse generale, compresa la realizzazione di reti e impianti, opere pubbliche, beni strumentali o attività di supporto agli enti non profit.
2. *elementi dimensionali*: il fatturato minimo deve essere di un milione di euro, l'impossibilità di società con più dipendenti che amministratori, l'eliminazione delle aziende doppione (attive cioè in settori simili o uguali a quelli già coperti da altre partecipate) e, fuori dai servizi di interesse generale, alle aziende che hanno chiuso in rosso quattro degli ultimi cinque bilanci.

Su questi punti il piano di razionalizzazione, da adottare entro i già richiamati sei mesi (per non incorrere in una sanzione amministrativa fino a 500mila euro), non ha possibilità di scelta, ma deve

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

limitarsi a censire le partecipate che entro un anno dovranno essere chiuse, privatizzate oppure aggregate per superare i parametri minimi di fatturato e organici. Nei richiamati sei mesi, anche le società pubbliche "in regola" e dunque motivatamente conservate rispetto ai nuovi parametri dovranno effettuare una revisione straordinaria del personale per individuare gli esuberanti.

Delle novità sono state sottolineate quelle che ad avviso dello scrivente riguardano in particolare SpoltoreServizi Srl.

Trovano poi una nuova definizione gli affidamenti senza gara alle società in house: serve il «controllo analogo», a tal riguardo si deve procedere all'integrazione dello statuto sociale ed alla definizione di un apposito regolamento interno al Comune, e l'eventuale presenza di soci privati (non è il caso di SpoltoreServizi Srl) deve essere limitata a quella eventualmente imposta da normative di settore, a patto che comunque i privati non abbiano un'«influenza determinante».

1.3. Reintegrazione del capitale per perdite

1.3.1. Elementi introduttivi

Nell'ambito della valutazione del rapporto intercorrente tra le società e l'ente locale (EL) proprietario, è importante considerare il caso in cui quest'ultimo sia chiamato a reintegrare il capitale sociale delle sue partecipate. L'art. 194, c. 1 lettera c), del d.lgs. n. 267/2000, prevede come sia possibile riconoscere la legittimità di un debito fuori bilancio nel caso in cui la ricapitalizzazione sia riferibile a società operante nel settore dei servizi pubblici, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, sia riferibile a società di capitali costituite per l'esercizio di SPL. Sul tema intervenne anche l'Osservatorio per la contabilità e la finanza locale con il Principio contabile n. 2, punto 16.

Tuttavia, affinché sia possibile riconoscere il debito fuori bilancio per la ricapitalizzazione di società partecipata che abbia subito perdite, è necessario che tale operazione avvenga nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali e, in particolare, che la società di capitali ricapitalizzata sia costituita per l'esercizio delle finalità di legge e nel rispetto dei limiti su richiamati.

Pertanto, la norma parla esplicitamente di ricapitalizzazione, identificando in tal modo un'azione specifica, che consiste nel provvedimento, deliberato dai soci, di ricostituzione del capitale, non lasciando conseguentemente spazio per alcuna interpretazione estensiva ad altre fattispecie di ripianamento di perdite d'esercizio. Inoltre, sempre la norma indicata appare molto chiara sui tipi di società nei confronti dei quali l'ente possa effettuare il finanziamento, indicando infatti con precisione quelle di capitali.

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

L'EL che provvede al reintegro del capitale di una società partecipata effettua il riconoscimento di un debito fuori bilancio. Conseguentemente deve, in base al dettato dell'art. 194 TUEL, verificare due aspetti: che la società sia volta alla produzione di SPL e che l'intervento si qualifichi come una reintegrazione di capitale in seguito a perdite subite; il tutto deve essere contestualizzato in presenza di condizioni che garantiscano la continuità aziendale.

Ognuno degli elementi richiamati è presente nella SpoltoreServizi Srl.

1.3.2. Profili giuscontabili

Una sentenza relativamente recente, la n. 56 del 21.06.2011 della Corte dei conti sezione di controllo per il Lazio, ha stabilito che non tutte le operazioni sul capitale delle società interamente partecipate possono rientrare nella casistica dei debiti fuori bilancio. Infatti, a fronte di una perdita qualificata come strumentale, a parere della Corte non è ammissibile il riconoscimento del debito fuori bilancio, dovendo invece la ricapitalizzazione, ove l'amministrazione decidesse di ripianare la perdita, trovare allocazione nel bilancio dell'ente tra gli oneri straordinari della gestione corrente.

L'orientamento della Corte dei Conti si è consolidato nel ritenere che la spesa per la copertura di perdite sia una spesa di parte corrente (Corte dei Conti, Sez. regionale controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 578 del 28/09/2007). Su tale orientamento si vedano anche la deliberazione 65//2007 della Corte dei Conti, Sezione regionale per la Puglia, la Corte dei Conti, Sezione regionale controllo per le Marche (deliberazione n. 22/2007), la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte (parere 15/par/2008), la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria (parere n. 80/2006), la Corte Conti sezione regionale Abruzzo, deliberazione n. 1/2008.

Per quanto concerne, quindi, le modalità di copertura delle risorse finanziarie destinate alle operazioni di ricapitalizzazione e/o copertura di perdite di partecipate occorre fare riferimento alla disposizione dell'art. 3 comma 18 della legge finanziaria 2004 (legge 24.12.2003 n. 350) che prevedeva come gli enti "non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquistare dall'ente l'esplicitazione specifica dell'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio".

Pertanto, emerge l'orientamento che afferma la natura sostanziale delle spese per ripiano, e che ritiene che, ferma restando la destinazione a capitale delle somme richiamate, esse non

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

rappresentino un investimento in senso proprio (Corte Costituzionale sentenza n. 425/2004), trattandosi di spesa non finanziabile attraverso il ricorso al debito.

1.3.3. Divieti in materia di reintegri di capitale

Sul tema in oggetto s'inserisce il DL n. 78/2010 che all'art. 6, comma 19, vieta alle pubbliche amministrazioni di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie ed effettuare altre operazioni di ripiano nei confronti di società partecipate, che hanno chiuso gli ultimi tre bilanci in perdita ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Unica eccezione che consente di derogare all'esposto divieto è la riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto di 1/3 che determina un valore minore del minimo legale. In quest'ipotesi il legislatore amministrativo rinvia all'art. 2482bis per le Srl che richiedono l'intervento senza indugio degli amministratori della società e, in caso di inerzia, del collegio sindacale (o del consiglio di sorveglianza in caso di modello dualistico) nella convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. La ratio di quest'ultima disposizione è naturalmente rivolta a salvaguardare il patrimonio pubblico e, pertanto, è stata integralmente ripresa dall'art. 14 del nuovo TU in materia di società a partecipazione pubblica.

Inoltre, i trasferimenti sono comunque consentiti se legati a contratti di servizio o necessari per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Comunque, affinché sia possibile ricostituire il capitale della società occorre che siano presenti i requisiti che ne consentano la conservazione e non la dismissione. Pertanto, non è possibile ricostituire il capitale sociale di SpoltoreServizi laddove si rilevino:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 dello stesso decreto;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4 dello stesso decreto.

1.3.4. Profili civilistici

L'art. 194, comma 1 punto c), del TUEL, fa direttamente riferimento al concetto della ricapitalizzazione appena descritto, ponendosi di conseguenza su un piano differente rispetto agli aumenti di capitale sociale, che invece prevedono un accrescimento del numero delle azioni o del loro valore nominale e che si qualificano, pertanto, come capitalizzazioni.

La disciplina (art. 2482bis cc per le Srl) stabilisce che in caso di riduzione di capitale sociale per oltre il limite di 1/3 a causa di perdite subite dalla società di capitali, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci per decidere in merito agli opportuni provvedimenti. All'assemblea dei soci deve essere presentata una relazione degli amministratori, in cui è illustrata la situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore laddove esistente. La relazione sottoposta all'assemblea deve comunque non essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data di convocazione dell'assemblea.

Il collegio sindacale o il comitato per il controllo sulla gestione o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono chiamati a vigilare sull'operato del consiglio di amministrazione o di gestione, per cui nel caso di inerzia nella convocazione dell'assemblea per l'adozione di tali provvedimenti deve essere l'organo di controllo ad intervenire, convocando l'assemblea (art. 2406, comma 1, cc). Inoltre, l'organo di controllo deve provvedere a correlare la relazione degli amministratori con un'ulteriore relazione scritta, in cui traspiano i propri giudizi in merito alle ragioni, che hanno causato la perdita e un parere circostanziato riguardo al futuro andamento reddituale.

Nel caso in cui la riduzione per perdite, non reintegrate, conduca a importi del capitale sociale inferiori del limite legale (art. 2482ter cc), l'assemblea, convocata sempre senza indugio dagli amministratori e in caso di loro inottemperanza dai sindaci, deve deliberare tra:

- la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento ad una cifra che non sia inferiore al minimo;
- la trasformazione della società;

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

- la liquidazione della società, in seguito allo scioglimento.

1.3.5. Riflessi delle perdite d'esercizio delle società controllate in funzionamento sui bilanci degli enti soci

Come si tratterà di seguito, l'esercizio del "controllo analogo" è il collante tra l'ente proprietario e la società in house providing che, per soggetti non imprenditori, di fatto introduce una responsabilità "analogica" negli effetti a quella di direzione, coordinamento e controllo di cui agli artt. 2497 e 2497sexies del Codice civile. Tale correlazione che venne evidenziata da chi scrive tra i primi (Ziruolo, 2014, p. 394), ha visto la condivisione anche nella prima stesura del TU in materia di società a partecipazione pubblica che all'art. 12, comma 2, prevedeva come: "gli enti pubblici partecipanti, che esercitino attività di direzione e coordinamento sulle società partecipate, rispondono nei confronti dei soci di minoranza e dei creditori delle società partecipate, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile". Questa disposizione, che avrebbe fugato ogni dubbio sulla reale responsabilità degli enti soci delle società in house providing e che avrebbe dovuto costituire la testata d'angolo di un nuovo sistema dei controlli attraverso il quale gli enti soci impediscono alla società di intraprendere percorsi non sostenibili economicamente e finanziariamente, è stata rimessa in discussione nella stesura finale del decreto legislativo n. 175/2016. Comunque, dovendo deliberare in assemblea il bilancio di previsione dei propri organismi controllati e in attesa che in sede giurisdizionale si definisca il tema sulla responsabilità di cui all'art. 2497 cc, ad avviso di chi scrive gli enti soci sono particolarmente responsabilizzati a votare un indirizzo le cui politiche siano effettivamente sostenibili e governabili. A maggior ragione se si considera che per l'affidamento dei servizi in house non è richiesto di corredarli del relativo CIG in quanto ritenuti atti interorganici¹.

In tale direzione, ma con riflessi diversi è andata anche la legge di stabilità n. 147/2013 che rafforza il principio di responsabilità degli enti partecipanti sull'andamento delle società controllate (non solo totalmente pubbliche) imponendo loro accantonamenti finalizzati sia all'assunzione di responsabilità sui contenuti delle gestioni pregresse, sia, soprattutto, alla continuità del servizio pubblico. Infatti, in

¹ Nella sezione C delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ANAC precisa: "C4. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)?

No, gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto (per difetto del requisito della terzietà). Nel caso in cui invece tali elementi dovessero sussistere, rimarrebbe l'obbligo di adeguamento alla normativa sulla tracciabilità (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.6).

Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi."

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

caso di perdite delle società controllate dagli enti territoriali, a partire dal 2015 gli EELL proprietari anche di minime quote devono accantonare nei propri bilanci di previsione somme proporzionali alla partecipazione societaria al solo fine di ricostituire eventualmente il capitale e, dunque, di garantire la continuità del servizio a tutela dell'interesse pubblico generale. Gli accantonamenti richiamati si applicano a decorrere dall'anno 2015, pertanto, considerando il rispetto dei termini di legge entro cui approvare il bilancio d'esercizio dell'organismo partecipato e il rendiconto dell'EL, il primo periodo da prendere in considerazione per questa data è quello che si chiude nel 2013. Tale principio è stato accolto nel nuovo TU all'art. 21.

Pertanto, abrogando i commi dell'art. 4 del DL n. 95/2012, che prevedevano la liquidazione delle società pubbliche partecipate dagli EELL che nei loro confronti fatturassero almeno il 90%, il legislatore ha modificato le ipotesi da cui scaturiscono nuovi obblighi di liquidazione delle stesse, riprendendo il primo e più corretto percorso normativo. Sono stati introdotti nuovi profili di responsabilità per gli amministratori e per gli enti controllori in piena coerenza con quanto stabilito dalle sezioni unite della Cassazione con le recenti sentenze nn. 22209 e 26283, ponendo definitivamente chiarezza sulla natura di fatto di questi organismi e aprendo l'operato degli amministratori alla giurisdizione della Corte dei conti. Principio ora divenuto legge con l'art. 12 del TU.

Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino (nell'anno X) un risultato di esercizio (aziende speciali e società) o saldo finanziario (istituzioni) negativo, le pubbliche amministrazioni locali che li partecipano accantonano nell'anno successivo (X+1) in apposito fondo vincolato (capitolo U.1.10.01.99.000 o vincolando quota dell'avanzo di amministrazione disponibile) un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.

Per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile (differenza tra le macroclassi A e B dello schema di legge).

L'importo accantonato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, è reso disponibile (svincolo della corrispondente quota di avanzo di amministrazione vincolato) nel caso in cui:

- l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio (secondo le possibilità di legge);
- dismetta la partecipazione;
- il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato torna nella disponibilità degli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione solo dopo il ripiano.

Gli accantonamenti su richiamati si applicano a decorrere dall'anno 2015.

In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

- l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016 (si precisa che il termine migliorato potrebbe essere inteso sia con il significato di incrementare la differenza, sia di diminuirla; si ritiene che debba intendersi come incremento).

in caso di:

- risultato negativo peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013;

oppure

- triennio 2011-2013 con risultato medio non negativo;

l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

1.4. La perdita d'esercizio al 31.10.2014

Il bilancio d'esercizio 2014, presentato dall'Amministratore Unico di SpoltoreServizi Srl al socio Comune di Spoltore, presenta una perdita pari a € 241.919,00.

Nella relazione accompagnatoria, l'Amministratore Unico dettaglia i criteri alla base della redazione del documento e richiama l'attenzione dell'unico azionista sulle criticità che hanno determinato la perdita.

Di seguito si riporta le principali poste che hanno determinato la perdita:

- Fondo per rischi e oneri pari a euro 120.000,00. Il fondo è riferibile a rischi per cause in corso a seguito di due contenziosi in essere:
 - Contenzioso con il Sig. Fausto Sablone;

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

- Contenzioso con il dott. Ernesto Anchini,
- Perdite presunte su crediti pari ad euro 68.234,00;
- Sopravvenienze passive straordinarie pari ad euro 39.819,00.

Per l'analisi delle voci su richiamate si rinvia alla precedente relazione curata dal sottoscritto. In questa sede preme evidenziare come la perdita sia da riferire a fatti straordinari e che le condizioni prospettiche di equilibrio economico della società (continuità aziendale), a seguito della ricostituzione del capitale sociale, devono essere rinvenute nella sostenibilità del nuovo piano industriale.

Circa l'analisi della perdita, si rinvia ad un precedente parere che si allega (Allegato A).

2. Inquadramento giuridico dell'istituto dell'in house providing

2.1. L'in house providing ed il controllo analogo

2.1.1. Premessa

Il controllo analogo è una dimensione del sistema dei controlli operanti nelle amministrazioni pubbliche. Esso, prima dell'entrata in vigore del nuovo TU che ne fornisce una definizione, trae origine dal quadro giuridico di riferimento - in continua evoluzione - conseguenza della delega alla Comunità Europea che gli Stati membri hanno attribuito in materia di sviluppo economico e competitività del mercato unico europeo.

L'art. 2 del nuovo TU con controllo analogo definisce: "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante".

Ne discende che il controllo analogo da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici proprietari deve pervadere il governo della società totalmente pubblica, al fine di salvaguardare la libera concorrenza come legge inviolabile del mercato. Affinché ciò si realizzi, il controllo deve essere pari a quello che avrebbe un comune su un proprio ramo aziendale, nonostante il soggetto societario su cui esercitarlo si veda riconosciute dal codice civile piena autonomia giuridica e patrimoniale. Pertanto, la forma ed il contenuto del controllo analogo devono garantire l'autonomia giuridica e patrimoniale dell'istituto giuridico societario ed allo stesso tempo il governo della società.

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

Al controllo analogo, pertanto, devono essere assoggettate tutte le società pubbliche che operano a seguito di un affidamento diretto, sia che erogino servizi pubblici locali a favore della collettività per conto dell'ente pubblico proprietario, sia che assolvano ad una funzione strumentale per lo stesso ente.

Di seguito, al fine di meglio comprendere come esercitarlo, il significato di “controllo analogo” sarà ricostruito attraverso l'esame dei profili normativi precedenti alla riportata definizione di cui all'art. 2 del TU e della più recente giurisprudenza e solo successivamente verrà trattato nelle sue applicazioni organizzative e di controllo manageriale.

2.1.2. Profili Giuridici del controllo analogo

Il controllo cosiddetto “analogo” trae origine dalla “Sentenza Teckal” che lo definisce come il controllo esercitato sulle società pubbliche da parte delle amministrazioni pubbliche proprietarie “analogo” a quello che esercitano sui propri servizi.

Ripreso dal legislatore nell'art.113, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, modificato dall'art.35 della legge n. 448/2001, e nell'art.13 del DL n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006, il significato di controllo analogo, oltre che nell'evoluzione sul tema della normativa nazionale, deve essere ricercato nella giurisprudenza nazionale ed europea.

Il suo contenuto è stato esaustivamente delineato nella decisione del 9 marzo 2009, n.1365, Sez. V del Consiglio di Stato. In essa sono stati forniti alcuni elementi da applicare in sede di predisposizione del modello di controllo avente i requisiti per qualificarlo come “analogo”, da tempo individuati dalla giurisprudenza interna e comunitaria.

Nell'argomentare la richiamata decisione, il Supremo Consesso amministrativo fissa un dato di assoluta importanza esegetica in cui solo nell'in house providing è possibile derogare alla regola generale dell'affidamento dei servizi tramite gara, ove pure si tratti di servizi in concessione. A tale riferimento il Consiglio di Stato giunge ricostruendo i pronunciamenti della Corte di Giustizia europea con sede in Lussemburgo.

L'interpretazione dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dunque, va condotta sul filo di decisioni precedenti, come accade ogniqualvolta il giudice nazionale si trovi a dover applicare definizioni aventi origini sovranazionali. Conseguentemente il requisito del “controllo analogo”, emergente dalla decisione del Consiglio di Stato, è il risultato dell'intermediazione delle regole civilistiche sulla governance societaria con l'attività di controllo oggetto della Sentenza Teckal. Nello specifico della richiamata decisione, il quesito rivolto alla V Sezione chiedeva se in una società

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

compartecipata in via totalitaria da più enti pubblici, diretta affidataria di un servizio pubblico locale, il "controllo analogo", inteso nei sensi della "Sentenza Teckal", postuli necessariamente anche il "controllo", da parte del socio pubblico, sulla società e, in via consequenziale, su tutta l'attività, sia straordinaria sia ordinaria, da essa posta in essere.

Sul tema del controllo analogo, richiama il Supremo Consesso, il Giudice comunitario è tornato con la sentenza del 13 novembre 2008, in causa C-324-07, sulla vicenda "Coditel Brabant SA". Il Consiglio di Stato del Regno del Belgio ha difatti sottoposto alla Corte di Giustizia europea due questioni pregiudiziali in seguito alla decisione del Comune di Uccle di associarsi ad una società cooperativa di soli comuni (in Belgio denominata "brutélé") e di affidare direttamente a quest'ultima la gestione della rete di teledistribuzione. Il Consiglio di Stato belga, dopo aver premesso che le decisioni della società cooperativa di comuni erano prese a maggioranza dagli organi statutari composti da rappresentanti delle autorità pubbliche associate, ha chiesto alla Corte europea:

"2) se i poteri ... esercitati, tramite organi statutari, da tutti i operatori, o da una parte di questi nel caso di settori o sottosettori di gestione, sulle decisioni della società cooperativa possano essere considerati tali da consentire loro di esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello esercitato sui loro propri servizi.

3) Se tali poteri e tale controllo, per poter essere qualificati analoghi, debbano essere esercitati individualmente da ciascun associato o se sia comunque sufficiente che vengano esercitati dalla maggioranza degli associati".

Nella risposta ai due quesiti posti, la Corte comunitaria ha stabilito i principi necessari all'attuazione del controllo analogo.

Relativamente al primo interrogativo, il Giudice comunitario ha affermato che per valutare se un'autorità pubblica concedente eserciti sull'ente concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, è necessario tener conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti. Ne discende che il controllo a cui deve essere sottoposto l'ente concessionario, deve consentire all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni importanti di detto ente. Pertanto, la circostanza che gli organi decisionali della Brutélé siano formati dai delegati delle autorità pubbliche associate, implica che queste ultime influenzano le decisioni della società cooperativa.

Il Giudice Europeo, al punto 42 della richiamata sentenza, ha quindi enunciato il principio secondo cui, stante le condizioni su richiamate, l'influenza esercitata dagli enti concedenti il servizio attraverso gli organi statutari è tale da consentire loro di esercitare sulla società un controllo analogo, in forma congiunta, a quello che esercitano sui propri servizi.

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

A tal riguardo, il richiamato art. 2 del TU fornisce la seguente definizione di "controllo analogo congiunto": "la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Sull'altro quesito, la Corte ribadisce quanto già pronunciato nella "Sentenza Parking Brixen", rafforzando il principio secondo cui "il controllo esercitato sull'ente concessionario da un'autorità pubblica concedente sia analogo a quello che la medesima autorità esercita sui propri servizi, ma non identico ad esso in ogni elemento. L'importante è che il controllo esercitato sull'ente concessionario sia effettivo, pur non risultando indispensabile che sia individuale."

Come già richiamato, la Corte ha offerto anche un'interpretazione autentica dei suoi precedenti in materia, conciliando pronunciamenti (il riferimento è alle sentenze "Corame" e "Asemfo") che ad una prima lettura non si presentavano tali. La Corte ha così stabilito che, salvo il caso in cui un ente concedente detenga una partecipazione maggioritaria nell'ente concessionario, qualora non riesca ad esercitare da solo un controllo determinante sulle decisioni di tale ente, non ne consegue necessariamente una gara di appalto per la scelta dell'ente concessionario, come nel caso della Brutélé.

Poiché tale principio non sarebbe conforme alla normativa comunitaria in materia di appalti, la Corte Europea riconosce "48. ... che un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punto 48).

49. Detta possibilità per le autorità pubbliche di ricorrere ai propri strumenti per adempiere alle loro missioni di servizio pubblico può essere utilizzata in collaborazione con altre autorità pubbliche (v., in tal senso, sentenza Asemfo, cit., punto 65)".

Pertanto, nel caso in cui più autorità pubbliche partecipino all'ente concessionario al quale affidano l'adempimento di un proprio servizio pubblico (come si dirà nel prosieguo, il servizio può essere anche strumentale agli enti concedenti), il controllo che dette autorità pubbliche esercitano sull'ente in parola può venire da loro esercitato congiuntamente e nel rispetto del principio della maggioranza che regola il funzionamento degli organi collegiali.

La Corte di Giustizia Europea, infine, si è così pronunciata: "qualora un'autorità pubblica si associ ad una società cooperativa intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, al fine di trasferirle la gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità associate a detta società esercitano su

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

quest'ultima, per poter essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri servizi, può essere esercitato congiuntamente dalle stesse, deliberando, eventualmente, a maggioranza."

Diversamente da quanto stabilito dalla Corte del Lussemburgo e prima della richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, la giurisprudenza nazionale, attraverso i TAR, individuò nel controllo civilistico di cui ai commi 1 e 2 dell'art.2359 cc, il presupposto del controllo analogo. Esso, pertanto, nelle prime indicazioni giurisprudenziali si sostanzava in un controllo meramente individuale che non poteva realizzarsi congiuntamente tra più soggetti pubblici. Tale assunto, però, era condizionato dall'istituto giuridico della società di capitali a cui si riferiva l'attività del controllo analogo; infatti, nel diritto amministrativo italiano erano già previste forme di gestione condivise tra più enti, quali i consorzi (art. 31, d.lgs. n.267/2000), in cui la volontà unitaria era ed è prevista a maggioranza.

Ne discende che il requisito del controllo analogo non appartiene ad una logica "meramente proprietaria" o - utilizzando il termine del supremo Consesso - "dominicale", ma di natura "funzionale" che alimenta i processi decisionali e organizzativi tra concedente/i e concessionario. Pertanto, il controllo analogo non corrisponde necessariamente al "controllo" della governance societaria.

Così come emerso dalla sentenza del Consiglio di Stato, gli elementi individuanti il controllo analogo devono garantire da parte degli enti concedenti un'influenza determinante sull'ente concessionario, sia relativamente agli obiettivi strategici, sia alle decisioni più importanti (cfr. sentenza Parking Brixen GmbH, cit., par. 65). Dalla fattispecie sottoposto al giudizio del Supremo Consesso, i Comuni concedenti il servizio avevano istituito un organo denominato "Assemblea dei Sindaci" attraverso cui esercitare l'influenza determinante.

Attraverso l'Assemblea dei Sindaci, i Comuni soci si erano riservati, oltre a rafforzati poteri di controllo sulla gestione, il potere, ad esercizio necessariamente congiunto (voto all'unanimità), di autorizzare tutti gli atti più rilevanti della società, tra i quali:

- A. tutte le deliberazioni da sottoporre all'Assemblea Straordinaria;
- B. tutte le deliberazioni – anche del Consiglio di Amministrazione - in materia di acquisti e cessioni di beni e partecipazioni;
- C. tutte le deliberazioni – anche del Consiglio di Amministrazione - apportanti modifiche ai contratti di servizio;
- D. tutte le deliberazioni in tema di nomina degli organi e quelle in ordine al piano industriale.

La fattispecie in esame non individuava la gestione ordinaria tra le attribuzioni dell'Assemblea, ma questo non ha significato escludere un controllo analogo concreto e reale sugli atti del

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

concessionario. Difatti, gli atti di ordinaria amministrazione dovendo essere coerenti con le determinazioni preventive assunte dall'Assemblea dei Sindaci, quest'ultima controllerà la coerenza della gestione rispetto agli indirizzi impartiti in ordine a tutte le questioni più rilevanti. **A maggior ragione oggi che, con l'entrata a pieno regime dell'armonizzazione contabile di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. la programmazione delle società in controllo pubblico deve essere coerente con quella dell'ente pubblico proprietario, facendone conseguire che il piano programma o piano delle attività della società deve essere coerente con il Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'ente locale proprietario (Allegato 4-1 al d.lgs. n. 118/2011).**

Secondo altro orientamento giurisprudenziale - Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591 - è possibile configurare il controllo analogo attraverso un patto parasociale che vincoli l'affidataria agli indirizzi dell'affidante. In tal modo sarebbe possibile salvaguardare l'influenza determinante dell'ente concedente sul concessionario al di fuori dei normali poteri che un socio, anche totalitario, esercita in assemblea (cfr. sentenza Parking Brixen GmbH, cit., par. 65).

Sulla base dei pronunciamenti richiamati, il Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V - 28/12/2007 n. 6736; sez. VI - 3/4/2007 n. 1514) stabilisce che in linea generale è pertanto necessaria la previsione, a favore dell'Ente pubblico, di strumenti di controllo più intensi di quelli riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza assembleare.

Comunque, poiché il controllo analogo individua un rapporto assimilabile ad una subordinazione gerarchica dell'ente concessionario, non può non tenere conto della veste giuridica della società affidataria e del codice civile che ne regolano il funzionamento attraverso i propri organi. Pertanto, occorre considerare che se il controllo analogo non può essere etichettato come un mero controllo "a posteriori", per soddisfare il requisito che consente all'autorità pubblica di influenzare preventivamente le decisioni degli organismi societari, occorre individuare clausole e prerogative che attribuiscono - statutariamente o per tramite di patti parasociali - agli Enti locali partecipanti la possibilità di ingerire nella sfera decisionale strategica ed operativa del soggetto affidatario. In buona sostanza ciascun Ente locale - a prescindere dalla quota (più o meno consistente) detenuta - deve poter esercitare un effettivo potere di veto sulle deliberazioni societarie, in modo da paralizzare quelle decisioni o quelle attività ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio di riferimento, a favore dei quali è prestato il servizio dato in affidamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. II ter - 16/10/2007 n. 9988).

Comunque, occorre considerare che il diritto societario non tollera, oltre un certo limite, l'ingerenza di poteri esterni agli organi della società, al di là della designazione dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione e/o dell'amministratore delegato. Conseguentemente, una volta esercitato il potere

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

di nomina, detti rappresentanti devono unicamente perseguire gli interessi della Società e non subordinare, sul piano giuridico, tale interesse a quello dell'Ente che li ha nominati. Pertanto, solo ipotizzando il ricorso allo strumento pubblicistico della revoca della concessione, (nell'ipotesi del mancato perseguimento degli obiettivi individuati dall'ente affidante) è possibile ipotizzare una forma effettiva di controllo analogo (ovviamente di natura pubblicistica e non nelle forme previste dal c.c.) che assicuri le finalità individuate dalla giurisprudenza in materia.

Nel rispetto delle considerazioni su richiamate, si riporta come la giurisprudenza abbia rinvenuto tra gli elementi individuanti il controllo analogo le "forme" di ingerenza che l'ente pubblico può esercitare sulla gestione della società partecipata: quando attraverso lo statuto societario, l'ente si riserva la nomina del Presidente e di un numero predeterminato di membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale (cfr. Tar Campania Napoli, sez. I - 30/3/2005 n. 2784) ovvero, come nel caso su riportato, quando venga costituito un apposito organo con penetranti poteri di controllo sulla gestione straordinaria ed ordinaria della Società attraverso, a titolo esemplificativo, l'Assemblea di coordinamento intercomunale costituita dai legali rappresentanti di ciascun Ente locale (o loro delegati), ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia - 15/7/2005 n. 634).

Gli elementi esposti devono ricorrere in particolar modo quando l'Ente affidante non partecipi totalmente la Società affidataria (Corte di Giustizia CE, Grande sezione - 21/7/2005 causa C-231/03 (Coname - Comune di Cingia Dè Botti). Poiché l'affidamento diretto del servizio è un'eccezione alle regole generali del diritto comunitario e la sussistenza del "controllo analogo" un'elemento essenziale, esso deve formare oggetto di un'interpretazione restrittiva in cui l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava su colui che intenda avvalersene (cfr. ex plurimis Corte di Giustizia CE, sez. I - 6/4/2006 causa C - 410/04 ANAV).

Quanto sopra espresso, come già evidenziato, ha trovato accoglimento nel nuovo TU in materia di società a partecipazione pubblica. Pertanto, i principi su richiamati trovano continuità di applicazione.

2.1.3. Definizione del controllo analogo

Il controllo analogo, dunque, non è un mero controllo "a posteriori", ne consegue che per realizzarlo esso deve necessariamente investire le clausole e le prerogative che attribuiscono agli Enti locali partecipanti di ingerire nella sfera decisionale della società totalmente partecipata pubblica; affinché ciò si traduca in una penetrante azione propulsiva o propositiva sulle linee strategiche ed operative

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

della Società, in grado di inibire iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con i propri interessi, è necessario che gli Enti proprietari dell'azienda possano:

- A. determinare gli ordini del giorno degli organi sociali;
- B. indicare i dirigenti da nominare;
- C. elaborare le direttive sulla politica aziendale.

In buona sostanza ciascun Ente locale - a prescindere dalla quota (più o meno consistente) detenuta - deve poter esercitare un effettivo potere di veto sulle deliberazioni societarie, in modo da paralizzare quelle decisioni o quelle attività ritenute non congrue o non coerenti con gli interessi della collettività e del territorio di riferimento, a favore dei quali è prestato il servizio dato in affidamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. II ter - 16/10/2007 n. 9988). Al riguardo un ruolo determinante è rimesso alla delibera istitutiva della società partecipata ed a quanto pianificato nel relativo piano industriale.

Affinché nello statuto sia salvaguardata la piena pubblicità del soggetto concessionario del servizio pubblico affidato in via diretta e la validità dell'affidamento, è necessario che:

- A. lo statuto della Società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati;
- B. il Consiglio di Amministrazione della Società non deve avere rilevanti poteri gestionali ed all'Ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale;
- C. l'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'Ente pubblico e che risulta tra l'altro dall'ampliamento dell'oggetto sociale, dall'apertura obbligatoria della società - a breve termine - ad altri capitali oppure dall'espansione territoriale dell'attività della Società a tutta l'Italia e all'estero;
- D. le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'Ente affidante.

Ne consegue che l'in house providing esclude la terzietà in quanto l'affidamento avviene a favore di un soggetto il quale - pur dotato di autonoma personalità giuridica - si trova in condizioni di soggezione nei confronti dell'Ente affidante, che è così in grado di determinarne le scelte esercitando un'influenza dominante (Consiglio di Stato, adunanza plenaria - 3/3/2008 n. 1).

Ne consegue che particolare attenzione deve essere dedicata al momento di costituzione della società. È in questo momento che l'Ente esercita la propria discrezionalità sulla forma di gestione ed è in questa fase che deve motivare la decisione assunta, ai sensi dell'art. 3, L. n. 241/90, indicando le ragioni di interesse pubblico che lo inducono alla scelta di una veste

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

giuridica rispetto alle altre forme di gestione possibili. La stipula del contratto di servizio, invece, rappresenta l'atto di gestione di competenza della dirigenza (cfr., per gli enti locali, art. 107, co. 3, D.Lgs n. 267/00) Secondo altra prospettazione (Corte dei Conti, sez. reg. controllo per la Lombardia, 17 gennaio 2007, n. 2/2007) si tratta, più propriamente di un disciplinare e non di un contratto; comunque di competenza della dirigenza.

2.1.4. Profili economico-aziendali del controllo analogo

Il controllo analogo è l'attività tramite cui gli enti proprietari di una società pubblica ne verificano la gestione rispetto agli indirizzi presenti nel piano industriale, nelle deliberazioni dell'organo deliberativo (coordinato o meno da un comitato tra gli enti-soci) e nelle convenzioni sottoscritte tra gli enti concedenti il servizio e la società concessionaria. Il fine di tale azione è la rimozione di eventuali incongruenze rispetto alle linee di indirizzo ed il mancato rispetto degli accordi negoziali, al fine di conseguire i risultati strategici ed operativi attesi. Dunque, il controllo analogo è un'attività esclusiva degli enti proprietari di una società pubblica a cui hanno affidato direttamente la gestione di un servizio pubblico locale o di una funzione ad essi strumentale.

Affinché il controllo analogo si realizzi, gli enti proprietari della società interamente pubblica devono formalizzare nel piano industriale - coerente con la pianificazione strategica degli enti-soci - gli obiettivi di gestione da perseguire attraverso la società partecipata e di cui controllarne analogamente la realizzazione in quanto integrati con gli obiettivi dei rispettivi programmi di mandato. A questi ultimi, in particolare, gli enti pubblici devono aver fatto richiamo nelle motivazioni riportate nella delibera consiliare che hanno reso economicamente conveniente istituire la nuova società o entrare a farne parte se già esistente.

Ne discende che il controllo analogo deve offrire all'ente-socio una quantità e qualità di dati sulla gestione della società pubblica maggiore di quella necessaria per il più generale controllo sulle partecipate che non operano in affidamento diretto. Ne consegue che il controllo aziendalistico da svolgere è di tipo "proprietario", da non confondere però con il significato giuridico di controllo dominicale, di cui all'art.2359 cc, già commentato ed a cui si rinvia.

Sulla base di quanto premesso e prima di procedere nell'analisi organizzativa ed applicativa del controllo analogo, si precisa che il controllo proprietario si esplicita nelle attività di controllo strategico e di controllo manageriale (definito anche direzionale) disciplinati dall'art. 147 e ss. del D.lgs. n. 267/2000, che ne definisce i principi e rinvia all'autonomia degli enti pubblici il come devono essere organizzate. Tali forme di controllo sono necessarie, anche se non esclusive, per l'attuazione del

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

controllo analogo. Quanto segue, pertanto, deve essere coerente con quanto indicato nel D.lgs. n. 267/2000.

2.1.5. Modello generale dei processi di controllo

Il modello generale dei processi di controllo è concepito sulla base di un sistema dei controlli che li distingue rispetto a due dimensioni: il controllo proprietario (artt. 147, 147ter e 147quater D.Lgs. n. 267/2000) e il controllo manageriale (artt. 147 e 147quater D.Lgs. n.267/2000).

Di seguito sono specificati i due cicli di controllo, proprietario e manageriale, che si sviluppano nelle due macro-fasi di impostazione e di esercizio.

La macro-fase di impostazione comprende le fasi di progettazione e implementazione;

La macro-fase di esercizio comprende le fasi di gestione e di valutazione.

I processi di controllo proprietario e di controllo manageriale, come su indicato, si svolgono secondo la sequenza: progettazione, implementazione, gestione, valutazione. Le prime due fasi appartenenti alla macro-fase di impostazione, le ultime due invece relative alla macro-fase di esercizio.

L'attività di progettazione, sempre propedeutica al ciclo di controllo, consente di individuare la forma societaria come dimensione giuridica ottimale dell'organizzazione produttiva (attività di progettazione integrata) con cui perseguire i propri fini. Definito il progetto si provvede alla sua implementazione agendo sull'organizzazione e sui processi gestionali.

A valle della fase di implementazione del modello organizzativo scelto si sviluppano i cicli più brevi di gestione e valutazione, su cui interverrà l'azione di controllo. In caso di modifiche strutturali del veicolo societario e/o della organizzazione produttiva occorre riavviare i processi di controllo riprendendo sempre dalla fase di progettazione.

La macro-fase di esercizio, invece, prevede una fase di gestione su cui si esercita conseguentemente la fase di controllo e valutazione.

Definito lo schema base del processo di controllo analogo, gli enti proprietari della società partecipata dovranno necessariamente rispettarlo, indipendentemente dalle soluzioni organizzative scelte che li differenzieranno unicamente per una diversa allocazione delle responsabilità organizzative lungo le fasi dei due processi di controllo.

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

2.2. I requisiti per l'affidamento diretto

Il riferimento principale ad oggi per le forme di affidamento dei SPL (Servizi Pubblici Locali) a rilevanza economica è la normativa europea che completa eventuali carenze della legislazione nazionale e prevale su questa laddove in contrasto. La norma comunitaria prevede quali forme di affidamento sia la gara pura che la società mista con gara a doppio oggetto per l'individuazione del partner privato, oltre a prevedere:

- A. gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
- B. del controllo analogo degli stessi
- C. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati che non comportano controllo o diritto di veto (controllo "determinante").

La Sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale ha abrogato i limiti per la gestione diretta ad una società pubblica (in house) fissati inizialmente in € 900.000,00 e poi portati a € 200.000,00 (per ogni singolo servizio svolto dalla società). Ne consegue che non sono più presenti tetti di fatturato oltre i quali non è possibile l'affidamento diretto. Questa indicazione è stata recepita nel nuovo TU.

Rispetto alle finalità del presente studio, nella sentenza, dopo aver codificato la cd gestione "in house" con l'articolo 113 del D.Lgs. n. 276/2000, più volte modificato ed oggi abrogato, si richiama come il più recente legislatore ha rivolto la sua attenzione anche alle società controllate dalle Regioni, dallo Stato e da altri enti pubblici. Le norme di ultima generazione si applicano infatti anche alle società partecipate dalla Stato e dalle Regioni e si prefiggono, come per quelle partecipate dagli enti locali, di:

- evitare la proliferazione di società a partecipazione pubblica e di ridurre il numero;
- contenere i costi della pubblica amministrazione;
- evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato.

Ne consegue che le limitazioni e i divieti che vanno ad integrare la disciplina codicistica delle società, creano di fatto una sorta di diritto speciale che solo con l'emanazione del TU ha assunto un indirizzo organico in materia di società pubbliche.

La L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) all'art 1, commi 721-734, ha introdotto, tra l'altro:

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

- limiti al numero dei componenti degli organi amministrativi delle società pubbliche, con l'obbligo di modificazione degli statuti, limite rafforzato dall'art. ... del TU;
- speciale disciplina degli emolumenti e delle retribuzioni corrispondenti ai componenti degli organi di amministrazione, punto rafforzato dal TU;
- pubblicità dei compensi e comunicazioni annuali degli stessi;
- nuove cause di ineleggibilità per gli amministratori di enti, istituzioni, aziende o società pubbliche.

La L. n. 244/2007(Finanziaria 2008) - art 3, commi 12 e ss. 2 commi 27-29 - ha disposto:

- limiti alla costituzione di società, all'acquisizione e al mantenimento delle partecipazioni societarie che non siano strettamente necessarie per il conseguimento di finalità istituzionali, ovvero che non producono servizi di interesse generale, limite rafforzato dal TU;
- un sistema di pubblicità in ordine alle partecipazioni societarie di cui sono titolari le pubbliche amministrazioni;
- il divieto per le società a partecipazione pubblica maggioritaria di ricorrere a procedure arbitrali nei contratti di lavoro, di forniture e servizi;
- l'obbligo per le società a partecipazione pubblica maggioritaria di ricorrere a procedure arbitrali nei contratti di lavori, di forniture e servizi;
- alcuni principi di riduzione di spesa in materia di incarichi di consulenze e attività promozionale;
- norme limitative dell'autonomia gestionale, fissando un tetto al numero e ai compensi spettanti agli organi amministrativi e vietando la diffusione di deleghe operative o la costituzione di comitati esecutivi, limite rafforzato dal TU.

Da ultimo , la L. 18.06.2009, n. 69 e il DL 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, hanno introdotto norme restrittive in tema di società pubbliche, che impongono un'approfondita analisi al fine di adeguare gli statuti delle società in argomento, aspetto esplicitamente trattato dal TU.

Dal complesso normativo sopra esaminato e dalla giurisprudenza civile, amministrativa, contabile, discende che la legittimità dell'affidamento di servizi "in house" ad una società di capitali partecipata non si fonda su requisiti o caratteristiche estrinseche apparenti, astratte, teoriche o meramente dichiarate, quanto piuttosto sulla"funzione" realizzata in concreto degli apparati, perché in caso contrario verrebbero legittimate facili vie di fuga dalla normativa civilistica, anche sanzionatoria, in linea di principio valida per tutti i soggetti di diritto che operino servendosi degli strumenti offerti dal

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

diritto privato e dunque agiscono "iure privatorum", e la figura apparente della società in house verrebbe utilizzata quale negozio in frode alla legge.

Ciò trova particolare e puntuale riscontro nel disposto dell'art. 3, comma 12 e ss. e commi 27-29 L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), laddove ha disposto "limiti alla costituzione di società, all'acquisizione e al mantenimento delle partecipazioni societarie che non siano strettamente necessarie per il conseguimento di finalità istituzionali, ovvero che non producono servizi di interesse generale".
Profilo, quest'ultimo, rafforzato dal TU

Prima di valutare gli aspetti strutturali e contenutistici dello statuto di SpoltoreServizi Srl al fine di stabilire se esso sia idoneo a conciliare le norme del codice civile, le speciali disposizioni normative emanate, nonché gli indirizzi accolti dalla giurisprudenza e sopra sinteticamente tracciati **è pregiudiziale logicamente e giuridicamente accertare se SpoltoreServizi Srl possa qualificarsi quale società in house.**

Dalla lettura dello Statuto si legge in capo all'Assemblea di SpoltoreServizi Srl un maggior potere rispetto all'assemblea di una qualsiasi società di capitali di proprietà privata, parimenti è espressamente esclusa la possibilità per SpoltoreServizi Srl di aprirsi a capitale privato. Inoltre sebbene non previsto espressamente il "controllo analogo" da parte del Comune di Spoltore, sono presenti gli adempimenti del controllo analogo (redazione di un budget autorizzatorio) che poi sono espressamente previsti all'interno del regolamento sul controllo analogo del comune di Spoltore. Tali requisiti sono da legare ad un vincolo di subordinazione gerarchica che la società deve avere nei confronti del Comune di Spoltore necessari per l'affidamento in house.

Come già anticipato, l'abrogazione dell'art. 13 del DL n. 223/2006 unitamente all'emanazione del nuovo TU in materia di società partecipate, a far data dal 23 settembre 2016 consentirebbe alla SpoltoreServizi Srl di disporre di un oggetto sociale non più "esclusivo", ma l'aver già dato avvio alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi "strumentali" impedisce in questa fase alla società di poterli acquisire in affidamento diretto.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, la SpoltoreServizi Srl può definirsi una società in house providing.

Per quanto concerne l'adeguamento dello statuto della SpoltoreServizi Srl al nuovo dettato normativo, all'Allegato B è affidata una proposta che si considera parte integrante del presente lavoro.

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

3. Prospettive della SpoltoreServizi Srl

3.1. La delibera di indirizzo del Consiglio comunale del Comune di Spoltore n. 47 del 27.08.2015

Il Consiglio Comunale di Spoltore nella propria deliberazione n. 47 del 27.08.2015 a seguito dell'evidenziazione dell'allora non corretto oggetto sociale da parte dell'AD della società, anche alla luce dell'indirizzo espresso dalla Corte dei Conti Lombardia nella pronuncia 96/2014/PAR, ha inteso adottare i seguenti indirizzi :

“a) la proposta di modifica dello Statuto di SpoltoreServizi Srl di cui all'allegato A) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

b) demandare alla Società Spoltore Servizi srl:

b.1) l'elaborazione a cura della società di un piano industriale della società stessa , in cui sia data evidenza della sostenibilità economica, finanziaria, patrimoniale del nuovo assetto societario derivante dalla proposta di modifica dell'oggetto sociale e, delle prospettive di attuazione dello stesso in conformità alla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, anche in considerazione della perdita della SpoltoreServizi Srl come segnalata dall'amministratore unico con nota del 22.6.2015 prot.n. 20896 e con successiva nota prot. n. 23428 del 10/07/2015. Tale documento previsionale e programmatico dovrà delineare le prospettive gestionali/economiche/finanziarie future del soggetto giuridico (nel medio/lungo periodo) nell'ottica dei principi di efficacia economicità e efficienza per verificare innanzitutto la “permanenza delle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che avrebbero dovuto giustificare) a monte la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici “ (deliberazione n. Corte Conti , sez. controllo Veneto delibera n. 903/2012) Tale documento, previo parere dei responsabili di settore competenti per servizio e del collegio dei revisori, sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio comunale che deciderà definitivamente in merito alla mantenimento della società partecipate e alla modifica dell'oggetto sociale nel senso che ora si propone;

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

c) di dare atto che l'eventuale successivo affidamento della gestione dei servizi elencati nell'allegato 2), all'esito dell'accertamento da parte del consiglio comunale di quanto previsto al precedente punto b.1, dovrà essere preceduto da un puntuale studio di fattibilità, anche economica, della gestione in house del singolo servizio, in ossequio alle previsioni dell'art. 1 comma 553 della legge n.147 del 23/12/2013, redatto a cura della società SpoltoreServizi Srl in collaborazione con i Responsabili di Settore del Comune competenti in relazione al singolo servizio, nonché previa contestuale redazione della relazione ex art. 34 commi 20 e 21 del d.l. n. 179 del 18.10.2012, a cura di ciascun responsabile di Settore competente per servizio affidato;

d) di stabilire fin da ora che i servizi strumentali sono riportati all'interno dell'Ente, dando mandato al Responsabile del Settore IV- Lavori Pubblici, affinché dia corso tempestivamente alle procedure di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente”.

Ne consegue un indirizzo chiaro a cui si sono attenuti gli attori in campo.

3.1.1. Contenuti normativi del piano di razionalizzazione delle società partecipate

Prima che entri in vigore il nuovo TU in materia di società a partecipazione pubblica che fissa nei sei mesi successivi il termine per la stesura del piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Spoltore, quest'ultimo aveva già dato avvio a questa attività coerentemente all'indirizzo della deliberazione di consiglio comunale n. 47/2015. Nello svolgere questa azione, però, il Comune di Spoltore ha assunto a propri riferimenti normativi quelli della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che aveva previsto l'avvio di un “processo di razionalizzazione” per gli enti locali che avrebbe dovuto produrre i primi risultati già entro il 31.12.2015.

Il comma 611 della legge n. 190/2014 disponeva che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

- c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

I punti sopra richiamati sono pressoché identici a quelli previsti dal comma 2 dell'art. 20 del TU, già precedentemente richiamati, alla base del nuovo piano di razionalizzazione; pertanto, il Comune di Spoltore ha operato e sta operando in linea con il nuovo dettato legislativo.

3.2. Il piano industriale di SpoltoreServizi Srl

Il Piano industriale di SpoltoreServizi Srl evidenzia il profondo processo di riorganizzazione necessario per la prosecuzione in affidamento diretto dei servizi rispetto ad una normativa sempre più stringente. Da subito occorre rilevare le criticità dell'orizzonte temporale e dell'assenza di una sezione descrittiva che spieghi il contenuto dei servizi da affidare.

La prima delle due criticità è stata superata, come già precedentemente scritto, prendendo a riferimento la durata massima prevista dall'emanando TU sui servizi pubblici locali per gli affidamenti in house ed ipotizzando che i contenuti delle attività richieste rimangano identici per i cinque anni, salvo introdurre clausole di flessibilità all'interno dei contratti di servizio. La seconda invece ha richiesto un impegno diretto degli uffici comunali che hanno dovuto invertire il corretto processo di formazione del piano industriale della società, fissando il capitolato prestazionale di ogni servizio e il relativo controvalore finanziario che comunque è stato accettato dalla SpoltoreServizi Srl.

3.2.1. Struttura del piano industriale

Il piano industriale presentato da SpoltoreServizi Srl ed oggetto della presente relazione è allegato (Allegato C) in appendice. Gli importi in esso riportati sono il frutto di un'attività di condivisione che ha coinvolto gli uffici comunali e la SpoltoreServizi Srl, in quanto era necessario concordare l'oggetto delle prestazioni da affidare e i corrispettivi da riconoscere in linea con il principio di convenienza economica. In assenza di quest'ultimo gli enti locali non possono procedere ad affidamento diretto.

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

Come anticipato, il documento presentato dalla SpoltoreServizi Srl è stato più volte adeguato alle richieste di modifica operate dai servizi del Comune di Spoltore al fine di verificare la quadratura economica tra quanto richiesto, i riferimenti di "mercato" e la struttura dei costi della SpoltoreServizi Srl. Pertanto, si può ritenere che il piano industriale presentato individui il documento formale attraverso cui la società attesta la propria capacità tecnica ed economica a far fronte alle richieste del Comune alle condizioni economico-finanziaria indicate.

3.2.2. Mercato di riferimento e contesto competitivo

La scelta delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e quella relativa all'oggetto degli affidamenti devono perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- a. efficacia rispetto alle finalità di interesse generale perseguite dagli enti territoriali;
- b. efficienza ed economicità in termini di costi di fornitura dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Strumentali per il conseguimento delle suddette finalità è l'esercizio della concorrenza di cui occorre garantire la tutela.

Nel quadro di una logica di sussidiarietà orizzontale il Comune di Spoltore deve valutare l'opportunità di affidarsi interamente al mercato o ricorrere all'affidamento nelle forme previste dalla disciplina comunitaria.

A tal fine l'Ente deve motivare le proprie decisioni, attraverso una valutazione comparativa di convenienza, nelle relazioni che, ai sensi dell'art. 34 del DL n. 179/2012, sono tenuti a predisporre prima di procedere all'affidamento del servizio.

La legittimità del ricorso a forme dirette di affidamento richiede non solo la sussistenza dei requisiti previsti per questo tipo di affidamento (nel caso dell'in house proprietà pubblica, controllo analogo e focalizzazione dell'attività), ma anche la dimostrazione che la deroga al principio della concorrenza per il mercato sia giustificata da obiettivi di interesse generale.

La modalità di affidamento prescelta dovrebbe essere quella che minimizza i costi totali di fornitura del servizio, inclusi i costi di agenzia. Ulteriori elementi di valutazione possono riguardare i vincoli e le condizioni a cui sono sottoposte le diverse forme di gestione, in particolare quelli derivanti dalla normativa sugli aiuti di Stato e la salvaguardia del valore dell'impresa di proprietà dell'ente territoriale.

Le abrogazioni, dapprima dell'art. 23bis del DL n. 112/2008, e poi dell'art. 4 del DL n. 138/2011, e quindi anche dell'espressa pregiudiziale a favore della concorrenza nel mercato, non fa venir meno

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

l'obbligo in capo agli enti di verificare la possibilità e la convenienza ad aprire nell'ambito di una regolamentazione *erga omnes*. Alla luce delle norme e della giurisprudenza comunitaria e nazionale, infatti, l'attribuzione di diritti esclusivi andrebbe comunque motivata sulla base di obiettivi di interesse generale. Ciò richiede come adempimento preliminare che gli enti territoriali una volta individuati i livelli essenziali dei servizi, indichino quelli che non è possibile o non è conveniente che vengano erogati in regime di mercato.

Analoghi criteri valgono anche per la definizione dell'oggetto degli affidamenti, ossia i servizi da affidare, compreso l'affidamento multiservizi, privilegiando anche in questo caso l'economicità e la salvaguardia della concorrenza nelle sue diverse forme (per il mercato, o per comparazione).

Con l'art. 34, comma 20, del DL n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012, la motivazione in capo agli enti affidanti circa la modalità di affidamento (e non solo l'affidamento diretto) consiste nell'obbligo di redigere e pubblicare una relazione che dia conto "delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste". Tale motivazione non è sottoposta ad uno scrutinio, ma viene resa trasparente tramite la pubblicazione nel sito internet dell'ente affidante.

Gli uffici del Comune di Spoltore hanno elaborato le relazioni ex-art. 34 del DL n. 179/2012 nelle quali attestano i termini della convenienza economica dei servizi da affidare al SpoltoreServizi Srl seguendo il modello di analisi fornito da INVITALIA (Allegato D) che si è ritenuto completo e rispondente ai requisiti di legge.

Tutti i servizi hanno presentato due documenti relativamente alle attività di propria competenza da affidare alla SpoltoreServizi Srl:

1. relazione sul piano industriale della SpoltoreServizi Srl;
2. relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex DL 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21).

Su entrambi i documenti il sottoscritto ha operato unitamente agli uffici comunali supportandoli nella lettura normativa e contabile del piano industriale e sul contenuto dei due documenti. Il sottoscritto, invece, non è intervenuto sui contenuti prestazionali dell'attività richiesta in quanto di competenza esclusivamente tecnica.

Quanto riportato nelle relazioni dei Responsabili dei servizi del Comune di Spoltore documenti attesta la congruità economica dell'affidamento diretto alla SpoltoreServizi Srl. In particolare, la prevista possibilità di riaffidare di anno in anno i servizi alla società in ordine alla verifica delle condizioni di

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

congruità economica, introduce un elemento di garanzia rispetto della congruità economica del servizio.

4. Conclusioni: La continuità aziendale

Il rispetto del principio di continuità aziendale è infine, come già anticipato, una condizione ineludibile per la ricostituzione del capitale sociale di SpoltoreServizi Srl. A tal riguardo si richiama la sostenibilità finanziaria ed economica del piano industriale dichiarata dal presidente di SpoltoreServizi Srl, Avv. Stefano Ilari. Tale sostenibilità, a cui consegue la continuità della conservazione delle condizioni di equilibrio economico e finanziario e dunque della continuità aziendale, è attestata dall'avv. Ilari anche in risposta alla nota prot. n. 30537 del 09/09/2016 recante "Riconoscimento del debito fuori bilancio in virtù della ricognizione esposizione debitoria verso la Società SpoltoreServizi Srl, in dipendenza del Contratto n.1062 di Rep. Datato 31/03/2010, partecipata interamente del Comune di Spoltore".

Nel riscontro alla nota su richiamata l'avv. Ilari scrive: "Allo stato (bilancio approvato al 31/12/2015) il "Fondo svalutazione crediti" appostato nelle scritture contabili ammonta ad € 38.522,43, a fronte di crediti verso il Socio Comune di Spoltore allibrati al 31/12/2014 pari a complessivi € 375.462,00 di cui € 221.587,36 per crediti "contestati".

Pertanto, in virtù della proposta di deliberazione inviata allo scrivente Amministratore Unico in data 9 settembre u.s. in uno con la nota alla quale si fornisce riscontro, la SpoltoreServizi S.r.l. subirebbe una perdita su crediti pari ad € 131.841,09. Questo importo (evidenziato nella proposta di deliberazione inviata come "non riconoscibile"), trova attualmente copertura nel predetto Fondo appostato in bilancio nello stato patrimoniale passivo - come detto - per soli € 38.522,43, mentre impatterà negativamente per la differenza sui conti economici successivi al 2014.

In tal senso preme evidenziare che il "Fondo svalutazione crediti" appostato in bilancio al 31/12/2014 ammontava originariamente ad € 89.802,00 in base al principio contabile della prudenza, ed è stato successivamente ridotto di € 51.279,30 in sede di redazione del bilancio al 31/12/2015 tenuto anche conto della nota a firma del Prof. Andrea Ziruolo (all'uopo incaricato dal Comune) datata 16/03/2016.

Peraltro, preme in questa sede evidenziare l'errore in cui incorre l'estensore della proposta di deliberazione in esame allorquando nel totale delle fatture "non riconoscibili" computa anche quella n. 43 del 19/11/2015 di € 27.919,42 che, a quanto risulta dalla contabilità della scrivente Società, risulta già pagata.

E' di tutta evidenza, quindi, che per quanto riguarda i crediti "non riconoscibili" (oltre ad una necessaria rideterminazione del totale) il Comune di Spoltore potrebbe prendere in considerazione

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

l'ipotesi, più volte sollecitata da chi scrive, di procedere ad una transazione che tenga conto di tutte le problematiche contabili e giuridiche in precedenza evidenziate e che permetta alla Società di gestire l'eventuale impatto dei minori crediti sul proprio conto economico, il tutto nell'ottica di garantire il c.d. "going concern" per un periodo almeno pari agli affidamenti ricevuti.

Ritenendo di avere con la presente esaurientemente risposto alla richiesta pervenuta dal Comune di Spoltore con la nota prot.30537 del 09/09/2016, si torna a ribadire in questa sede la disponibilità dello scrivente a valutare la descritta ipotesi transattiva da definirsi entro il mese di gennaio 2017, e ciò anche al fine di scongiurare le inevitabili iniziative a tutela degli interessi della Società che deriverebbero dalle unilaterali (e discutibili) considerazioni degli Uffici comunali inserite nella citata proposta di deliberazione a supporto del mancato riconoscimento dei debiti in contestazione."

In relazione alla nota su riportata, si precisa che la riduzione del fondo svalutazione crediti nel bilancio d'esercizio 2015, per € 51.279,30, è stata sempre osservante del principio di prudenza e non poteva ipotizzare gli effetti di una transazione se l'allora Amministratore della società ha ritenuto di poterne riscuotere una misura maggiore anche a seguito del parere citato del sottoscritto. Detto quanto, dalla missiva dell'avv. Ilari, si evince come consideri in continuità la SpoltoreServizi Srl in quanto l'eventuale insussistenza di attività che dovesse conseguire alla auspicata transazione riesce ad essere assorbita dalla gestione societaria e, nel rispetto del principio del "going concern" , a garantire la continuità aziendale nell'arco di tempo del nuovo affidamento. Sulla base di tali indicazioni ed impegni da parte dell'avv. Ilari, si può rilasciare un parere favorevole sulla continuità della SpoltoreServizi srl e conseguentemente sulla possibilità di ricostituire il capitale della società nei modi e tempi indicati dall'Amministrazione di Spoltore.

Del che è reso parere.

Andrea Ziruolo

Andrea Ziruolo

Professore Straordinario di Economia Aziendale Università Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

4. Conclusioni

Sulla base di quanto sopra riportato e con particolare riferimento ai vincoli di legge per le società di proprietà pubblica locale, ...

Si ritiene di aver fornito gli elementi necessari al Comune di Trani affinché attraverso i propri organi possa assumere le proprie decisioni sull'argomento emarginato in oggetto.

Andrea Ziruolo

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la
forma di affidamento prescelta
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**



INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di mensa scolastica
Ente affidante	Comune di Spoltore
Tipo di affidamento	contratto di servizio
Modalità di affidamento	in house
Durata del contratto	massimo 5 anni con revisione annuale
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	adeguamento servizio già svolto
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	comunale

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Franca Maria Marsili
Ente di riferimento	Comune di Spoltore
Area/servizio	Servizio alla persona
Telefono	0854964208
Email	marsili.franca@comune.spoltore.pe.it
Data di redazione	30/08/2016





SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento CE n. 852/2004;
- D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, art. 13;
- D.P.R. 24-07-1977, n. 616;
- Legge Regione Abruzzo 15-12-1978, n. 78 recante interventi per l'attuazione del diritto allo studio;
- Legge Regione Abruzzo 22-12-1984, n. 82 recante modifiche e integrazioni alla L.R. n. 78 del 1978;
- Linee di indirizzo della Regione Abruzzo per la ristorazione scolastica;
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 12-11-2010 con oggetto Regolamento servizio refezione scolastica.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO

PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Comune non dispone di personale dipendente –e le vigenti disposizioni in materia non consentono l'acquisizione di risorse umane- né di attrezzature e mezzi, eccezion fatta dei centri cottura, per la gestione diretta del servizio in oggetto. L'esternalizzazione del servizio, pertanto, rappresenta l'unica modalità percorribile per assicurarne l'erogazione. Il servizio di mensa comprende la fornitura, la preparazione, il trasporto, la distribuzione e lo scodellamento dei



Città di
Spoltore

SETTORE I
Servizi alla persona

pasti per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e per gli adulti che ne abbiano diritto, in quanto istituzionalmente addetti a prestare la propria opera all'interno dei plessi scolastici, il lavaggio delle stoviglie, la pulizia e sanificazione dei locali in cui si consumano i pasti, pulizia, sanificazione, disinfestazione dei locali, a' termini di capitolato speciale, nonché la gestione amministrativa a supporto della riscossione. Gli alunni della scuola primaria aventi diritto al servizio sono quelli frequentanti il plesso scolastico in località S. Teresa che effettuano l'orario prolungato. I pasti sono preparati nei centri cottura esistenti all'interno dei plessi scolastici e messi a disposizione dal Comune che devono, unitamente alle attrezzature ivi esistenti, essere mantenuti in perfetto stato

di funzionamento. L'affidatario deve osservare il menu fornito dal Comune, vistato dalla competente ASL, assicurare disponibilità di pasti alternativi per utenti che necessitano di diete speciali per motivi di salute, etico-religiosi. I pasti devono essere preparati nel rispetto dei LARN –Livelli di Assunzione di Riferimento dei Nutrienti ed energia per la popolazione italiana- secondo le Linee Guida per la ristorazione scolastica nonché delle Linee di indirizzo della Regione Abruzzo per la ristorazione scolastica. L'affidatario deve impiegare prodotti e derrate alimentari di prima qualità e scelta, così come indicati nelle Linee di indirizzo della Regione Abruzzo per la ristorazione scolastica e nell'Allegato 1 al capitolato speciale. Per tutti gli alimenti indicati dal menù, quindi, si richiedono prodotti di qualità ottima o extra, in ottimo stato di conservazione, prodotti secondo le vigenti disposizioni di legge e rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme igienico sanitarie vigenti. E' previsto l'impiego di

prodotti a filiera corta, DOP, IGP, provenienti da allevamenti e coltivazioni locali, eventualmente, biologici o a lotta integrata, non

OGM e con espressa



Spoltore

città migliore



esclusione di prodotti discount. La preparazione dei pasti avviene nei quattro centri cottura al fine di assicurare il mantenimento della vicinanza dei punti di produzione a quelli di distribuzione con ciò assicurando la possibilità di produrre un pasto caldo da consumare subito dopo la preparazione. Detta organizzazione consente di prestare un'attenzione specifica agli aspetti connessi alla sfera affettiva e familiare degli alunni potendo così offrire agli stessi la conoscenza e la vicinanza della figura del cuoco e del personale di cucina evocanti loro un clima familiare ed amico, sicuramente preferibile alla impersonale somministrazione effettuata con altre modalità. L'affidatario deve eseguire per tutti i giorni di espletamento del servizio, il trasporto, con mezzi e contenitori idonei allo scopo e nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di trasporto di alimenti, dei pasti preparati nel centro cottura della scuola dell'infanzia, plesso di S. Teresa, al plesso scolastico di scuola primaria, plesso di S. Teresa.

E' previsto lo svolgimento del servizio di gestione amministrativa a supporto della riscossione della tariffa consistente nelle attività di cui al seguente elenco, non esaustivo:

- a. informazioni all'utenza;
- b. raccolta delle domande di iscrizione e cancellazione al e dal servizio;
- c. gestione dei dati (con supporti informatici) relativi all'utenza del servizio;
- d. registrazione presenze quotidiane ed invio delle stesse ai centri di cottura di riferimento e al sistema informatizzato, mediante adeguata strumentazione elettronica (pos, lettori ottici...);
- e. gestione dati relativi alle fruizioni quotidiane del servizio;
- f. calcolo delle tariffe secondo le agevolazioni o esenzioni



- concesse dal Comune;
- g. verifica puntuale delle eventuali sofferenze da comunicare perentoriamente al Comune con cadenza mensile;
 - h. trasmissione al Comune dell'elenco degli alunni iscritti al servizio anche in via informatica e delle tariffe, agevolazioni o esenzioni applicate per ciascuno;
 - i. gestione dei solleciti;
 - j. gestione dei reclami e delle segnalazioni trasmettendo semestralmente al Comune i report relativi alle segnalazioni e reclami degli utenti ed ai riscontri forniti, nonché, nel caso dei reclami, la relativa documentazione cartacea in copia, se esistente; qualora reclami e segnalazioni pervengano direttamente al Comune, queste saranno inviate all'affidatario.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE INTERESSE GENERALE

Con riferimento agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che gli stessi si sostanziano nei requisiti specifici imposti dalle Autorità Pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e la ratio degli stessi è da ricercare nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità) indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità) oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.



Città di
Spoltore

SETTORE I
Servizi alla persona

Il servizio universale, così come inteso dall'Unione Europea, è l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza, laddove per prezzo abbordabile deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali che può comprendere la definizione di formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito.

Il Comune, dunque, deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche, e quindi integrative della tariffa, al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato. Nel caso in oggetto, in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio e non dev'essere utilizzata per operare su altri mercati in quanto, in tal caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia, Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve un a compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

Il servizio di mensa scolastica è servizio pubblico locale ed in quanto tale dev'essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso a tutti gli utenti ed a prezzi accessibili.

Non sono, perciò, consentite interruzioni o modifiche al servizio al di fuori di quelle contemplate nel capitolato speciale; nei casi di sciopero il soggetto gestore deve valutare la fornitura di un menu semplificato. Detto

servizio rientra nella



città migliore



Città di
Spoltore

SETTORE I
Servizi alla persona

categoria dei servizi di assistenza scolastica ed il combinato disposto dell'art. 21, comma 3, della legge 5-05-2009, n. 42 e dell'art. 14, commi dal 25 al 31, del D. L. 31-05-2010, n. 78, convertito in legge 30-07-2010, n. 122, ne ha reso obbligatorio per ciascun Comune l'istituzione ed erogazione, anche in forma associata, riservando, tuttavia, alla legislazione statale, regionale ed alla normativa regolamentare comunale la disciplina di dettaglio.

In ordine alle compensazioni economiche, si pone in evidenza che resta a carico del Comune la differenza tra il prezzo corrisposto alla Spoltore Servizi S.r.l. –pari al prezzo per singolo pasto pari ad € 5,00, IVA esclusa, moltiplicato per i pasti prodotti- e l'importo complessivamente introitato a titolo di tariffa dagli utenti del servizio. Detto importo, pertanto è soggetto a variazione in considerazione della situazione economica degli utenti sulla scorta della quale avverrà l'inserimento degli stessi in fasce diversificate con applicazione della relativa tariffa o agevolazione o esenzione deliberata dagli Organi comunali.

L'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale in ordine all'integrale conferma del funzionamento dei quattro centri cottura -quali punti di produzione- per assicurarne la vicinanza a quelli di distribuzione e con ciò assicurando un alto livello qualitativo del pasto da somministrare, implica, ex se, il mantenimento della spesa storica connessa prevalentemente all'impiego di personale –in quanto tale soggetta a rigidità- in numero sufficiente all'efficiente erogazione del servizio.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA



Il modulo di gestione del servizio di mensa scolastica risulta
confermato in quello

città migliore



dell'affidamento in house sussistendo tutti i requisiti dettati per detta modalità dal legislatore comunitario, così come meglio specificati nella relazione generale.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Nel rinviare al piano industriale quanto ai dati ed elementi più spiccatamente economico-finanziari, in tal sede mette conto di evidenziare che le caratteristiche proprie di forte pervasività ed incisività caratterizzanti il rapporto tra affidante ed affidatario, quale precipua esplicazione, tra gli altri, del potere-dovere di esercizio del controllo analogo, consentono al Comune -nell'attuale momento storico caratterizzato da una notoria e purtroppo dilagante crisi economico-sociale- di poter ricorrere allo *jus variandi*, intervenendo con più celerità e flessibilità nelle attività di revisione ed adeguamento della gestione del servizio nelle ipotesi di oscillazioni e/o contrazioni della domanda o nella rimodulazione o aggiustamenti nel lato dell'offerta. A detta necessità di tipo organizzativo, ben risponde l'in house che si configura come un rapporto simil interorganico e non già come mero rapporto contrattuale intersoggettivo. Appare, inoltre, indubbio che ricorrano garanzie in ordine a semplicità ed immediatezza di regole decisionali a fronte, invece, del più complesso equilibrio da ricercare nel complesso meccanismo di sola programmazione e controllo da parte del soggetto pubblico sull'affidatario individuato a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica. E', dunque, verosimile immaginare che un tal modello piuttosto flessibile risulterebbe di difficile applicabilità con il coinvolgimento di interessi di soggetti terzi privati,

L'organizzazione del servizio, compreso quello relativo al trasporto
dei pasti, le



Città di
Spoltore

SETTORE I
Servizi alla persona

disposizioni e clausole del capitolato speciale nonché la previsione del nuovo servizio di gestione amministrativa a supporto della riscossione della tariffa, aggiuntivo rispetto al precedente affidamento, paiono debitamente giustificare la scelta effettuata.

Dalla Residenza Municipale, 30 agosto 2016.


Il Responsabile

dott.ssa Franca Maria Marsili



Spoltore

città migliore



Città di
Spoltore

SETTORE III
Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio

Prot. n. 25546

Spoltore, 21 luglio 2016

trasmissione a mezzo pec
alla casella: andreziruolo@pec.it

Preg. mo
Prof. Andrea Ziruolo
Montesilvano

trasmissione a mezzo posta elettronica
alla casella:

Al Sig. Sindaco
Sede

trasmissione a mezzo pec
alla casella:

Spett. le
Spoltore Servizi S.r.l.
Spoltore

trasmissione a mezzo mail
alla casella:

e p.c. Al Segretario Generale
Sede

Oggetto: Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21).



Spoltore

città migliore

**Relazione illustrativa delle ragioni e
della sussistenza dei requisiti previsti
per la forma di affidamento prescelta
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Affidamento del servizio pubblico locale di gestione dei servizi cimiteriali e dell'illuminazione votiva dei cimiteri di Spoltore Capoluogo e fraz. Caprara.
Ente affidante	Comune di Spoltore
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house providing
Durata del contratto	5 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Spoltore

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Marco Della Torre
Ente di riferimento	Comune di Spoltore
Settore/servizio	Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Servizi Cimiteriali
Telefono	085-4964275; 085-4964209
Email	servizicimiteriali@comune.spoltore.pe.it
Data di redazione	21/07/2016

VECCHI RIFERIMENTI

Rif. Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27.08.2015 ad oggetto "Decreto Sindacale n. 17570 del 25.05.2015 recante ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipazioni del Comune di Spoltore" - Spoltore Servizi s.r.l. - Indirizzi strategici e direttive.
Rif. Piano industriale redatto e presentato dalla Spoltore Servizi S.r.l. per l'affidamento in house dei servizi cimiteriali e illuminazione votiva Prot. n° 25657 del 23/06/2016.
Rif. Relazione ex art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2012 n. 221, per l'affidamento del servizio pubblico locale di gestione dei servizi cimiteriali e dell'illuminazione votiva dei cimiteri di Spoltore Capoluogo e fraz. Caprara inviata al Prof. Ziruolo, Al Sindaco, alla Spoltore Servizi S.r.l. e p.c. al Segretario Generale con nota prot. N. 21795 del 23.06.2016

NUOVI RIFERIMENTI

Rif. Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.06.2016 ad oggetto "Valutazione della ricapitalizzazione e ristrutturazione della SpoltoreServizi s.r.l.. Atto di indirizzo".
Rif. Piano industriale redatto e presentato dalla Spoltore Servizi S.r.l. per l'affidamento in house dei Servizi Cimiteriali e Illuminazione votiva Prot. n° 25471 del 21.07.2016.

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La normativa attuale sui servizi pubblici locali

Dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008, con conseguente caducazione del relativo regolamento approvato con D.P.R. 7 settembre 2011 n. 168, il legislatore ha disposto una nuova disciplina legislativa contenuta nell'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14.09.2011 n. 148, i cui commi 1, 2 e 3 in sintesi prevedevano la necessità per ciascun Ente:

- di verificare preliminarmente la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- di procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva limitatamente alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risultasse idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità;
- di adottare una delibera quadro mediante la quale illustrare le ragioni dell'eventuale decisione di sottrarre alcuni servizi al libero mercato, illustrandone altresì i benefici per la comunità locale; la delibera avrebbe dovuto essere sottoposta al parere preventivo ed obbligatorio dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

La norma come sopra illustrata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012 n. 199, in quanto la stessa sostanzialmente riproduceva la normativa contenuta nell'art. 23 bis, abrogato mediante referendum popolare. Si legge nella sentenza che con la richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva abrogata e si realizzava, pertanto, l'intento referendario di *"escludere l'applicazione delle norme contenute nell'art. 23 bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)"* e di consentire, conseguentemente, l'applicazione diretta della normativa comunitaria conferente.

In conseguenza della dichiarata incostituzionalità della norma citata il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di servizi pubblici locali con l'art. 34 commi da 20 a 27 d. l. 179/2012, convertito con L. 221/2012, ammettendo sostanzialmente la gestione in house dei servizi pubblici come peraltro previsto dalla normativa comunitaria ricorrendone i requisiti. In particolare il comma 20 dell'art. 34 stabilisce che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

La presente Relazione è pertanto finalizzata ad illustrare i contenuti previsti dalla predetta norma con riferimento all'affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei servizi cimiteriali del Comune di Spoltore e con riferimento ai Cimiteri siti in Spoltore Capoluogo e fraz. Caprara.

In particolare con la Relazione si intende:

- individuare la forma di affidamento prescelta del servizio pubblico locale di gestione integrata dei servizi cimiteriali del Comune di Spoltore e con riferimento ai Cimiteri siti in

- Spoltore Capoluogo e fraz. Caprara, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea, della parità tra gli operatori, dell'economicità della gestione;
- dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti dell'affidatario previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
 - definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
 - indicare le compensazioni economiche ove previste;
 - indicare le modalità e le tempistiche di attuazione delle incombenze derivanti dalla scelta della modalità di affidamento proposta.

2. Il quadro normativo di riferimento per l'affidamento dei servizi cimiteriali qualificati come servizi pubblici locali di rilevanza economica

I servizi cimiteriali sono stati riconosciuti come **servizi pubblici locali di rilevanza economica** (Vedi parere dell' Autorità Garante della concorrenza e del mercato con parere n. AS883 del 12.10.2011 rilasciato al Comune di Sulmona).

Per quanto attiene al trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, ecc. delle salme, i servizi cimiteriali rientrano fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente e conseguentemente sono compresi nell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 19.09.2002.

La normativa nazionale dei servizi pubblici, come detto nel precedente paragrafo 1, negli ultimi anni è stata oggetto di forte trasformazione che ha inciso sull'originaria disciplina organica contenuta negli articoli 112 e 113 del D. Lgs. N. 267/2000 (Tuel), con un'evoluzione scandita dall'abrogazione dell'art. 23 –bis della legge n. 133/2008 prodotta dal referendum del 12-13 giugno 2011 e dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 (sentenza Corte Costituzionale n. 199/2012).

La disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è ora rinvenibile nell'art. 113 del d. lgs. N. 267/2000 nelle parti ancora vigenti e nell'art. 34, commi 20 e ss. del D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, oltre che nella normativa comunitaria.

Nel contesto normativo di riferimento vigente l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può pertanto avvenire in alternativa:

- a società di capitale individuata attraverso l'espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D. Lgs. N. 50/2016;
- a società a capitale misto pubblico e privato attraverso l'espletamento di procedura di gara di cui al D. Lgs. N. 50/2016 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto);
- a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (affidamento c.d. in house) secondo il comma 8 dell'art. 4 del D.L. 95/2012 (a decorrere dal 1 Gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house...) e nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. N. 50/2016.

Quanto alla titolarità della competenza in materia di affidamento del servizio pubblico di gestione dei servizi cimiteriali, essa permane in capo all'Amministrazione Comunale del territorio di riferimento, in quanto i servizi oggetto di affidamento non rientrano nella fattispecie dei servizi a rete di cui all'art. 3 bis comma 1 bis del D.L. 138/2011.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La presente relazione nel capitolato prestazionale prevede nei cimiteri comunali di Spoltore Capoluogo e della fraz. Caprara la custodia, la manutenzione, la gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva e le operazioni riguardanti traslazioni di feretri, esumazioni, inumazioni, tumulazioni, ecc. nel rispetto:

- del D.P.R. n. 285/90 "Regolamento di polizia Mortuaria";
- del D.P.R. n. 254/2003;
- della Legge Regionale n. 41 del 10.08.2012 e s.m. e i.;
- del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale di seguito denominato anche "Regolamento";
- della Circolare Ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993;
- della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998;
- della legislazione vigente in materia

Il servizio dovrà garantire i livelli qualitativi fissati dal capitolato, dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dalla legislazione vigente.

- Attività cimiteriali

La società provvede ai seguenti compiti:

- custodia e vigilanza delle strutture cimiteriali comunali;
- manutenzioni ordinaria

- fornitura del servizio di illuminazione votiva comprensivo degli allacci alla rete, sostituzione delle lampade fulminate e manutenzione degli impianti elettrici;

- esecuzione del servizio riguardante traslazioni di feretri, esumazioni, inumazioni, tumulazioni, ecc. accertare le condizioni della/e "cassa/e";
- individuazione delle sepolture a seguito di visione della relativa documentazione amministrativa;
- collaborazione nell'esecuzione della registrazione delle operazioni cimiteriali previste dalla legge, dai regolamenti e dalle ordinanze del Sindaco;

- collaborazione nella programmazione annuale degli interventi di disseppellimento necessaria per garantire disponibilità di posti salma, sulla base di idonee previsioni relative alla mortalità e dalla distribuzione delle sepolture;

- ogni altra attività necessaria al corretto espletamento dei servizi.

- La società si fa carico delle spese relative alle utenze di energia elettrica, acqua e ad ogni altra utenza che, per necessità di servizio, sarà attivata.

Si precisa che le utenze di energia elettrica e acqua potabile, già esistenti ed intestate al Comune di Spoltore, dovranno essere volturate a nome della società: Spoltore Servizi s.r.l.

La società dovrà garantire i servizi di cui sopra con l'utilizzo di personale già in dotazione, al momento della stipula del contratto, avente qualifica adeguata.

- Servizio di custodia e vigilanza.

Ai sensi dell'art. 52 del DPR 285/1990, tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia. Il gestore di tale servizio, per ogni cadavere ricevuto, deve ritirare e conservare presso di sé il titolo abilitativo per la sepoltura nel cimitero e deve iscrivere quotidianamente in un apposito registro le operazioni relative (inumazione, tumulazione, ecc.) e le variazioni avvenute a tali operazioni.

Il servizio di custodia si esplica mediante le seguenti attività:

- apertura e chiusura dei cimiteri nel rispetto degli orari fissati dal Comune;
- ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- custodia delle chiavi degli ingressi dei cimiteri e di ogni altro luogo chiuso che si trovino nei cimiteri stessi;
- custodia dei feretri in sosta negli obitori dei cimiteri medesimi;
- fornire, personalmente e telefonicamente, le informazioni che vengono richieste dai visitatori e dare assistenza, se richiesto, alla visione dei posti destinati alla sepoltura;
- vigilare affinché tutto ciò che è posto ad ornamento delle sepolture non venga manomesso, asportato o rovinato;
- verificare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifica, a qualunque tipo di sepoltura, sia in possesso di regolare autorizzazione/titolo abilitativo, che i lavori siano conformi a quanto assentito e vengano correttamente smaltiti i materiali di risulta provenienti dai lavori effettuati. A tal fine si dovrà curare la rilevazione dell'ingresso e dell'uscita di chiunque esegua lavori;
- eseguire le operazioni riguardanti traslazioni di feretri, inumazioni e tumulazioni, accertare le condizioni della/e "cassa/e";
- collocare sulle fosse i cippi o le croci con le generalità del defunto;
- tenere aggiornati e vidimare i registri, in duplice copia, delle operazioni cimiteriali;
- esporre in apposite bacheche, ben evidenti al pubblico, un numero o più numeri telefonici da contattare in caso di emergenza o qualsiasi tipo di necessità in caso di eventuale momentanea assenza del personale preposto ai servizi cimiteriali.

- Sicurezza all'interno dei cimiteri:

Nei cimiteri dovrà essere assicurata una presenza minima giornaliera di otto ore nel periodo estivo e di sei ore nel periodo invernale distribuita sui due cimiteri di Spoltore Capoluogo e Caprara.

La copertura totale della vigilanza, per l'intero orario di apertura dei cimiteri, sarà assicurata mediante intervento, previsto entro trenta minuti dalla chiamata ai numeri di emergenza di cui al "Servizio di custodia e vigilanza".

Tale servizio potrà essere integrato con l'installazione di sistemi automatizzati di sorveglianza con telecamere e/o colonnine per la richiesta di intervento.

La società è responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e della normativa in materia igienico sanitaria. Di ogni violazione o inadempimento risponderà la società in ogni sede.

- Sepoltura a sistema di inumazione di feretri

- a) Effettuazione del servizio in tutti i giorni feriali dell'anno.
- b) Ricevimento di cadaveri nel deposito di osservazione/obitorio sito presso i cimiteri, con presenza di personale in servizio nell'orario di apertura dei cimiteri, e con eventuale reperibilità nel restante orario, con arrivo sul luogo entro 30 minuti dalla chiamata.
- c) Esecuzione della inumazione entro un giorno e mezzo dalla istanza degli interessati, corredata da autorizzazione alla sepoltura, o se del caso dal momento della conoscenza del rilascio di nulla osta dell'Autorità giudiziaria, quando vengano richieste specifiche indagini autoptiche.
- d) L'inumazione di feretro comprende le seguenti operazioni: escavazione della fossa di dimensione idonee e regolamentari (adulti ml 2.40 x ml. 0.90 profondità ml. 2.00; fanciulli ml 1.50 x ml. 0.80 profondità ml. 2.00); trasporto feretro dall'ingresso del cimitero al posto di inumazione; collocamento del feretro nella fossa, chiusura e riempimento della fossa da eseguirsi a mano con la terra di risulta dello scavo per il primo strato, per gli strati successivi anche con mezzo meccanico; trasporto del terreno eccedente presso il deposito del cimitero o nell'apposita discarica; pulizia dell'area e riordino del campo e di ogni altra operazione necessaria per la effettuazione del servizio.

- Sepoltura a sistema di tumulazione feretri

- a) Effettuazione del servizio in tutti i giorni feriali dell'anno.
- b) Ricevimento di cadaveri nel deposito di osservazione/obitorio sito presso i cimiteri, con presenza di personale in servizio nell'orario di apertura dei cimiteri e con eventuale reperibilità nel restante orario, con arrivo sul luogo entro 30 minuti dalla chiamata.
- c) Esecuzione della tumulazione entro un giorno e mezzo dalla istanza degli interessati, corredata da autorizzazione alla sepoltura, o se del caso dal momento della conoscenza del

rilascio di nulla osta dell'Autorità giudiziaria, quando vengano richieste specifiche indagini autoptiche.

d) la tumulazione in loculo, sepolcreto, tomba, cappella privata, ecc. comprende le seguenti operazioni: rimozione rivestimenti marmorei / pietra tombale e/o lapide; posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura; trasporto di feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione; collocamento del feretro; realizzazione di tamponamento murario a norma di legge completo di intonacatura, eventuale ripresa tinteggio, ricollocamento rivestimenti marmorei/pietra tombale e/o lapide; smontaggio e riposizionamento del monta feretro e dell'impalcatura; pulizia del luogo di intervento e della zona circostante.

- Traslazione e tumulazione di cassette resti ossei e urne cinerarie

a) Salvo diversa richiesta degli aventi titolo la tumulazione di resti ossei e urne cinerarie dovrà avvenire entro 3 giorni dalla istanza degli interessati.

b) La tumulazione di urne per resti mortali e ceneri, in cellette ossario, loculi, tombe, cappella privata comprende le seguenti operazioni: rimozione rivestimenti marmorei/ pietra tombale e/o lapide; posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura; trasporto e collocamento dell'urna nel luogo di sepoltura; realizzazione di tamponamento murario a norma di legge completo di intonacatura, eventuale ripresa tinteggio, ricollocamento rivestimenti marmorei / pietra tombale e/o lapide; smontaggio e riposizionamento del montafetro e dell'impalcatura; pulizia del luogo di intervento e della zona circostante e di ogni altra operazione necessaria alla effettuazione del servizio.

- Esumazioni ed estumulazioni ordinarie di feretri

a) Effettuazione del servizio in tutti i giorni feriali dell'anno.

b) Sono effettuate nei termini stabiliti dalla comunicazione pubblica di avviso alla cittadinanza di esecuzione delle operazioni massime di esumazione;

c) Sono effettuate entro 3 giorni dal termine della concessione le estumulazioni occorrenti per liberare dal feretro la sepoltura che ritorna nella disponibilità del gestore del cimitero;

d) Il termine ordinario di cui al punto c) che precede può essere modificato in forma più vantaggiosa per cittadini interessati dandone comunicazione pubblica alla cittadinanza.

e) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie vengono eseguite nel rispetto dell' art.26 della L.R. n. 41/2012 e s.m.e i. .

L'esumazione comporta, inoltre, a titolo indicativo quanto segue:

-rimozione di lapidi o coperture tombali con trasporto a rifiuto o a magazzino se recuperabili nell'ambito del cimitero nelle apposite aree previste; escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici, fino alla cassa, pulizia del coperchio ed apertura; operazioni di esumazione nel rispetto degli artt. 26 e 41 della L. R. n. 41/2012 e s.m. e i.; raccolta, sminuzzamento e trasporto del materiale di risulta della cassa negli appositi contenitori ubicati nell'area cimiteriale; chiusura della fossa utilizzando a completamento il terreno di recupero proveniente da altre lavorazioni o giacente a deposito nell'ambito del cimitero.

f)- L'estumulazione comporta, inoltre, a titolo indicativo quanto segue:

-posizionamento di montafereetro o realizzazione di impalcatura; rimozione di rivestimenti marmorei/pietra tombale e/o lapide, demolizione del tamponamento murario, raccolta e trasporto del materiale inerte di risulta nelle apposite zone previste nell'area cimiteriale; operazioni di estumulazione nel rispetto degli art. 26 e 41 della L. R. n. 41/2012 e s.m. e i.; raccolta, sminuzzamento e trasporto del materiale di risulta della cassa negli appositi contenitori ubicati nell'area cimiteriale; pulizia della zona circostante il luogo di sepoltura; ricollocazione rivestimenti marmorei / della pietra tombale o lapide; smontaggio e riposizionamento del monta feretro o dell'impalcatura e di ogni altra operazione necessaria all'effettuazione del servizio.

- Esumazioni ed estumulazioni straordinaria di feretri

a) I servizi di esumazioni ed estumulazioni vengono effettuati, nel rispetto degli artt. 27 e 41 della L.R. n. 41/2012 e s.m. e i., in tutti i giorni feriali dell'anno.

b) L'esecuzione di esumazione ed estumulazione straordinaria richiesta dall'Autorità Giudiziaria è effettuata secondo quanto disposto da quest'ultima. (di norma sono esclusi i giorni festivi).

c) Fatto salvo quanto previsto dagli art. 27 e 41 della L.R. n. 41/2012 e s.m. e i. l'esecuzione dell'esumazione straordinaria, è effettuata entro 15 giorni dall'autorizzazione conseguente l'istanza degli interessati. Analogamente per quanto riguarda l'esecuzione di estumulazione straordinaria, purché vengano rispettate le condizioni stabilite dai citati artt. 27 e 41 della L.R. n.41/2012 e s.m. e i.;

d) Detti termini devono essere rispettati anche dalla A.S.L. per quanto di propria competenza in esecuzione dell'autorizzazione comunale alle operazioni cimiteriali.

- Riduzione in resti

Dovrà essere eseguito dalla Società mediante personale addetto abilitato secondo le prescrizioni e i tempi prescritti dalla legislazione e dai regolamenti vigenti in materia.

- Traslazione di feretri

La traslazione di feretri già tumulati, sia da loculo che da tomba, ecc. in altro loculo o tomba, ecc. del cimitero o altro cimitero comprende le seguenti operazioni: posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura; rimozione di rivestimenti marmorei / di pietra tombale e/o lapide, demolizione del tamponamento murario, raccolta e trasporto del materiale inerte di risulta nelle apposite zone previste nell'area cimiteriale; rimozione del feretro dal luogo di sepoltura e trasporto al nuovo luogo di sepoltura; collocamento del feretro nel loculo o tomba, ecc.; pulizia della zona circostante il luogo di sepoltura; ricollocazione dei rivestimenti marmorei/ della pietra tombale o lapide; smontaggio e riposizionamento del monta feretro o dell'impalcatura e di ogni altra operazione necessaria alla effettuazione dei servizi

Il costo per lo " spostamento" del feretro, con mezzi idonei e autorizzati, da un cimitero ad un altro di questo Ente (per es. da tumulazioni provvisorie in loculi "requisiti" nel Cimitero di Caprara a tumulazioni "definitive" in loculi assegnati in concessione nel cimitero di Spoltore) rimane a carico del Comune.

- Servizio di manutenzione

Per il buon funzionamento dei servizi e al fine di mantenere il decoro dei cimiteri, è necessario provvedere a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria preventiva/programmata su tutti gli arredi, impianti e apparecchiature, attrezzature per prevenire stati di degrado o pericolo.

Resta a carico della società la manutenzione ordinaria, la pulizia con la fornitura dei materiali necessari allo svolgimento dei servizi, precisando che le prestazioni stesse dovranno essere svolte tutte le volte che si rende necessario per il mantenimento di standard igienici e di decoro.

All'interno di tale servizio dovranno essere effettuate le presenti attività:

- Manutenzione inferriate e cancelli: sottoposti all'azione degli agenti atmosferici, i cancelli e le inferriate devono essere annualmente puliti e riverniciati.
- Sistemazione degli accessi per garantire la fruibilità delle aree: gli accessi alla struttura cimiteriale devono garantire costantemente la fruibilità delle aree ai visitatori. Ogni qualvolta sia necessario, la pavimentazione esistente deve essere ripristinata, al fine di garantire costantemente i necessari standard di sicurezza per i fruitori;
- Manutenzione intonaci, rivestimenti e pavimentazioni: le strutture cimiteriali devono essere soggette a manutenzione periodica, con ripristino ove necessario degli intonaci, dei rivestimenti e della pavimentazione ammalorata.
- Manutenzione ordinaria della lattoneria (converse, pluviali, canali, curve, ecc.) escluso l'eventuale sostituzione degli stessi;
- Controllo tetti: almeno una volta all'anno con segnalazione immediata degli eventuali interventi da effettuare;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti: gli impianti di pubblica illuminazione esistenti all'interno del complesso cimiteriale devono essere oggetto di una costante manutenzione, ivi comprese le lampade votive (i pali devono essere annualmente puliti e riverniciati),
- Sgombero neve dai viali principali, dalle scale di ingresso e interne, pulizia in generale dell'interno delle aree cimiteriali, ogni qual volta lo spessore del manto nevoso raggiunga i 5 cm;
- Fornitura e spargimento del materiale per il disgelo su gradini e superfici sdruciolevoli dei percorsi pedonali;
- Manutenzione e/o sostituzione dei dissuasori per volatili (colombi, ecc) esistenti ed eventuale installazione di nuovi dissuasori all'interno dei cimiteri, quali migliorie da apportare;
- Manutenzione e/o sostituzione degli attrezzi per la pulizia quali scope, raccoglitori e contenitori per rifiuti, secchi, innaffiatoi, ecc. nonché l'acquisto dei materiali di pulizia;
- Manutenzione ordinaria delle attrezzature esistenti e di tutte quelle che il gestore intenderà acquistare, quali scale, porta feretri, monta feretri ecc., che alla fine del servizio rimarranno di proprietà del Comune di Spoltore, quale miglioria da apportare;
- La pulizia di pozzetti di ispezione, pulizia e vuotatura delle caditoie e dei pozzetti degli scarichi pluviali;
- Manutenzione ordinaria delle fontane con sostituzione di valvole, rubinetti, flessibili, pulizia delle fontane e manutenzione degli scarichi;
- Sostituzione di serrature e di eventuali lucchetti.

- Servizio di manutenzione e cura del verde

Il servizio comprende gli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi cimiteriali e consistenti nel taglio dell'erba, arbusti e siepi di varia altezza, manutenzione aiuole e tutte le operazioni di seguito indicate:

- Sfalciatura dell'erba: l'erba dovrà essere tagliata a partire dal mese di marzo e sino al mese di ottobre. Le operazioni di taglio dovranno essere completate all'occorrenza anche mediante la rifilatura di alberi, arbusti, evitando che l'erba invada gli spazi ed i viali pedonali. L'erba tagliata dovrà essere immediatamente rimossa e tale operazione dovrà essere eseguita con la massima tempestività e cura, evitando la dispersione sul terreno dei residui rimossi. Successivamente, il materiale di risulta dovrà essere correttamente smaltito.
- Cura e manutenzione delle aiuole e delle siepi; pulizia e diserbo dei viali con fornitura e spandimento in opera di ghiaia lapillo;
- Innaffiamento delle piante e fiori: durante i mesi estivi, in assenza di piogge, bisognerà provvedere all'innaffiamento degli alberi e fiori in modo da salvaguardarne l'esistenza.

- Servizio di pulizia

Le operazioni di pulizia del cimitero sono finalizzate al costante mantenimento della pulizia e del decoro dei luoghi. Tali operazioni saranno svolte in orari in cui il flusso del pubblico è minore e con una frequenza minima giornaliera, al fine di limitare i disagi nell'uso e accessibilità del complesso cimiteriale.

Le prestazioni ricomprese in tale servizio sono le seguenti:

- Per garantire lo stato di decoro dei luoghi, quotidianamente e in ogni caso nel periodo successivo alla tumulazione, bisognerà rimuovere i fiori secchi, i cuscini e i resti floreali presenti nel cimitero;
- Svuotamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti cimiteriali urbani e pulizia delle piazzole. Il presente servizio dovrà essere eseguito all'occorrenza in modo da mantenere i cassonetti sempre vuoti e atti al proprio uso;
- Spazzamento settimanale delle gradinate, delle rampe di accesso ai loculi esistenti e dei marciapiedi perimetrali, dei viali e delle piazzole. A cadenza settimanale, dovrà essere effettuata la pulizia e l'asportazione di sporco e fogliame con aspirazione o mediante pulizia manuale di tutte le parti inghiaiate, pavimentate, lungo i viali cimiteriali e nelle aree scoperte, con raccolta immondizie, escrementi animali, asportando erbacee, graminacee, ecc;
- Lavaggio con idonei prodotti di pulizia di tutte le zone pavimentate e delle gradinate da eseguirsi quadrimestralmente;
- Derattizzazione dei siti cimiteriali da eseguirsi trimestralmente comprensivo del prodotto da utilizzare;
- Pulizia di canali di gronda e converse da foglie ed escrementi di animali;
- Pulizia servizi igienici: spazzatura dei pavimenti, lavaggio e disincrostazione dei rivestimenti, dei sanitari, degli arredi, delle porte e della rubinetteria: almeno una volta alla settimana;
- Pulizia camere mortuarie: spazzatura dei pavimenti, lavaggio e disincrostazione con soluzioni acide e/o disinfettanti dei medesimi nonché dei rivestimenti, dei sanitari, degli arredi, delle porte e della rubinetteria.

- Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali cimiteriali

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e degli altri rifiuti cimiteriali, sono disciplinati dal DPR n. 254 del 15 luglio 2003 artt. 12 e 13 e dal Regolamento di Polizia Mortuaria e vanno gestiti come segue:

- 1) i rifiuti di cui all'art. 2, punto 1, lett.e) (resti lignei e metallici di casse, oggetti, avanzi di indumenti) e lett. f), numero 2) (altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione) del citato D.P.R. 254/2003, sono assimilabili ai rifiuti urbani e come tali smaltiti. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere

raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

- 2) I rifiuti di cui all'art. 2, lett. f), numero 1) (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari) del D.P.R. 254/2003 menzionato, sono raccolti separatamente e avviati a recupero o smaltimento in impianti autorizzati.

- Illuminazione elettrica votiva

Il servizio si articolerà nella maniera seguente:

- a) gestione e manutenzione dell'impianto elettrico votivo esistente atto ad alimentare le lampade votive per illuminare ininterrottamente, notte e giorno, loculi, tombe, cappelle, ecc., nel rispetto della normativa vigente;
- b) ampliamento e potenziamento dell'impianto elettrico votivo anche in relazione agli ampliamenti delle strutture cimiteriali;
- c) le spese di gestione, ivi inclusa quella per la fornitura di energia elettrica restano accollate alla società; (la Società provvede, a titolo esemplificativo:
 - alla fornitura di lampade votive;
 - alla realizzazione di linee elettriche a norma;
 - al posizionamento di portalampe;
 - all'idoneo allaccio alla rete elettrica nel rispetto della normativa vigente;
 - alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla riscossione delle entrate derivanti dalle lampade votive;
 - all'accertamento e verifica degli utenti morosi che dovranno essere sollecitati ad adempiere e in caso di inadempimento al distacco dell'utenza;
 - alla collocazione di ulteriori portalampe a richiesta degli utenti;
 - ecc...)

La società dovrà garantire il servizio con il personale qualificato (elettricisti) già in dotazione al momento della stipula del contratto.

- d) la Società provvede alla ricezione delle domande per l'attivazione del servizio, a istruirle, a fare effettuare il versamento delle tariffe previste e alla formalizzazione del contratto;
Utilizzo del software: La società potrà utilizzare il software in uso al Comune di Spoltore per la gestione dei servizi cimiteriali, ma si dovrà fare carico di tutte le spese inerenti l'acquisto e la manutenzione del modulo inerente la gestione delle lampade votive.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

- Responsabilità e copertura assicurativa

Qualora nell'esecuzione dei servizi e dalle attività ad esse connesse, nonché dall'uso di beni e impianti, derivassero danni di qualunque natura al Comune e/o a terzi (danni a cose, persone, interruzione di attività, ecc.), la società ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.

La società dovrà obbligatoriamente fornire, prima della stipula del contratto, copia della polizza assicurativa RCT, con un massimale non inferiore a **due milioni di euro**, da questa accesa, atta a garantire la copertura e i rischi di responsabilità, di qualsiasi tipo per danni causati a terzi e al Comune di Spoltore (persone, animali e cose, compreso l'eventuale interruzione dei servizi oggetto del presente affidamento) per l'intera durata del contratto.

-Obblighi dei contraenti:

Il Comune è e resta il titolare del servizio cimiteriale, per cui allo stesso spetta:

- esercitare le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente in tema di cimiteri;
- esercitare le funzioni di indirizzo, di regolamentazione, autorizzative e concessorie necessarie ed opportune per garantire il fine ultimo della tutela igienico sanitaria, nonché la salvaguardia e la funzionalità degli impianti cimiteriali;
- assicurare la collaborazione per il corretto svolgimento dei servizi, nel rispetto delle norme vigenti sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo i servizi di anagrafe e di stato civile;
- individuare i casi di indigenza attraverso i servizi sociali comunali.
- esercitare le funzioni di controllo e verifica, sui servizi svolti dalla società, ai sensi della normativa vigente nonché di controllo analogo a quelli esercitati sui propri uffici.

Alla Società spetta:

- svolgere la gestione dell'impianto di illuminazione votiva dei cimiteri, assunti in carico nello stato in cui si trovano;
- eseguire il servizio riguardante traslazioni di feretri, esumazioni, inumazioni e tumulazioni, ecc accertare le condizioni della/e "cassa/e"
- presentare al Comune una rendicontazione trimestrale dei servizi espletati per la successiva verifica da parte dell'Ente;
- collocare sulle fosse i cippi o le croci con le generalità del defunto;
- espletare i servizi e a rendicontare il perseguimento del miglioramento degli stessi per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della comunità locale e all'evoluzione della normativa nel rispetto della sensibilità dei cittadini;

- erogare i servizi in oggetto nel rispetto del capo terzo del D.Lgs. 30 luglio 1999 n° 286 e del D.Lgs. n° 50/2016 art. 192, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e alla carta dei servizi impegnandosi a rispettare gli indirizzi formulati dal Comune;
- applicare, ai propri dipendenti, i C.C.N.L. previsti dalla vigente normativa per le società in house providing, nel rispetto delle specifiche mansioni.

-Assunzione in carico impianti / attrezzature dei cimiteri di Spoltore Capoluogo e fraz. Caprara:

Gli impianti e le attrezzature costituenti patrimonio del servizio cimiteriale sono concessi, a seguito di apposito verbale, in comodato d'uso gratuito alla Società per tutta la durata dell'affidamento, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e potranno essere dalla stessa società utilizzata esclusivamente per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato. Il Comune rimane comunque proprietario degli impianti e attrezzature concessi in comodato gratuito.

La Società potrà utilizzare, in comodato d'uso gratuito anche l'immobile (fabbricato/ custode) all'interno del cimitero di Spoltore Capoluogo, (dopo aver effettuato a proprie cure e spese eventuali interventi di sistemazione/ adeguamento a seguito di rilascio di titolo abilitativo da parte del Comune) per ricavarne un vano da destinare ad ufficio.

La Società assumendo a proprio carico gli impianti e le attrezzature oggetto del servizio provvederà con cadenza trimestrale, ove necessario, all'aggiornamento della cartografia e dello stato di consistenza/ideoneità dei beni concessi.

Alla scadenza del contratto di servizio i beni concessi in comodato d'uso gratuito dovranno essere riconsegnati al Comune di Spoltore in buono stato di efficienza per quanto riguarda gli aspetti di manutenzione ordinaria degli stessi.

- Tariffe – Corrispettivi

Le tariffe da applicare ai servizi per l'utenza sono stabilite dagli atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale.

Alla società saranno corrisposti gli importi di cui alle tabelle allegate sotto le lettere "A" e "B", che formano parte integrante e sostanziale della presente relazione, che rimarranno invariate per tutta la durata del contratto. Salvo il verificarsi di fattori, al momento non prevedibili, che potranno determinare eventuali adeguamenti.

Si precisa che tali importi saranno corrisposti alla società "a misura" per quanto concerne i servizi di: Sepoltura a sistema di inumazione di feretri, Sepoltura a sistema di tumulazione feretri, Traslazione e tumulazione di cassette resti ossei e urne cinerarie, Esumazioni ed estumulazioni ordinarie di feretri, Esumazioni ed estumulazioni straordinaria di feretri, Riduzione in resti, Traslazione di feretri, Illuminazione elettrica votiva quale parte variabile del contratto; mentre gli importi relativi alle spese del personale impiegato per i servizi di custodia e manutenzioni varie sarà corrisposto

mensilmente in quota parte, in dodicesimi, dell'ammontare, quale parte fissa del contratto.

Si precisa che la corresponsione, alla società degli importi "a misura", dovuti dall'utenza, sono subordinati all'incasso dei servizi e delle prestazioni rese.

STANDARDS PRESTAZIONALI

- Generalità

a) Disciplina di ingresso: I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni compreso i festivi, secondo l'orario di apertura di seguito riportato:

Periodo estivo: dalle ore 08,00 alle ore 19,00 (dal 1 aprile al 30 settembre)

Periodo invernale: dalle ore 08,00 alle ore 17,00 (dal 1 ottobre al 31 marzo)

Il Comune potrà in qualsiasi momento modificare l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.

b) I contenitori dei rifiuti nei cimiteri devono essere ubicati a una distanza massima di ml.50,00;

c) Frequenza di raccolta dei rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani:

-organico 2 volte la settimana;

-indifferenziato 2 volte la settimana;

-plastica: 1 volta la settimana;

-carta 1 volta la settimana;

-vetro 1 volta la settimana.

c) Le attrezzature ed i mezzi d'opera che saranno impiegati per l'esecuzione dei servizi cimiteriali dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso ed adeguati sia qualitativamente che numericamente ai lavori da eseguire. La scelta delle attrezzature, dei materiali e delle macchine da utilizzare sarà fatta dalla società tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse con la struttura dei cimiteri. In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza nel lavoro, con obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

d) Raccolta rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione; la raccolta sarà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla produzione del rifiuto.

- Prestazioni cimiteriali - Ripristino

Quando, durante lo svolgimento di una delle prestazioni cimiteriali, le stesse non possono essere portate a termine la Società dovrà sempre garantire il ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale Polizia Mortuaria per il Servizio Cimiteriale e della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Varie

a)-La società è tenuta ad attivare un sistema informatizzato di registrazione di tutte le attività e servizi svolti per la gestione/espletamento dei servizi affidati.

Il Comune potrà mettere a disposizione il software, attualmente in uso, per la gestione dei servizi cimiteriali.

Saranno a carico della società i costi:

-per eventuali oneri relativi ai pacchetti applicativi e moduli aggiuntivi e manutenzione ed assistenza;

L'Amministrazione si riserva di limitare l'utilizzo dei software gestionali previo accordo con la software house.

L'aggiornamento della banca dati informatica dovrà essere effettuata in tempo reale e dovrà essere accessibile ai servizi competenti comunali. In ogni caso tutte le banche dati, diverse da quelle utilizzate in contemporanea con il Comune, dovranno essere trasferite gratuitamente al Comune alla scadenza del contratto.

b) La società uniformerà le proprie attività in base alle disposizioni per la protezione e prevenzione antinfortunistica contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. e alle eventuali successive norme in materia di sicurezza.

- Valutazione sulla efficacia dei servizi

La società svolge periodicamente, con cadenza semestrale, l'indagine sul grado di soddisfazione degli utenti e ne divulga i risultati mettendoli a disposizione dei cittadini presso i punti di informazione.

- Controllo della gestione dei servizi

Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione tecnica e contabile dei servizi avvenga nel pieno rispetto del presente capitolato prestazionale e degli obiettivi e degli standard qualitativi stabiliti. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica degli adempimenti degli obblighi previsti dalla normativa vigente la Società si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni da questo richieste, e a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva.

CARTA DEI SERVIZI

Principi cui si attiene il gestore nell'erogazione del servizio

Uguaglianza

Nessuna discriminazione nell'erogazione delle prestazioni può essere compiuta per motivi riguardanti: sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio economiche. E' garantita la parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato.

Imparzialità

Il comportamento della Società nei confronti degli utenti deve ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione dei servizi e le norme regolatrici in materia.

Continuità

L'erogazione dei servizi deve essere svolta con continuità, regolarità e senza interruzioni, in modo conforme a quanto previsto dalle norme vigenti, nonché dal contratto di servizio.

Diritto di scelta

La Società, qualora sia possibile l'offerta differenziata in modalità di attuazione (anche di segmenti) dei servizi, garantisce ai cittadini una informazione preventiva ed il diritto di scelta.

Partecipazione ed informazione

La società garantisce ai cittadini la massima informazione e la tutela dei diritti di partecipazione. In particolare garantisce l'accesso alle informazioni sui servizi secondo le disposizioni in materia di informazioni agli utenti, contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Efficienza ed efficacia

La società garantisce che i servizi siano conformi ai parametri di efficienza ed efficacia nel rispetto dell'art. 192 del D.Lvo 50/2016, secondo gli standard determinati nel rispetto del Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria DPR 10 Settembre 1990, n. 285, della L.R. n. 41/2012 e s.m. e i., della legislazione vigente e del Regolamento Comunale. Garantisce altresì che tali servizi siano erogati con le modalità organizzative di Polizia Mortuaria disciplinate dal contratto di servizio.

- Trattamento dati, foro, codice comportamento

-Trattamento dei dati personali

La società è tenuta ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni affidate il D.L.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti Codice) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice" il Comune di Spoltore (d'ora in poi Titolare) designa la Società quale responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento delle prestazioni affidate e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo

e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dei servizi cimiteriali.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato. In tale ambito il Titolare si riserva la facoltà di chiedere in visione il DPS del Responsabile o documentazione sostitutiva ai sensi di legge.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime ed idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del " Codice" e dal Disciplinare tecnico in materia di misure e di sicurezza, allegato B al Codice stesso.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

Il Responsabile individua e designa i propri amministratori di sistema e " Incaricati" del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto- la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità (cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati

- Foro

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/ all'esecuzione del contratto, le parti eleggono sin d'ora esclusivamente il Foro di Pescara.

- ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI

All'esecutore dei servizi di cui al presente Capitolato vengono estese, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013, nonché le disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Spoltore, approvato con deliberazione di Giunta n. 5 del 17/01/2014.

Ai sensi di quanto sopra, in ottemperanza all'art. 2, comma 3 del richiamato D.P.R., la violazione degli obblighi prescritti nel codice di comportamento, da parte di propri collaboratori, a qualsiasi titolo, comporta l'applicazione di sanzioni che, in caso di grave danno all'immagine dell'Amministrazione, potranno determinare la risoluzione o la decadenza del contratto stipulato con l'Amministrazione, fatte salve le azioni dirette al risarcimento del danno che l'Amministrazione dovrà comunque attivare.

In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

1. Nessun collaboratore, dipendente o rappresentante della società può accettare regali a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto attinente all'incarico conferito allo scopo di generare vantaggi ingiustificati.
2. Nessun collaboratore, dipendente o rappresentante della società può, nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 12, comma 4 del DPR 62/2013, assumere impegni o anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui riguardanti le attività dell'Amministrazione, al di fuori dei casi consentiti. Né fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.
3. Il collaboratore, dipendente o amministratore della società non usa a fini privati le informazioni di cui dispone nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti amministrativi o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

4. E' fatto divieto ai collaboratori, dipendenti o rappresentanti della società di effettuare o rilasciare copie ed estratti di atti o documenti dell'amministrazione che non rientrino nella diretta competenza affidata e al di fuori dell'uso consentito.
5. Ogni collaboratore, dipendente o rappresentante della società, nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 12, comma 5 del DPR 62/2013, nel caso in cui venga a conoscenza di atti dell'amministrazione, è obbligato al segreto d'ufficio e al rispetto della normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali. E, qualora gli sia richiesto di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali ne informa l'amministrazione.
6. Nel caso in cui il collaboratore, dipendente o rappresentante della società, in relazione al servizio esercitato per conto dell'amministrazione versi nelle condizioni di conflitto di interesse o negli obblighi di astensione prescritti dal codice di comportamento o dalle norme vigenti, è obbligato a informare, per iscritto, il responsabile della prevenzione della corruzione.
7. Qualora i dipendenti o collaboratori dell'impresa, in relazione al servizio affidato, svolgano un'attività che li porta a contatto con il pubblico sono obbligati a farsi riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile di supporto identificativo e ad operare con correttezza, cortesia e decoro, assicurando di non arrecare danno all'immagine dell'amministrazione.
8. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.
9. Nei rapporti privati con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, ciascun dipendente, collaboratore o amministratore dell'impresa non deve sfruttare, né menzionare la posizione di affidatario di incarico di prestazione di servizio per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
10. La società si impegna a non effettuare regali, né fornire indebiti vantaggi ai dipendenti dell'amministrazione, nel rispetto dell'articolo 4 del Decreto del presidente della Repubblica 62/2013, così come recepito dall'Amministrazione.
11. L'impresa affidataria, in relazione a quanto disposto dall'articolo 7 del DPR 62/2013, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare in modo attivo all'assunzione di decisioni o l'espressione di pareri, perizie e valutazioni laddove si ravvisino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi personali o familiari, dei propri dipendenti, collaboratori o amministratori. A tal fine è da considerarsi quale conflitto di interesse l'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e in particolar modo di quelli prima elencati, corrisponde ad inadempienza.

Qualora l'Amministrazione abbia notizia o rilevi casi di violazione dei doveri del codice di comportamento, da parte del soggetto incaricato richiederà allo stesso di fornire ogni informazione utile ad accertare i fatti contestati e una volta accertata la violazione, anche mediante i propri organi giudiziari, se ritenuto necessario, potrà applicare unilateralmente una sanzione. In tal senso la sanzione potrà riguardare il pagamento di una penale in ragione del danno causato o la risoluzione del contratto nel caso in cui la violazione comporti danno grave all'immagine dell'amministrazione, fatta salva ogni eventuale azione diretta al risarcimento, nelle sedi competenti.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La gestione dei servizi in questione sarà affidata direttamente alla società in house Spoltore Servizi S.r.l., tenuto conto dell'osservanza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo.

La società in house providing è un istituto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla sentenza Teckal del 18 novembre 1999, nella quale la Corte di Giustizia sancì l'esclusione dalla applicabilità della normativa europea in materia di appalti pubblici, per tutte quelle ipotesi in cui potesse configurarsi una forma di delegazione interorganica tra l'ente appaltante ed il soggetto al quale è affidata la gestione dei servizi medesimi.

L'ordinamento italiano si è adeguato, sia pure con un percorso normativo e giurisprudenziale travagliato, ai principi espressi in materia dalla Corte di Giustizia; pertanto ai sensi dell'attuale normativa italiana in materia di gestione dei servizi pubblici locali, più sopra illustrata, è legittimo l'affidamento di un servizio in house providing qualora siano presenti le seguenti condizioni:

1. il capitale sociale della società in house deve essere interamente pubblico;
2. l'Ente o gli Enti affidanti devono esercitare sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;
3. la Società in house deve svolgere la propria attività per l'Ente o gli Enti che la controllano .

Il soggetto gestore deve sostanzialmente essere configurato come una sorta di longa manus dell'affidante, pur conservando una natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo del secondo; il soggetto gestore deve, in altri termini, determinarsi come una sorta di amministrazione "indiretta", nella quale la gestione del servizio resta nelle mani dell'ente concedente, attraverso un controllo sull'attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata , in modo prevalente, ad operare in favore di questo.

La Spoltore Servizi S.r.l. è nata con atto costitutivo di società a responsabilità limitata – giusta atto notarile a rogito Dott.ssa Elena Clementini repertorio n. 35611 raccolta n. 3180 in data 11.01.2007.

Lo Statuto della Spoltore Servizi s.r.l dispone quanto segue:

Rif. Art. 2 oggetto “ *La Società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in forma diretta o indiretta in proprio dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociali. Lo svolgimento dei servizi scolastici: gestione mense scolastiche, trasporto scolastico, manutenzione edifici scolastici e dei relativi impianti sportivi, sgombero neve, manutenzione ordinaria fabbricati e impianti in uso al comune o di proprietà comunale, compresi gli edifici scolastici, manutenzione strade e aree comunali (compresa la segnaletica stradale), attività connesse ad operazioni elettorali, manutenzione aree verdi e gestione verde urbano, compresa la loro riqualificazione, manutenzione impianti pubblica illuminazione, manutenzione cimiteri; la Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione, di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio e complementare rispetto alle attività di cui sopra nessuna esclusa. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale: la società potrà anche in associazione temporanee di imprese assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi limitatamente all'oggetto sociale. La società potrà rilasciare c/o ottenere fideiussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali personali. Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno*

essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza, non nei confronti del pubblico e l'assunzione di partecipazioni avrà il carattere di stabile investimento e non di collocamento".

Con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27/08/2015 ad oggetto "Decreto sindacale n. 17570 del 25/05/2015 recante ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Spoltore. Spoltore Servizi S.r.l. indirizzi strategici e direttive" è stata proposta la seguente variazione:

Rif. Art. 2) **Finalità ed oggetto sociale**

La società ha ad oggetto la gestione dei pubblici servizi comunali di rilevanza economica, ovvero di quelli di pubblica utilità, che persegue mediante assunzione in house providing.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, la società esercita le seguenti attività:

1. trasporto scolastico
2. gestione mense scolastiche
3. servizi cimiteriali
4. illuminazione votiva
5. illuminazione pubblica
6. gestione impianti sportivi comunali
7. gestione pubbliche affissioni
8. gestione verde pubblico

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa, o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziari e di vendita comunque collegate all'oggetto sociale ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e di raccolta del risparmio tra il pubblico, così come disciplinati dal D.L.vo 1° settembre 1993 n. 385. Rientra nell'oggetto sociale l'attività di autotrasporto di materiali ed, in generale, di beni residuali o derivanti dall'attività svolta, sia per conto proprio che di terzi.

Dall'analisi di quanto precede emerge che la Società Spoltore Servizi S.r.l. opera in conformità al modello in house providing in quanto rispetta tutti e tre i requisiti stabiliti dall'ordinamento comunitario:

Requisito del capitale interamente pubblico: la società è a capitale interamente pubblico, partecipata esclusivamente dal Comune di Spoltore (100%). In tal senso atto costitutivo "il Comune di Spoltore costituisce una società a responsabilità limitata denominata "Spoltore Servizi S.r.l." società uni personale. La Società è costituita con un unico socio ai sensi dell'art. 2463 c.c.".

Requisito del controllo analogo consistente nell'esercizio da parte dell'ente pubblico di un potere sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da influenzare in maniera decisiva gli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata.

Requisito della prevalenza dell'attività con l'ente affidante, ossia che le prestazioni devono essere destinate in via principale ed esclusiva all'ente di riferimento e, conseguentemente, le altre attività devono avere carattere marginale e sussidiario.

Si evidenzia inoltre, in riferimento a quanto precede, come la gestione dei servizi cimiteriali costituisca un'attività che, tenuto conto della natura intrinseca del servizio, è strettamente collegata allo svolgimento di precisi compiti istituzionali dell'ente previsti dalla legge.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Il comune di Spoltore è dotato di due strutture cimiteriali, una situata a Spoltore Capoluogo e l'altra a Caprara.

La Società Spoltore Servizi S.r.l., come sopra identificata, opera in allineamento al modello in house providing per lo svolgimento di alcuni servizi come elencati nella delibera consiliare n. 47/2015.

Nella determinazione della soluzione da adottare si è pertanto valutata positivamente un'affinità tra alcuni servizi già svolti dalla Società Spoltore Servizi presso il territorio comunale e i servizi da svolgere presso le strutture come la gestione di servizi cimiteriali e la gestione dell'illuminazione votiva.

Sotto il profilo tecnico, una gestione complessiva dei servizi citati comporta sicuramente vantaggi in termini di organizzazione delle risorse necessarie, generando anche così un conseguente risparmio economico.

Con riferimento all'oggetto e all'incarico conferito al prof. Ziruolo, esaminato anche l'ultimo Piano Industriale, aggiornato, prodotto dalla Società in indirizzo – acquisito con Prot n. 25471 in data 21/07/2016 e sulla scorta del carteggio e documentazione agli atti di questo Settore III "Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio", nonché a seguito di tutti gli incontri con la società in house Spoltore Servizi s.r.l. e degli atti informali acquisiti, agli esiti e risultanze degli incontri tenuti presso al sede municipale, al fine di verificare i presupposti e i requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di affidamento in house dei servizi di cimiteriali e di illuminazione votiva, con la presente si riportano le valutazioni effettuate e i metodi eseguiti per la comparazione dei prezzi e dei servizi:

Per entrambi i servizi in oggetto di competenza di questo Settore, l'Ente, pur disponendo di personale comunale per la custodia dei cimiteri e per le piccole manutenzioni ordinarie, non ha personale dipendente né attrezzature e mezzi appropriati per lo svolgimento dei servizi di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione, ecc. né il personale necessario e qualificato per il servizio di illuminazione votiva, oltre al fatto che i numerosi vincoli in materia di personale non consentono la gestione diretta dei servizi. Si rileva, pertanto, che l'esternalizzazione di tutti i servizi cimiteriali e di illuminazione votiva, di cui alla presente relazione, costituisce l'unica modalità percorribile per la gestione degli stessi che l'Amministrazione intende assicurare alla collettività.

Considerato che per quanto riguarda l'esternalizzazione del servizio di custodia, pulizia ordinaria e piccole manutenzioni dei cimiteri la società ha sostenuto la possibilità di svolgere tale servizio con il personale già in dotazione, quindi senza necessità di acquisire ulteriori unità lavorative ma con il recupero del personale già dotato, che per diminuzione di servizi in altri settori, rimarrebbero non impiegati. Inoltre va considerato che il trasferimento dei dipendenti comunali (custodi cimiteriali) unitamente ai servizi di custodia ecc. sarebbe altamente diseconomico e inefficiente, poiché comporterebbe un insostenibile aumento di costi a carico della società stessa.

Considerato inoltre che questo Ente non è in grado di svolgere, per mancanza di personale, alcuni servizi indispensabili quali apertura, chiusura, custodia/vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di tutti gli edifici comunali, quali a titolo esemplificativo: sede municipale, centri civici (Centro Polifunzionale Villa S. Maria, Centro Via Nora S. Teresa, Centro Via Basilea Villa Raspa), Impianti sportivi (Palestra scuola elementare centro, con campo annesso, Palatenda di S. Teresa e

Palestra di via Montesecco Spoltore, Campo Sportivo A Caprinese a Spoltore, Campo sportivo F. Lattanzio a Caprara), Parco di Villa Raspa, attualmente in gestione alla società Procalcio di Spoltore, ecc..

Ritenuto quindi che il personale attualmente adibito alla custodia dei cimiteri possa essere utilmente ricollocato, previa l'adozione degli opportuni atti e nel rispetto del principio dell'equivalenza delle mansioni nei servizi sopra elencati, senza aumento di costi e viceversa conseguendo un notevole rilevante incremento di efficienza e produttività.

Il metodo utilizzato per la valutazione della congruità dei prezzi è il seguente:

E' stata calcolata una media delle tariffe di servizi cimiteriali analoghi a quelli da esternalizzare, dal Comune di Spoltore, applicate da altri Comuni italiani che hanno affidato i servizi, oggetto della presente realazione, a Società partecipate al 100%, secondo il modello dell'house providing. Inoltre è stata calcolata una media delle tariffe di servizi cimiteriali analoghi a quelli da esternalizzare, dal Comune di Spoltore, applicate da altri Comuni italiani che hanno affidato servizi a Società esterne. Successivamente sono stati comparati anche i prezzi applicati da alcune imprese funerarie locali per i servizi di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione, ecc. oltre alle tariffe approvate dal Comune di Spoltore con atto di G.M. n° 61 del 15/04/2016, per ottenere un quadro comparativo, il più dettagliato possibile con tutti i riferimenti necessari per giungere alla valutazione della proposta della Società Spoltore Servizi S.r.l..

Per quanto sopra si può ritenere che i prezzi riportati nel Piano Industriale della Spoltore Servizi s.r.l., inviata con nota Prot. n° 25471, in data 21.07.2016, per i servizi oggetto della valutazione, sono congrui rispetto ai valori di mercato.

Si allegano alla presente:

le tariffe relative ai servizi cimiteriali e illuminazione votiva sotto le lettere "A" e "B"

le tabelle comparative dei prezzi relativi ai servizi cimiteriali sotto le lettere "C" e "D"

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riepilogano per chiarezza i costi presunti annuali.


Servizi Cimiteriali:

Tumulazioni	€ 19.509,89
Estumulazioni	€ 12.594,49
Inumazioni	€ 946,00
Esumazioni	€ 326,50
Incidenza del personale per i servizi di apertura, chiusura, custodia, manutenzione ordinaria, pulizia, ecc. , come indicati nel capitolato prestazionale per i cimiteri di Spoltore Capoluogo e Caprara, per un periodo di 12 mesi, è pari a € 21.000,00	
+ IVA per € 4.620,00	€ 25.620,00
TOTALE complessivo	<u>€ 58.996,88</u>

Servizio di Illuminazione Votiva:

Canone annuale utenze attive	€ 41.675,20
Previsione nuove utenze annue	€ 2.272,50
TOTALE complessivo	<u>€ 43.947,70</u>

Il Responsabile del Settore III F.F.
Acquisizioni di Beni e Servizi e Patrimonio
Istruttore Direttivo Mario Della Torre



ALLEGATO "A"

TUMULAZIONI

LOCULI	NUMERO	PREZZO	Incidenza costo custodia ecc.	TOTALE	TOTALE CON COSTO CUSTODIA ECC
1° E 2° FILA	11	€ 165,75	€ 250,00	€ 1.823,25	€ 2.750,00
FILE SUCCESSIVE	29	€ 187,20	€ 250,00	€ 5.428,80	€ 7.250,00
CAPPELLE	NUMERO	PREZZO		TOTALE	
1° E 2° FILA	9	€ 200,00	€ 350,00	€ 1.800,00	€ 3.150,00
FILE SUCCESSIVE	7	€ 290,00	€ 350,00	€ 2.030,00	€ 2.450,00
TOMBE	NUMERO	PREZZO		TOTALE	
	32	€ 263,37	€ 480,00	€ 8.427,84	€ 15.360,00
			TOTALE=	€ 19.509,89	€ 30.960,00

ESTUMULAZIONI

LOCULI	NUMERO	PREZZO		TOTALE	
1° E 2° FILA	3	€ 264,33*	€ 340,00	€ 792,99	€ 1.020,00
FILE SUCCESSIVE	4	€ 298,25*	€ 340,00	€ 1.193,00	€ 1.360,00
CAPPELLE	NUMERO	PREZZO		TOTALE	
1° E 2° FILA	4	€ 297,50*	€ 500,00	€ 1.190,00	€ 2.000,00
FILE SUCCESSIVE	1	€ 360,00*	€ 500,00	€ 360,00	€ 500,00
TOMBE	NUMERO	PREZZO		TOTALE	
	27	€ 335,50*	€ 800,00	€ 9.058,00	€ 21.600,00
			TOTALE=	€ 12.593,99	€ 26.480,00

INUMAZIONI

	NUMERO	PREZZO		TOTALE	
	4	€ 236,50	€ 300,00	€ 946,00	€ 1.200,00
			TOTALE=	€ 946,00	€ 1.200,00

ESUMAZIONI

	NUMERO	PREZZO		TOTALE	
	1	€ 326,50*	€ 356,88	€ 326,50	€ 356,88
			TOTALE=	€ 326,50	€ 356,88

TOTALE GENERALE € 33.376,38

SERVIZI

L'incidenza del personale per i servizi di apertura, chiusura, custodia, manutenzione, pulizia, ecc... come indicati nel acpitolato prestazionale per i cimiteri di Spoltore capoluogo e Capèrara, per un periodo di dodici mesi, è pari a € 21,000,00 + IVA 22% 4,620,00 così per un totale di € 25,620,00

TOTALE COMPLESSIVO € 58.996,88

* COMPRESO € 70,00 PER LA RIDUZIONE IN RESTI

ALLEGATO "B"

PROIEZIONE DI INCASSO CON TARIFFE PROPOSTE DA SPOLTORESERVIZI (DATI ANNO 2015)

LAMPADE VOTIVE

CIMITERI DI SPOLTORE E CAPRARA	NUMERO	PREZZO	TOTALE
UTENZE ATTIVE	2.135	€ 19,52	€ 41.675,20
tumulazioni /anno	88 ARROTONDA TO A 90	€ 25,25	€ 2.272,50

TOTALE € 43.947,70

TABELLA COMPARATIVA 1 DEI PREZZI RIFERITI AI SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZI	COMUNI CAMPIONI DI RIFERIMENTO SENZA CUSTODIA E MANUTENZIONE										DITTE DI POMPE FUNEBRI CAMPIONI DI RIFERIMENTO		SIMULAZIONE COSTI COMUNE DI SPOLTORE		MEDIA COSTI		PROPOSTA SPOLTORE SERVIZI SENZA CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA	
	ROVIGO	PRATO	CHIVASSO	VIGEVANO	MONOPOLI	CEPAGATTI	CUNEO	SINNAI	BRESCIA	MARCHESE	IANNICCARI							
TUMULAZIONI LOCULI 1° E 2° FILA	OPERE MURARIE																	
	SERVIZIO	€ 295,00	€ 152,00	€ 184,00	€ 204,00	€ 226,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 313,00	€ 174,00	€ 133,00	€ 153,50	€ 245,29	€ 165,75				
TUMULAZIONI LOCULI FILE SUPERIORI	OPERE MURARIE			€ 154,00	€ 152,00					€ 70,00	€ 50,00	€ 230,00						
	SERVIZIO	€ 295,00	€ 152,00	€ 239,00	€ 204,00	€ 266,00				€ 210,00	€ 133,00	€ 171,50	€ 290,81	€ 187,20				
CAPPELLA 1° E 2° FILA	OPERE MURARIE									€ 70,00	€ 50,00	€ 230,00						
	SERVIZIO		€ 152,00				€ 150,00	€ 152,00	€ 313,00	€ 296,00	€ 194,00	€ 245,00	€ 276,75	€ 200,00				
CAPPELLA FILE SUPERIORI	OPERE MURARIE									€ 70,00	€ 50,00	€ 230,00						
	SERVIZIO		€ 152,00				€ 202,00	€ 160,00	€ 313,00	€ 333,00	€ 255,00	€ 294,00	€ 315,85	€ 290,00				
SARCOFAGO	OPERE MURARIE									€ 70,00	€ 50,00	€ 230,00						
	SERVIZIO									€ 296,00	€ 72,00	€ 184,00	€ 300,66	€ 280,00				
TOMBA SEMPLICE	OPERE MURARIE									€ 100,00	€ 70,00	€ 290,00						
	SERVIZIO		€ 152,00							€ 205,00	€ 235,00	€ 220,00	€ 318,00	€ 300,00				
TOMBA MULTIPLA	OPERE MURARIE									€ 100,00	€ 70,00	€ 290,00						
	SERVIZIO									€ 327,00	€ 235,00	€ 281,00	€ 341,25	€ 263,37				
ESTUMULAZIONI LOCULI 1° E 2° FILA	OPERE MURARIE			€ 215,00	€ 305,00					€ 70,00	€ 50,00	€ 230,00						
	SERVIZIO	€ 210,00	€ 223,00	€ 184,00	€ 204,00	€ 249,00	€ 100,00	€ 80,00	€ 156,00	€ 113,00	€ 133,00	€ 123,00	€ 216,91	€ 194,33				
ESTUMULAZIONI LOCULI FILE SUPERIORI	OPERE MURARIE			€ 154,00						€ 70,00	€ 50,00	€ 230,00						
	SERVIZIO	€ 210,00		€ 239,00	€ 204,00	€ 249,00				€ 174,00	€ 194,00	€ 184,00	€ 264,25	€ 228,25				
ESTUMULAZIONI CAPPELLA 1° E 2° FILA	OPERE MURARIE									€ 70,00	€ 50,00	€ 230,00						
	SERVIZIO						€ 200,00	€ 61,00	€ 156,00	€ 235,00	€ 194,00	€ 214,50	€ 266,21	€ 227,50				
ESTUMULAZIONI CAPPELLA FILE SUPERIORI	OPERE MURARIE									€ 70,00	€ 50,00	€ 230,00						
	SERVIZIO						€ 253,00	€ 200,00	€ 156,00	€ 296,00	€ 255,00	€ 275,50	€ 307,75	€ 290,00				
ESTUMULAZIONI SARCOFAGO	OPERE MURARIE									€ 70,00	€ 50,00	€ 230,00						
	SERVIZIO						€ 61,00			€ 235,00	€ 72,00	€ 153,50	€ 270,16	€ 250,00				
ESTUMULAZIONE TOMBA SEMPLICE	OPERE MURARIE									€ 100,00	€ 70,00	€ 290,00						
	SERVIZIO									€ 205,00	€ 235,00	€ 220,00	€ 290,60	€ 280,00				
ESTUMULAZIONE TOMBA MULTIPLA	OPERE MURARIE									€ 100,00	€ 70,00	€ 290,00						
	SERVIZIO			€ 215,00	€ 254,00	€ 388,00				€ 327,00	€ 235,00	€ 281,00	€ 307,33	€ 265,50				
INUMAZIONE		€ 368,00	€ 255,00	€ 132,00	€ 254,00	€ 142,00	€ 150,00	€ 263,00	€ 207,00	€ 317,00	€ 305,00	€ 311,00	€ 255,16	€ 236,50				
	ESUMAZIONE	€ 220,00	€ 262,00	€ 141,00	€ 203,00	€ 213,00	€ 200,00	€ 253,00	€ 180,00	€ 342,00	€ 305,00	€ 323,50	€ 238,45	€ 326,50				
RIDUZIONE IN RESTI		€ 104,00			€ 112,00					€ 122,00	€ 61,00	€ 91,50	€ 98,10	€ 70,00				
	CUSTODIA E MANUTENZIONE											€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 25.620,00				

TABELLA COMPARATIVA 2 DEI PREZZI RIFERITI AI SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZI	COMUNI CAMPIONI DI RIFERIMENTO CON CUSTODIA E MANUTENZIONE (contratti in house providing)				SIMULAZIONE COSTI COMUNE DI SPOLTORE	MEDIA DEI COSTI COMUNI DI RIFERIMENTO	MEDIA DEI COSTI RIFERIMENTO COMPRESO COMUNE DI SPOLTORE	PROPOSTA SPOLTORE SERVIZI CON CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA		
	PESCARA	AN GIOVANNI TEATIN	MONTESILVANO	RO						
TUMULAZIONI LOCULI 1° E 2° FILA	OPERE MURARIE SERVIZIO	€ 67,09	€ 230,00	€ 183,00	€ 299,18	€ 230,00	€ 153,50	€ 225,56	€ 257,15	€ 250,00
TUMULAZIONI LOCULI FILE SUPERIORI	OPERE MURARIE SERVIZIO	€ 67,09	€ 230,00	€ 183,00	€ 299,18	€ 230,00	€ 171,50	€ 225,56	€ 260,75	€ 250,00
CAPPELLA 1° E 2° FILA	OPERE MURARIE SERVIZIO	€ 147,65	€ 325,00	€ 305,00	€ 305,00	€ 230,00	€ 245,00	€ 333,75	€ 369,06	€ 350,00
CAPPELLA FILE SUPERIORI	OPERE MURARIE SERVIZIO	€ 147,65	€ 325,00	€ 305,00	€ 305,00	€ 230,00	€ 294,00	€ 333,75	€ 381,31	€ 350,00
SARCOFAGO	OPERE MURARIE SERVIZIO	€ 147,65	€ 325,00	€ 305,00	€ 305,00	€ 230,00	€ 184,00	€ 344,92	€ 414,00	€ 220,00
TOMBA SEMPLICE	OPERE MURARIE SERVIZIO	€ 132,12	€ 450,00	€ 305,00	€ 305,00	€ 220,00	€ 220,00	€ 350,57	€ 386,19	€ 180,00
TOMBA MULTIPLA	OPERE MURARIE SERVIZIO	€ 147,65	€ 450,00	€ 305,00	€ 305,00	€ 290,00	€ 281,00	€ 350,57	€ 405,68	€ 480,00
ESTUMULAZIONI LOCULI 1° E 2° FILA	OPERE MURARIE SERVIZIO	€ 67,09	€ 325,00	€ 183,00	€ 265,23	€ 230,00	€ 123,00	€ 273,85	€ 289,68	€ 270,00
ESTUMULAZIONI LOCULI FILE SUPERIORI	OPERE MURARIE SERVIZIO	€ 67,09	€ 325,00	€ 183,00	€ 265,23	€ 230,00	€ 184,00	€ 273,85	€ 301,88	€ 270,00
ESTUMULAZIONI CAPPELLA 1° E 2° FILA	OPERE MURARIE SERVIZIO	€ 147,65	€ 450,00	€ 244,00	€ 244,00	€ 230,00	€ 214,50	€ 355,08	€ 377,43	€ 430,00
ESTUMULAZIONI CAPPELLA FILE SUPERIORI	OPERE MURARIE SERVIZIO	€ 147,65	€ 450,00	€ 244,00	€ 244,00	€ 230,00	€ 275,50	€ 355,08	€ 392,68	€ 430,00
ESTUMULAZIONI SARCOFAGO	OPERE MURARIE SERVIZIO	€ 147,65	€ 325,00	€ 305,00	€ 305,00	€ 230,00	€ 153,50	€ 387,92	€ 418,44	€ 220,00
ESTUMULAZIONE TOMBA SEMPLICE	OPERE MURARIE SERVIZIO	€ 132,12	€ 640,00	€ 244,00	€ 244,00	€ 290,00	€ 220,00	€ 387,92	€ 418,44	€ 180,00
ESTUMULAZIONE TOMBA MULTIPLA	OPERE MURARIE SERVIZIO	€ 147,65	€ 950,00	€ 244,00	€ 244,00	€ 290,00	€ 281,00	€ 491,25	€ 511,19	€ 440,00
INUMAZIONE	ESUMAZIONE	€ 186,51	€ 357,16	€ 305,00	€ 305,00	€ 311,00	€ 277,66	€ 281,58	€ 287,46	€ 300,00
ESUMAZIONE	ESUMAZIONE	€ 186,51	€ 476,21	€ 244,00	€ 244,00	€ 323,50	€ 258,92	€ 291,41	€ 297,82	€ 290,00
RIDUZIONE IN RESTI	ESUMAZIONE	€ 163,19	€ 70,00	€ 201,30	€ 140,35	€ 91,50	€ 143,71	€ 133,27	€ 70,00	€ 70,00
CUSTODIA E MANUTENZIONE						€ 99.000,00	*			

* Nella simulazione dei costi relativi al Comune di Spoltore, si predica che il costo del personale per la custodia e la manutenzione ordinaria non è stato caricato sui singoli servizi.

** Solo queste voci sono leggermente più alte rispetto alla media dei costi medi calcolati, ma è da tenere in considerazione che il costo del personale, per la custodia e la manutenzione ordinaria, per la società In House Providing è stato caricato sui singoli servizi, mentre nella simulazione dei costi relativi al Comune di Spoltore non è stato caricato.

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la
forma di affidamento prescelta**

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la
forma di affidamento prescelta**

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)



INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di trasporto scolastico
Ente affidante	Comune di Spoltore
Tipo di affidamento	contratto di servizio
Modalità di affidamento	in house
Durata del contratto	massimo 5 anni con revisione annuale
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	adeguamento servizio già svolto
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	comunale

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Franca Maria Marsili
Ente di riferimento	Comune di Spoltore
Area/servizio	Servizio alla persona
Telefono	0854964208
Email	marsili.franca@comune.spoltore.pe.it
Data di redazione	30/08/2016





Città di
Spoltore

SETTORE I
Servizi alla persona

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Costituzione Italiana, artt. 9, 33, 34;
- D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, art. 13;
- D.P.R. 14-01-1972, n. 3;
- D.P.R. 24-07-1977, n. 616;
- D. Lgs. 22-12-2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. n. 161 del 28-04-2005 in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- D. Lgs. 30-04-1992, n. 285;
- Legge 1-08-2003, n. 218 recante la disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
- D.M. 18-04-1977 recante caratteristiche costruttive degli autobus integrato con successivo D.M. 13-01-2004 e D.M. 1-04-2010;
- D.M. 31-01-1997 recante nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico e successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 11-03-1997, n. 23;
- Legge Regione Abruzzo 15-12-1978, n. 78 recante interventi per l'attuazione del diritto allo studio;
- Legge Regione Abruzzo 22-12-1984, n. 82 recante modifiche e integrazioni alla L.R. n. 78 del 1978.



Spoltore

città migliore



SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Comune non dispone di personale dipendente –e le vigenti disposizioni in materia non consentono l’acquisizione di risorse umane- per la gestione diretta del servizio in oggetto. L’esternalizzazione del servizio, pertanto, rappresenta l’unica modalità percorribile per assicurarne l’erogazione. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale. L’affidatario deve effettuare, per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario scolastico annuale predisposto dalle competenti autorità scolastiche, il servizio di raccolta e trasporto, con corse di andata e ritorno, da casa alle sedi scolastiche di competenza. E’, altresì, assicurato il servizio di accompagnamento su tutte le corse.

Il chilometraggio annuo si stima in presunti e complessivi 80.000 Km..

Il servizio di trasporto, senza accompagnamento, include anche le uscite didattiche, ricreativo-culturali che si svolgeranno all’interno del territorio comunale, dei Comuni limitrofi o di quello provinciale nel raggio di 50 chilometri e nell’arco della giornata per un monte ore lavorative complessivo, annuo e massimo di 500.

Il servizio comprende anche il trasporto, senza accompagnamento, degli alunni per eventuali iniziative parascolastiche organizzate dall’Amministrazione Comunale o da quest’ultima in collaborazione con l’Istituzione Scolastica che potranno svolgersi

anche in periodi di sospensione delle attività didattiche e scolastiche ma che, comunque, sono rivolte ai suindicati alunni. Dette iniziative

potranno avere



svolgimento all'interno del territorio comunale, dei Comuni limitrofi o di quello provinciale nel raggio di 50 chilometri e nell'arco della giornata. L'atto di approvazione dell'iniziativa a cura dell'Amministrazione Comunale ne stabilisce e ne precisa i tempi e le modalità di esecuzione.

Il servizio è da configurare quale trasporto di persone atipico o speciale e l'espletamento dello stesso sarà sottoposto al rilascio di apposita autorizzazione comunale.

E' previsto lo svolgimento del servizio di gestione amministrativa a supporto della riscossione della tariffa consistente nelle attività di cui al seguente elenco, non esaustivo:

- a. informazioni all'utenza;
- b. raccolta delle domande di iscrizione e cancellazione al e dal servizio;
- c. gestione dei dati (con supporti informatici) relativi all'utenza del servizio;
- d. calcolo delle tariffe secondo le agevolazione o esenzioni concesse dal Comune;
- e. verifica puntuale delle eventuali sofferenze da comunicare perentoriamente al Comune con cadenza mensile;
- f. trasmissione al Comune dell'elenco degli alunni iscritti al servizio anche in via informatica e delle tariffe, agevolazioni o esenzioni applicate per ciascuno;
- g. gestione dei solleciti;
- h. gestione dei reclami e delle segnalazioni trasmettendo semestralmente al Comune i report relativi alle segnalazioni e reclami degli utenti ed ai riscontri forniti, nonché, nel caso dei reclami, la relativa documentazione cartacea in copia, se esistente; qualora reclami e segnalazioni





pervengano direttamente al Comune, queste saranno inviate all'affidatario.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE INTERESSE GENERALE

Con riferimento agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che gli stessi si sostanziano nei requisiti specifici imposti dalle Autorità Pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e la ratio degli stessi è da ricercare nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità) indipendentemente dalle circostanze particolari e dal gradi di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità) oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Il servizio universale, così come inteso dall'Unione Europea, è l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza, laddove per prezzo abbordabile deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali che può comprendere la definizione di formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito.

Il Comune, dunque, deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche, e quindi integrative della tariffa, al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non



risulterebbe contendibile per il mercato. Nel caso in oggetto, in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio e non dev'essere utilizzata per operare su altri mercati in quanto, in tal caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia, Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve un a compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

Il servizio di trasporto scolastico è servizio pubblico locale ed in quanto tale dev'essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso a tutti gli utenti ed a prezzi accessibili.

Non sono, perciò, consentite interruzioni o modifiche al servizio al di fuori di quelle contemplate nel capitolato speciale. Detto servizio rientra nella categoria dei servizi di assistenza scolastica ed il combinato disposto dell'art. 21, comma 3, della legge 5-05-2009, n. 42 e dell'art. 14, commi dal 25 al 31, del D. L. 31-05-2010, n. 78, convertito in legge 30-07-2010, n. 122, ne ha reso obbligatorio per ciascun Comune l'istituzione ed erogazione, anche in forma associata, riservando, tuttavia, alla legislazione statale, regionale ed alla normativa regolamentare comunale la disciplina di dettaglio.

L'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale in merito alla presenza della figura dell'accompagnatore su tutte le corse –laddove è obbligatoriamente prevista nell'art. 2 del D.M. 31-10-1997 soltanto per il trasporto degli alunni frequentanti la scuola

dell'infanzia- per assicurare un alto livello qualitativo del servizio collegato alla sicurezza dei trasportati, implica, ex se, il mantenimento della



spesa storica connessa prevalentemente all'impiego di personale –in quanto tale soggetta a rigidità- in numero sufficiente all'efficiente erogazione del servizio.

In ordine alle compensazioni economiche, si pone in evidenza che resta a carico del Comune la differenza tra il prezzo corrisposto alla Spoltore Servizi S.r.l. –pari al prezzo chilometrico pari ad € 3,50, IVA esclusa, moltiplicato per i chilometri percorsi nonché della retribuzione oraria del dipendente autista moltiplicata per il numero delle ore svolte per assicurare le uscite didattiche o per realizzare iniziative parascolastiche deliberate dal Comune- e l'importo complessivamente introitato a titolo di tariffa dagli utenti del servizio. Detto importo, pertanto è soggetto a variazione in considerazione della situazione economica degli utenti sulla scorta della quale avverrà l'inserimento degli stessi in fasce diversificate con applicazione della relativa tariffa o agevolazione o esenzione deliberata dagli Organi comunali.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Il modulo di gestione del servizio di trasporto scolastico risulta confermata in quello dell'affidamento in house sussistendo tutti i requisiti dettati per detta modalità dal legislatore comunitario, così come meglio specificati nella relazione generale.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Nel rinviare al piano industriale quanto ai dati ed elementi più spiccatamente economico-finanziari, in tal





Città di
Spoltore

SETTORE I
Servizi alla persona

incisività caratterizzanti il rapporto tra affidante ed affidatario, quale precipua esplicazione, tra gli altri, del potere-dovere di esercizio del controllo analogo, consentono al Comune -nell'attuale momento storico caratterizzato da una notoria e purtroppo dilagante crisi economico-sociale- di poter di poter ricorrere allo *jus variandi*, intervenendo con più celerità e flessibilità nelle attività di revisione ed adeguamento della gestione del servizio nelle ipotesi di oscillazioni e/o contrazioni della domanda o nella

rimodulazione o aggiustamenti nel lato dell'offerta. A detta necessità di tipo organizzativo, ben risponde l'in house che si configura come un rapporto simil interorganico e non già come mero rapporto contrattuale intersoggettivo. Appare, inoltre, indubbio che ricorrano


garanzie in ordine a semplicità ed immediatezza di regole decisionali a fronte, invece, del più complesso equilibrio da ricercare nel meccanismo di sola programmazione e controllo da parte del soggetto pubblico sull'affidatario individuato a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica. E', dunque, verosimile immaginare che un tal modello piuttosto flessibile risulterebbe di difficile applicabilità con il coinvolgimento di interessi di soggetti terzi privati,

L'organizzazione del servizio, le disposizioni e clausole del capitolato speciale nonché la previsione del nuovo servizio di gestione amministrativa a supporto della riscossione della tariffa, aggiuntivo rispetto al precedente affidamento, paiono debitamente giustificare la scelta effettuata.

Dalla Residenza Municipale, 30 agosto 2016.



Il Responsabile

dott.ssa Franca Maria Marsili

città migliore



CITTA' DI SPOLTORE

(Prov. di Pescara)
partita IVA 00128340684

Verbale n. 52 del 19/09/2016

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di settembre alle ore 13,00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

- Dott.ssa Alessandra Orsini - Presidente
- Cavatassi Adriano - Componente
- De Angelis Guido - Componente

per analizzare la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 1475 del 16/09/2016 avente ad oggetto "Affidamento dei servizi alla Società Spoltore Servizi srl. Approvazione relazione ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012"

PRESO ATTO

- Che il Comune di Spoltore intende affidare l'espletamento dei servizi di seguito indicati alla Società interamente partecipata Spoltore Servizi Srl;
- Che gli affidamenti diretti alla società in house devono rispettare i principi di efficacia efficienza ed economicità;
- Che al fine di valutare quanto sopra gli Enti debbono redigere e pubblicare delle relazioni che dimostrino la convenienza della forma di affidamento prescelta;

CONSIDERATO

Che affinché si possa provvedere all'affidamento in house, occorre che lo Statuto della società sia conforme alla normativa vigente e che è previsto un adeguamento dello Statuto al nuovo dettato normativo;

ESAMINATE

Le relazioni ex art.34 commi 20 e 21 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 presentate dai responsabili dei servizi interessati e nello specifico:

- Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale
- Servizio di esercizio e manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione
- Servizio di trasporto scolastico
- Servizio di refezione scolastica
- Servizio di gestione dei servizi cimiteriali e illuminazione votiva

VISTI

- I pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica, resi dai responsabili dei settori interessati;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile del settore di Ragioneria;


IL COLLEGIO DEI REVISORI

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze PARERE FAVOREVOLE all'adozione del suddetto atto.


Il Componente

Caratassi Adriano



Il Presidente

Orsini Alessandra



Il Componente

De Angelis Guido

